



CONFINDUSTRIA

NORMATIVA DEL SISTEMA

Aggiornata al 21 maggio 2026

INDICE GENERALE

STATUTO	3
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO	30
CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI	47
DIRETTIVA DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO	57
DELIBERA PER LA TUTELA DELLA TRASPARENZA NELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DEL MEZZOGIORNO	60
DELIBERA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ CONTRIBUTIVE E DI INQUADRAMENTO DELLE IMPRESE MULTILOCALIZZATE.	63
REGOLAMENTO PICCOLA INDUSTRIA	65
REGOLAMENTO GIOVANI IMPRENDITORI	77
REGOLAMENTO UNICO PER IL SISTEMA	94
REGOLAMENTO RAPPRESENTANZE INTERNAZIONALI	124



STATUTO

Assemblea straordinaria 19 giugno 2014

Modificato dall'Assemblea del 26 gennaio 2017

Modificato dall'Assemblea del 14 dicembre 2017

Modificato dall'Assemblea del 13 dicembre 2018

Modificato mediante Referendum del 26 giugno 2020

Modificato dall'Assemblea del 14 dicembre 2022

Modificato dall'Assemblea del 30 maggio 2023

Modificato dall'Assemblea del 21 maggio 2026

Approvato dall'Assemblea costitutiva modificato dall'Assemblea	12 settembre 1944 10-11 dicembre 1945 7-8 maggio 1946 4 dicembre 1946 3 dicembre 1947 11 luglio 1950 8 febbraio 1955 18 febbraio 1959 9 marzo 1966
Approvato in un nuovo testo dall'Assemblea straordinaria modificato mediante referendum dall'Assemblea mediante referendum	15-16 aprile 1970 3 maggio 1972 21-22 aprile 1975 4 giugno 1976 25 maggio 1977 28 luglio 1982
Approvato in un nuovo testo dall'Assemblea straordinaria modificato dall'Assemblea mediante referendum	15 dicembre 1983 21 maggio 1985 25 maggio 1989 26 febbraio 1991
Approvato in un nuovo testo dall'Assemblea straordinaria modificato dall'Assemblea dall'Assemblea straordinaria dall'Assemblea	19 giugno 1991 26 maggio 1993 25 maggio 1994 15 dicembre 1994 24 maggio 1995 20 maggio 1998
Approvato in un nuovo testo dall'Assemblea straordinaria modificato mediante referendum dall'Assemblea mediante referendum	12 dicembre 2002 8 marzo 2006 26 maggio 2010 16 maggio 2011
Approvato in un nuovo testo dall'Assemblea straordinaria modificato dall'Assemblea dall'Assemblea dall'Assemblea mediante Referendum dall'Assemblea dall'Assemblea dall'Assemblea	19 giugno 2014 26 gennaio 2017 14 dicembre 2017 13 dicembre 2018 26 giugno 2020 14 dicembre 2022 30 maggio 2023 21 maggio 2026

INDICE

TITOLO I - CONFINDUSTRIA

Art. 1	Vision e mission	6
Art. 2	Attività istituzionali e ruoli organizzativi	7

TITOLO II - SISTEMA ASSOCIATIVO

Art. 3	Perimetro della rappresentanza e categorie di soci	8
Art. 4	Modello organizzativo e Associati effettivi di Confindustria	9
Art. 5	Altre componenti del sistema associativo	10
Art. 6	Requisiti inderogabili di appartenenza al sistema associativo	12
Art. 7	Rapporto associativo	13

TITOLO III – GOVERNANCE

Art. 8	Assemblea.	14
Art. 9	Consiglio Generale	15
Art. 10	Consiglio Direttivo	17
Art. 11	Consiglio di Presidenza	18
Art. 12	Presidente	20
Art. 13	Commissione di designazione	22
Art. 14	Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale	23
Art. 15	Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi	24
Art. 16	Organi di controllo	25
Art. 17	Piccola Industria e Giovani Imprenditori	26

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Art. 18	Direttore Generale e aree di attività	27
Art. 19	Fondo comune	27
Art. 20	Bilancio preventivo e consuntivo	28
Art. 21	Modificazioni statutarie e scioglimento	28

NORME TRANSITORIE	29
-------------------	----

TITOLO I – CONFINDUSTRIA

Articolo 1 - Vision e mission

Confindustria, con sede a Roma e Bruxelles, è la Confederazione generale dell'industria italiana.

Partecipa al processo di sviluppo della società italiana, contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese.

Realizza con le proprie componenti un sistema associativo teso a garantire una presenza efficiente e ramificata nell'ambito dei diversi territori e dei distinti settori economici.

È autonoma ed indipendente. Orienta ed ispira i propri comportamenti organizzativi e le proprie modalità di funzionamento al Codice etico e dei valori associativi che costituisce parte integrante del presente statuto.

Confindustria esprime la sua *mission* principalmente attraverso il perseguimento di tre obiettivi:

1. esprimere una efficace rappresentanza ad ogni livello territoriale e settoriale e in tutte le sedi di interlocuzione esterna
2. assicurare solida identità e diffuso senso di appartenenza al sistema associativo che ad essa fa riferimento
3. erogare efficienti servizi, sia di interesse generale e trasversale che su specifiche tematiche.

A tal fine, Confindustria è impegnata a:

- a. valorizzare la propria capacità di comporre istanze ed interessi diversificati per esprimere azioni di rappresentanza coerenti e condivise
- b. coordinare e promuovere sinergie ed integrazioni tra le sue due sedi e tra queste e le articolazioni regionali, territoriali e settoriali
- c. sostenere i processi decisionali attraverso una partecipazione ampia ed unitaria di tutte le espressioni organizzative del sistema associativo
- d. valorizzare il ruolo dell'industria come attore fondamentale per il progresso economico, scientifico, culturale, formativo e sociale del Paese
- e. definire per le Associazioni che compongono il sistema una scala dimensionale minima e standard qualitativi relativamente all'erogazione dei servizi ritenuti strategici
- f. attivare servizi innovativi anche attraverso l'instaurazione di collaborazioni e partnership con enti esterni
- g. dotarsi di adeguati strumenti di ascolto della base associativa e di miglioramento della comunicazione interna e verso l'esterno.

Articolo 2 - Attività istituzionali e ruoli organizzativi

Sono attività istituzionali di Confindustria:

1. il dialogo e il confronto con tutte le componenti della società per una efficace rappresentanza politico-organizzativa e per favorire l'affermazione di una cultura d'impresa e di mercato nel Paese, improntata al pieno rispetto delle leggi e delle regole
2. l'elaborazione di organiche politiche industriali, finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo, in coerenza agli indirizzi della UE, con particolare attenzione alle politiche di coesione ed a quelle per lo sviluppo economico territoriale
3. la promozione della semplificazione delle procedure amministrative, con particolare riferimento alla riduzione delle tempistiche
4. la partecipazione a politiche di valorizzazione della cultura della legalità e di sostenibilità etico-sociale, economico-finanziaria, ambientale ed energetica, come leve competitive per lo sviluppo del Paese
5. l'ammodernamento e la semplificazione del sistema di relazioni industriali, con obiettivi di recupero e crescita della competitività
6. il sostegno a un sistema di relazioni moderne tra mondo imprenditoriale e sistema creditizio e finanziario
7. il supporto all'internazionalizzazione delle imprese e la promozione dell'attrattività del sistema Paese
8. l'accompagnamento all'evoluzione tecnologica, l'implementazione del tasso di innovazione e l'apertura al mercato digitale globale
9. lo sviluppo della formazione dei vertici associativi e del capitale umano del sistema e delle imprese.

A tal fine, nell'esercizio dei propri ruoli di indirizzo e coordinamento, Confindustria assicura:

- a. capillarità ed incisività di azione attraverso: presenza diffusa sul territorio e nei settori, vicinanza alle esigenze delle imprese, prossimità e presidio diretto degli snodi istituzionali ai diversi livelli, adeguata vocazione e proiezione internazionale
- b. monitoraggio e governo della struttura del sistema e dei suoi meccanismi di funzionamento allo scopo di: realizzare continue semplificazioni strutturali e funzionali, eliminare sovrapposizioni e ridondanze, assicurare uniformità di *governance*, ricondurre ad una organica ed unitaria visione strategica le azioni di rappresentanza esercitate attraverso la pluralità degli attori del sistema associativo
- c. garanzia della qualità ed efficienza dei servizi tipici, da erogare con modalità di omogeneità ed economicità, e promozione di servizi innovativi, ad alto valore aggiunto e forte capacità di fidelizzazione
- d. flessibilità delle strutture tecnico-operative, funzionamento rapido ed efficace, snellezza delle procedure organizzative interne
- e. verifica dei requisiti per l'accesso e la permanenza nel sistema associativo e valutazione della coerenza dei comportamenti per assicurare il più ampio coinvolgimento degli imprenditori e garantire adeguata rotazione nelle cariche.

Confindustria non ha fini di lucro. Può tuttavia promuovere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale purché strumentalmente finalizzate ad una migliore realizzazione dei propri scopi associativi.

TITOLO II - SISTEMA ASSOCIATIVO

Articolo 3 - Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Protagoniste nella determinazione delle scelte politico-strategiche di rappresentanza e destinatarie delle attività del sistema associativo di Confindustria sono le imprese.

Il perimetro della rappresentanza è inclusivo e vede la compartecipazione organica di imprese rappresentative di diversi settori merceologici ed aree di attività, di ogni dimensione ed assetto societario e proprietario.

Sono soci del sistema associativo di Confindustria, attraverso l'adesione alle Associazioni che lo compongono, le imprese industriali e le imprese produttrici di beni e servizi con una organizzazione complessa e che:

- a. siano costituite con riferimento ad una delle forme societarie previste dall'ordinamento generale
- b. diano puntuale attuazione ai principi organizzativi dettati dal codice civile per l'esercizio dell'attività imprenditoriale
- c. si ispirino alle regole del mercato e della concorrenza attraverso comportamenti orientati ad integrità, autonomia e trasparenza, senza condizionamenti derivanti da conflitti di interesse con gli scopi perseguiti dall'organizzazione di appartenenza, anche secondo quanto disposto dal Codice etico e dei valori associativi
- d. dispongano di una adeguata struttura organizzativa, evidenziando un sufficiente potenziale di crescita.

Spetta al Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi di cui all'art. 15 la valutazione di conformità ai principi, valori e scopi di Confindustria di ogni eventuale allargamento del perimetro della rappresentanza, così come individuato dal presente articolo.

Per l'approvazione delle domande di adesione a Confindustria di associazioni rappresentative di nuovi settori, di competenza del Consiglio Generale, è richiesto il voto favorevole dei 4/5 dei presenti che rappresentino almeno la metà dei componenti.

Al fine di garantire la simmetria della rappresentanza associativa rispetto al perimetro nazionale e per uniformare le modalità di accesso e partecipazione al sistema associativo delle diverse tipologie di imprese, le Associazioni di territorio e le Associazioni e Federazioni di settore di cui al successivo articolo devono prevedere nei rispettivi statuti due distinte categorie di soci:

- a. soci effettivi, con pieni diritti e doveri associativi: vi rientrano le imprese di cui al comma 3 del presente articolo nonché quelle imprese il cui rapporto contributivo con il sistema associativo sia regolato da specifiche convenzioni sottoscritte a livello nazionale

- b. soci aggregati, con limitati e specifici diritti e doveri: vi rientrano le imprese che presentino solo caratteristiche di strumentalità, complementarità e raccordo economico con quelle di cui al precedente alinea.

Spetta ai Collegi speciali dei Probiviri degli Associati effettivi la verifica sul possesso dei requisiti per l'accesso e la permanenza nel sistema previsti dal presente articolo, nonché dal Codice etico e dei valori associativi.

Le modalità di istruttoria ed approvazione delle domande di adesione a Confindustria sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto. Gli indirizzi da adottare a livello di territorio e di settore per la gestione del proprio perimetro associativo sono contenuti nel regolamento unico per il sistema.

Articolo 4 - Modello organizzativo e Associati effettivi di Confindustria

Il modello organizzativo di Confindustria realizza un sistema associativo confederativo che intende coniugare la necessaria adattività all'assetto istituzionale ed all'articolazione merceologica del sistema economico-produttivo con un profilo funzionale rispondente alle esigenze delle imprese.

Si esprime attraverso formule associative non uniformi ma flessibili e dinamiche per garantire coerenza con l'evoluzione del contesto esterno di riferimento e con le trasformazioni del Paese.

Sono componenti del sistema, in qualità di Associati effettivi di Confindustria con perimetro variabile e non predefinito, le Associazioni di territorio e le Associazioni e le Federazioni di settore cui aderiscono direttamente le imprese di cui al precedente articolo 3 nonché le Rappresentanze di settore di cui al successivo articolo 5 che realizzano processi di trasformazione del proprio profilo secondo le modalità e i contenuti previsti dal regolamento unico per il sistema.

Per garantire piena autonomia, effettiva capacità di rappresentanza e tutela, opportuno bilanciamento tra prossimità ed efficienza, nonché adeguata contribuzione al finanziamento di Confindustria, gli Associati effettivi sono incentivati, attraverso specifici meccanismi premianti, ad intraprendere percorsi aggregativi, con obiettivi di migliore operatività e di più efficace razionalizzazione organizzativa, in coerenza con quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2.

Tutti gli Associati effettivi di Confindustria hanno diritto di piena partecipazione alle determinazioni organizzative e di posizionamento strategico del sistema attraverso i propri rappresentanti nell'Assemblea di cui al successivo articolo 8.

Hanno inoltre diritto ad una presenza diretta nel Consiglio Generale gli Associati effettivi che superano una soglia quantitativa calcolata sulla capacità di raccolta contributiva e di partecipazione al finanziamento di Confindustria, secondo il seguente schema:

- a. Associazioni di territorio che, autonomamente o a seguito di processi di aggregazione, superano la soglia dell'1% del totale dei contributi raccolti da tutte le Associazioni di territorio nonché dell'1% del totale dei contributi complessivamente versati dalle stesse a Confindustria
- b. Federazioni di settore che realizzano le condizioni di cui al precedente alinea

- c. Associazioni di settore che superano la soglia dell'1,5%, calcolata secondo gli stessi criteri previsti per le Associazioni di territorio e che siano componenti di una Rappresentanza di settore di cui al successivo articolo 5.

Viene altresì riconosciuto accesso al Consiglio Generale alle Rappresentanze di settore di cui al successivo articolo 5 che realizzano processi di trasformazione del proprio profilo federativo, con evoluzione in Federazione di settore, secondo le modalità e i contenuti previsti dal regolamento unico per il sistema e con superamento della soglia prevista per le Federazioni di settore di cui alla lettera b del precedente comma.

È facoltà del Comitato di cui all'ultimo comma del successivo articolo 11 premiare con la partecipazione al Consiglio Generale, in via definitiva o per un periodo transitorio, quelle iniziative aggregative tra Associazioni di territorio e di settore che, pur non raggiungendo la soglie richieste, esprimano una volontà organizzativa coerente con gli obiettivi di cui ai precedenti commi, nonché il massimo sforzo possibile nel contesto di riferimento, con particolare considerazione, nel caso delle Associazioni di territorio, per le caratteristiche geografiche e specificità linguistiche di alcune aree del Paese.

Le premialità di cui al presente articolo sono automaticamente revocate qualora venga rilevato che non sussistono più le condizioni che ne hanno determinato l'attribuzione.

Lo strumento organizzativo di implementazione progressiva dei processi aggregativi è rappresentato da protocolli che devono essere conclusi secondo lo schema-tipo predisposto da Confindustria ed approvati con delibera assembleare degli Associati partecipanti. Tali protocolli devono avere l'obiettivo di pervenire nel tempo massimo di tre anni alla costituzione di un soggetto associativo unico, articolato al suo interno in rappresentanze territoriali, di perimetro non necessariamente corrispondente a quello delle Associazioni di territorio coinvolte, che devono garantire, con sedi operative, partecipazione associativa della comunità imprenditoriale locale e diretta erogazione di servizi.

Le caratteristiche organizzative e i requisiti di assetto e profilo strutturale che realizzano il nuovo soggetto associativo sono disciplinati nel regolamento unico per il sistema.

Articolo 5 - Altre componenti del sistema associativo

Sono altre componenti del sistema associativo:

- a. Rappresentanze regionali
- b. Rappresentanze di settore
- c. Rappresentanze internazionali
- d. Associati aggregati.

Le Rappresentanze regionali sono necessariamente costituite nelle Regioni in cui siano presenti più Associazioni di territorio aderenti a Confindustria. In presenza di una sola Associazione di territorio con perimetro regionale, il ruolo organizzativo della Rappresentanza regionale e le relative funzioni si esprimono attraverso la stessa Associazione.

Le sedi legali delle Rappresentanze regionali sono istituite presso i rispettivi capoluoghi di Regione.

Alle Rappresentanze regionali, comunque denominate e organizzate, è conferita l'interlocuzione con il sistema istituzionale regionale per tutte le aree tematiche assegnate alla propria competenza. È altresì facoltà delle Associazioni di territorio conferire alla propria Rappresentanza regionale ulteriori funzioni di rappresentanza e di servizio, con la finalità di realizzare sinergie ed integrazioni funzionali tra le stesse Associazioni.

Esclusivamente per attività che abbiano implicazioni per una singola Associazione di territorio, è ammessa un'interlocuzione diretta dell'Associazione interessata con la regione, con adeguato coordinamento con la Rappresentanza regionale di appartenenza.

Le Rappresentanze regionali costituiscono inoltre la sede organizzativa di raccordo tra il sistema territoriale e quello settoriale della rappresentanza confederale con l'obiettivo di garantire un presidio condiviso verso il governo regionale. In relazione al modulo organizzativo della Rappresentanza regionale, le Associazioni di territorio costituenti sono tenute a garantire risorse e competenze, finanziarie e professionali, necessarie a garantire massima efficacia funzionale e prestazioni proprie di una sede organizzativa altamente qualificata.

È previsto un solo organo direttivo - il Consiglio di Presidenza della Rappresentanza regionale - composto dal Presidente della stessa, dai Presidenti delle Associazioni di territorio, nonché dai Presidenti regionali della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori.

Le deliberazioni concernenti l'attribuzione dei seggi nel Consiglio Generale confederale di cui al successivo articolo 9, comma 2, lettera e), si assumono con maggioranze basate esclusivamente sui voti assegnati alle singole Associazioni di territorio.

Su delibera del Consiglio di Presidenza, ciascuna Rappresentanza regionale può essere organizzata secondo modelli flessibili aderenti alle situazioni esistenti nelle diverse realtà territoriali attraverso una struttura leggera che possa, d'intesa con le Associazioni di territorio costituenti, utilizzare le loro competenze, in una logica di condivisione delle eccellenze e delle risorse.

La Presidenza della Rappresentanza regionale è affidata a uno dei Presidenti delle Associazioni di territorio oppure ad un Presidente appositamente eletto dai Presidenti delle Associazioni stesse tra figure esperte e che abbiano ricoperto cariche apicali di vertice associativo territoriale.

Il mandato del Presidente deve avere una durata quadriennale, senza possibilità di ulteriori rielezioni.

Le Associazioni di settore sono tenute a costituire e a partecipare ad una Rappresentanza di settore - fatte salve particolari situazioni organizzative riconosciute dal Consiglio Generale, secondo quanto previsto dal successivo articolo 9 - con l'obiettivo di favorire lo sviluppo di sinergie nonché l'evoluzione verso modelli organizzativi di maggiore integrazione.

A tal fine, Confindustria persegue l'obiettivo di una sinergica concentrazione della rappresentanza settoriale in un numero adeguato di Federazioni di settore di cui al precedente articolo 4, capaci di ricomporre interessi, anche eterogenei e divergenti, di categorie imprenditoriali affini per appartenenza settoriale, e di divenire soggetti ampi ed autorevoli di interlocuzione a livello locale, nazionale ed internazionale e attori forti nella rappresentanza politico-organizzativa.

Le Rappresentanze di settore che non dovessero attivare processi evolutivi verso il modello di Federazione di settore, secondo quanto previsto dal precedente articolo 4 e con le modalità contenute nel regolamento unico per il sistema, assumono lo status di componenti del sistema

associativo con una funzione di coordinamento delle Associazioni di settore che le compongono, senza avere accesso diretto al Consiglio Generale.

Le Rappresentanze internazionali sono le Associazioni costituite all'estero o finalizzate all'internazionalizzazione in una determinata area geografica. Esse sono parte integrante della struttura di coordinamento internazionale di Confindustria come disciplinata nel regolamento di attuazione del presente statuto.

I Presidenti delle Rappresentanze internazionali costituiscono una Consulta, presieduta dal Vice Presidente confederale, con delega alla internazionalizzazione.

Devono recepire nei propri statuti tutti i principi e le regole previste per gli Associati effettivi e sono soggette agli stessi meccanismi di controllo sui requisiti per l'adesione e la permanenza nel sistema. Sono tenute a particolari funzioni di servizio al sistema associativo, con specifico riferimento a processi di collaborazione e di informazione, coordinati da Confindustria e destinati agli Associati effettivi.

Sono Associati aggregati le associazioni tra imprese o tra associazioni di imprese, enti diversi ed altre istituzioni organizzate che, pur esprimendo interessi non riconducibili al perimetro della rappresentanza confederale, presentino tuttavia elementi e caratteristiche di affinità che rendono opportuna ed utile l'instaurazione di un collegamento organizzativo con Confindustria. Agli Associati aggregati non sono destinate prestazioni dirette di rappresentanza politica e di assistenza e tutela.

Le Rappresentanze internazionali e gli Associati aggregati non dispongono di diritti di elettorato attivo e passivo e sono tenuti a corrispondere un contributo annuo secondo quanto previsto dalla delibera contributiva approvata dall'Assemblea di cui al successivo articolo 8.

Articolo 6 - Requisiti inderogabili di appartenenza al sistema associativo

Gli statuti degli Associati effettivi di Confindustria devono necessariamente prevedere:

- a. adozione del Codice etico e dei valori associativi come parte integrante dello statuto
- b. utilizzo dei marchi confederali, costituiti dalla raffigurazione stilizzata dell'Aquila confederale e dal termine Confindustria (in breve, i "marchi confederali") e di ogni altro segno distintivo del sistema confederale, inderogabilmente con le modalità contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto e nel Brand book
- c. *vision* e *mission* coerenti e raccordate con quanto previsto dal precedente articolo 1
- d. attività istituzionali complementari ed integrate con quelle attribuite a Confindustria
- e. impegno al rispetto dei ruoli organizzativi degli altri Associati effettivi e delle altre componenti del sistema
- f. dovere di partecipazione al finanziamento delle attività di Confindustria, secondo la propria capacità contributiva
- g. una sola delega, oltre la propria, in sede assembleare; i Gruppi e le imprese multilocalizzate con più unità locali nello stesso territorio possono essere rappresentate da un unico soggetto

- h. due soli organi direttivi, rispettivamente a composizione ristretta ed allargata, con denominazioni uniformi secondo quanto previsto dal regolamento unico per il sistema
- i. requisito del regolare inquadramento di cui al titolo IV, capo II, sezione A, punto 7 del regolamento unico per il sistema per l'accesso – e la permanenza – alle cariche di Presidente e Vice Presidente
- j. meccanismi organizzativi di formazione e funzionamento degli organi conformi alle indicazioni confederali
- k. inderogabilità dello scrutinio segreto per le votazioni concernenti cariche negli organi direttivi e di controllo
- l. istituzione di una Commissione di designazione per l'elezione del Presidente
- m. elezione contestuale in Assemblea del Presidente e dei Vice Presidenti
- n. istituzione dei Probiviri e dei Revisori contabili
- o. meccanismi di controllo e revisione contabile secondo le formule previste dall'ordinamento generale
- p. redazione dei bilanci con i contenuti previsti dal regolamento unico per il sistema
- q. trasmissione a Confindustria del bilancio consuntivo e della delibera contributiva
- r. aggiornamento periodico del Registro imprese confederale e di altri dati di interesse organizzativo
- s. meccanismi di rotazione in tutte le cariche associative, con la seguente cadenza: mandato di massimo 4 anni con possibilità di una sola successiva rielezione, trascorso un intervallo minimo di almeno due mandati per il Presidente, di 2 o 4 anni con possibilità di rielezione fino ad un massimo di 8 anni consecutivi per i Vice Presidenti, di 2 o 4 anni con possibilità di ulteriori rielezioni fino ad un massimo di 12 anni consecutivi per gli organi direttivi. Nessun limite al numero di mandati per i componenti degli organi di controllo
- t. divieto di adesioni contemporanee ad organizzazioni concorrenti con quella confederale e costituite per analoghi scopi
- u. maggioranze qualificate per modificazioni statutarie e scioglimento dell'Associazione
- v. assetti organizzativi e modelli di funzionamento degli organismi di rappresentanza della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori a livello territoriale coerenti con quelli adottati a livello di Confindustria.
- w. devoluzione in via esclusiva delle controversie associative ai Probiviri

Articolo 7 - Rapporto associativo

Spetta al Consiglio Generale l'approvazione delle domande di adesione a Confindustria in qualità di Associato effettivo, con la maggioranza qualificata prevista dal precedente articolo 3 in caso di eventuale allargamento del perimetro confederale. Il Consiglio Generale è altresì competente per l'approvazione delle domande di adesione degli Associati aggregati ed il conferimento dello status di Rappresentanza internazionale, nonché per l'approvazione degli statuti delle Rappresentanze regionali e delle Rappresentanze di settore.

Sono disciplinati dal regolamento di attuazione del presente statuto i contenuti delle domande di adesione nonché le modalità dell'istruttoria per pervenire alla delibera di ammissione del Consiglio Generale che può essere impugnata davanti al Collegio speciale dei Probiviri.

L'adesione in qualità di Associato effettivo o aggregato ha la durata di due anni e si intende rinnovata tacitamente di biennio in biennio se non viene disdetta entro il 30 giugno di ogni anno solare con lettera raccomandata, fatta salva in ogni caso la facoltà di recesso.

Gli Associati effettivi e le altre componenti del sistema hanno diritto di ricevere tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio assegnate a Confindustria. Hanno inoltre diritto di partecipare alla vita associativa, con i limiti e secondo le modalità previste dal presente statuto e di vedere attestata la loro appartenenza al sistema associativo.

L'Associato effettivo che aderisce per la prima volta è tenuto a corrispondere – oltre al contributo annuale – una quota di ammissione *una tantum* fissata dalla delibera contributiva di cui al successivo articolo 8.

Gli Associati effettivi e le altre componenti del sistema sono tenuti ad osservare il presente statuto, i regolamenti, il Codice etico e dei valori associativi nonché tutte le deliberazioni assunte dagli organi confederali di cui ai successivi articoli. Sono altresì obbligati ad adottare sistemi di *governance* coerenti con quelli di Confindustria.

In caso di eventuali violazioni, spetta al Consiglio Generale l'irrogazione di sanzioni organizzative di crescente gravità, secondo lo schema contenuto nel regolamento di attuazione del presente statuto, in rapporto ai contenuti dell'inadempimento fino alla cessazione del rapporto associativo. È ammesso ricorso al Collegio speciale dei Probiviri.

L'adesione al sistema confederale comporta la devoluzione in via esclusiva delle controversie associative ai Probiviri di cui al successivo articolo 16. La mancata osservanza di tale disposizione determina il commissariamento di una componente confederata, con delibera del Collegio speciale dei Probiviri confederali.

Le cause di cessazione del rapporto associativo sono disciplinate nel regolamento di attuazione del presente statuto.

TITOLO III – GOVERNANCE

Articolo 8 - Assemblea

L'Assemblea è costituita dai Presidenti degli Associati effettivi - o da un loro rappresentante formalmente delegato - e si riunisce in convocazione ordinaria almeno due volte l'anno. Nell'anno di elezione del Presidente e dei Vice Presidenti nonché in quello di rinnovo del Consiglio Generale e degli organi di controllo viene convocata nel mese di maggio.

Partecipano, senza diritto di voto, i componenti del Consiglio Generale che non siano Presidenti di Associati effettivi o loro delegati nonché i Presidenti delle altre componenti del sistema.

Ciascun Presidente esprime il numero di voti assegnati alla propria organizzazione sulla base del contributo dovuto nell'anno precedente a Confindustria, secondo il seguente schema operativo:

- fino a 10 volte il contributo minimo saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo o frazione superiore alla metà
- da 11 volte il contributo minimo e fino a 100 volte saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 12,5% o frazione superiore alla metà
- oltre 100 volte il contributo minimo saranno assegnati tanti voti quante volte è stato versato il contributo minimo maggiorato del 25% o frazione superiore alla metà.

Una volta l'anno, ordinariamente nel mese di maggio, l'Assemblea è convocata in seduta allargata ed è ammessa la partecipazione di invitati indicati dalle singole componenti del sistema associativo.

In presenza di particolari esigenze di confronto e condivisione sul posizionamento politico-strategico di Confindustria, l'Assemblea può essere convocata anche in via straordinaria, su richiesta di almeno 1/5 del totale dei voti spettanti a tutti gli Associati effettivi nonché su iniziativa del Presidente o del Consiglio Generale.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Sono competenze distintive dell'Assemblea:

- a. eleggere, ogni quadriennio pari, il Presidente e ogni biennio pari i Vice Presidenti ed approvare il programma di attività
- b. eleggere, ogni quadriennio dispari, i Probiviri e i Revisori contabili
- c. eleggere, ogni biennio dispari, i 20 rappresentanti generali di cui al successivo articolo 9, secondo comma, lettera b)
- d. approvare la delibera contributiva e il bilancio consuntivo
- e. modificare lo statuto
- f. deliberare lo scioglimento di Confindustria e nominare i liquidatori.

L'Assemblea può inoltre assumere direttive per il rafforzamento del sistema associativo e per una migliore realizzazione di quanto previsto nei precedenti articoli 1 e 2, con particolare riferimento all'implementazione dell'impianto valoriale dell'organizzazione. A tal fine, può promuovere azioni organizzative ritenute utili per un più efficace raggiungimento degli scopi statutari e per favorire la partecipazione degli Associati effettivi alla vita del sistema.

Si esprime, infine, sulla coerenza della titolarità dei ruoli organizzativi e delle attività istituzionali nonché su eventuali necessità di maggiore focalizzazione della *vision*, della *mission* e del perimetro della rappresentanza del sistema associativo.

Articolo 9 - Consiglio Generale

Fanno parte di diritto del Consiglio Generale i componenti del Consiglio di Presidenza, nonché tutti i Past President di Confindustria.

Il Consiglio Generale è inoltre composto da:

- a. fino ad un massimo di 120 rappresentanti espressi dagli Associati effettivi in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4, commi 6 e 7

- b. 20 rappresentanti generali eletti dall'Assemblea
- c. 16 rappresentanti della Piccola Industria e 6 rappresentanti dei Giovani Imprenditori eletti secondo le modalità previste dai rispettivi regolamenti
- d. 6 membri nominati dal Presidente tra persone che siano espressione particolarmente significativa del sistema associativo che durano in carica un biennio, con facoltà di nomina e revoca anche in corso di mandato che non può però essere esercitata nel semestre che precede la scadenza del mandato del Presidente
- e. i Presidenti delle Rappresentanze regionali, i Presidenti delle Associazioni di territorio di perimetro regionale e i Presidenti delle Associazioni di territorio delle Province autonome di Trento e Bolzano. È riconosciuto un seggio ulteriore alle Rappresentanze regionali costituite da tre o più Associazioni di territorio che superano le soglie di cui al precedente articolo 4
- f. il Presidente dell'organizzazione di rappresentanza sindacale delle sezioni meccaniche delle Associazioni di territorio, Federmeccanica.

Sono invitati permanenti senza diritto di voto:

- a. i componenti degli organi di controllo di cui al successivo articolo 16
- b. i Presidenti dei Gruppi Tecnici di cui al successivo articolo 11 e che non siano già componenti del Consiglio ad altro titolo
- c. gli Special Advisor di cui al successivo articolo 11, se nominati dal Presidente, che non siano già componenti del Consiglio ad altro titolo
- d. il Presidente della Consulta delle Rappresentanze internazionali di cui al precedente articolo 5
- e. il Presidente di Unioncamere nazionale nonché del Gruppo Il Sole 24 ORE, della LUISS e della LIUC, se di espressione confederale.

Spetta all'Assemblea determinare, non oltre il 15 febbraio dell'anno di ricostituzione del Consiglio Generale, il numero dei membri di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo, anche tenendo conto dell'andamento dei processi aggregativi di cui al precedente articolo 4. L'assegnazione dei seggi disponibili viene effettuata in proporzione ai voti espressi nell'Assemblea dagli Associati effettivi aventi accesso diretto al Consiglio Generale.

La definizione di processi di aggregazione con diritto alla partecipazione al Consiglio Generale, realizzata in corso di mandato, comporta per il biennio di riferimento un automatico accrescimento del numero dei componenti di cui al secondo comma, lettera a), del presente articolo, con il limite di un seggio per ogni progetto.

I 20 rappresentanti generali di cui al secondo comma, lettera b), del presente articolo devono assicurare la presenza adeguata ed equilibrata in Consiglio Generale di quelle espressioni della base associativa non riconducibili ad una specifica sede di rappresentanza formalizzata. A tal fine, l'Assemblea, con la stessa delibera di cui al quarto comma del presente articolo provvede alla ripartizione degli stessi tra le medie e grandi imprese, le imprese multinazionali estere e le imprese a rete che hanno sottoscritto con Confindustria specifiche convenzioni a livello nazionale.

Tutti gli Associati effettivi fanno pervenire al Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi le proprie proposte di candidatura per la formazione delle liste dei rappresentanti generali da

sottoporre al voto dell'Assemblea di ogni anno dispari. Spetta al Comitato di indirizzo etico e dei valori associativi procedere alla verifica e all'eventuale selezione delle indicazioni pervenute. Per il numero dei candidati e le modalità di voto trovano applicazione le norme di cui al regolamento di attuazione del presente statuto.

All'interno dei rappresentanti della Piccola Industria e dei Giovani Imprenditori di cui al secondo comma, lettera c), del presente articolo un seggio è riservato al Past President di tali organismi fino alla scadenza dei rispettivi Presidenti in carica.

Il Consiglio Generale dura in carica due anni e scade in occasione dell'Assemblea di maggio di ogni anno dispari; i componenti possono essere rieletti allo stesso titolo per un massimo di altri tre bienni consecutivi al primo. Si riunisce, di regola, ogni mese.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio Generale nonché su eleggibilità, decadenza e sostituzione dei componenti sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio Generale:

1. proporre all'Assemblea ogni quadriennio pari il Presidente e il relativo programma nonché ogni biennio pari i Vice Presidenti elettivi
2. elaborare le azioni strategiche di medio e lungo periodo
3. deliberare indirizzi organizzativi per assicurare l'ordinato svolgersi della vita associativa
4. definire regimi contributivi e regole speciali di appartenenza al sistema in presenza di condizioni organizzative eccezionali
5. approvare il bilancio preventivo
6. proporre all'Assemblea il bilancio consuntivo e la delibera contributiva
7. deliberare su materie di carattere patrimoniale e finanziario di straordinaria amministrazione, fatta salva la facoltà di delega al Presidente per tipologie di operazioni
8. approvare regolamenti e direttive di attuazione del presente statuto
9. accogliere le domande di adesione
10. deliberare le sanzioni per mancata osservanza dei doveri di appartenenza al sistema confederale.

Articolo 10 - Consiglio Direttivo

Il Presidente di Confindustria, all'inizio ovvero nel corso del proprio mandato, può costituire un Consiglio Direttivo formato dai componenti del Consiglio di Presidenza, nonché da tutti i Past President.

Compongono inoltre il Consiglio Direttivo fino a 15 membri nominati dal Presidente confederale tra i rappresentanti di imprese aderenti al sistema associativo, espressione significativa delle diverse realtà dimensionali ed articolazioni territoriali e merceologiche dello stesso.

Fanno parte del Consiglio Direttivo anche gli Special Advisor di cui al successivo articolo 11, qualora nominati dal Presidente.

Sono invitati permanenti alle riunioni del Consiglio Generale i componenti di cui al precedente comma che non ne facciano già parte ad altro titolo.

In caso di cessazione anticipata del mandato del Presidente, il Consiglio Direttivo decade contestualmente e viene ricostituito dal nuovo Presidente.

È altresì facoltà del Presidente invitare - in via permanente o alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno, fino ad un massimo di tre - anche soggetti esterni all'organizzazione confederale, di particolare rilevanza ed esperienza per il ruolo ricoperto nel sistema economico, produttivo e scientifico del Paese.

Spetta al Consiglio Direttivo l'elaborazione delle strategie di medio e lungo periodo e dei posizionamenti di Confindustria per le attività istituzionali di cui all'articolo 2 del presente statuto attraverso l'analisi dei contesti di riferimento, l'approfondimento di problematiche e priorità e l'ascolto dei bisogni e delle aspettative della base associativa.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente confederale lo ritenga necessario.

Trovano applicazione le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione previste per il Consiglio di Presidenza di cui al successivo articolo 11.

Ove nominato, il Presidente può invitare a partecipare il Vice Direttore Generale di Confindustria.

Articolo 11 - Consiglio di Presidenza

Fanno parte di diritto del Consiglio di Presidenza, oltre al Presidente di Confindustria, il Presidente della Piccola Industria, il Presidente dei Giovani Imprenditori ed il Presidente del Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale che sono Vice Presidenti di diritto.

Fanno altresì parte del Consiglio di Presidenza i Vice Presidenti, da un minimo di 6 fino a un massimo di 16, eletti ogni biennio pari dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale.

A tal fine, il Presidente, nella riunione del Consiglio Generale successiva a quella in cui viene designato o nella riunione che precede l'Assemblea ordinaria del primo anno pari successivo alla sua elezione, propone al Consiglio stesso i nomi dei Vice Presidenti insieme all'indicazione delle relative deleghe.

Nel caso in cui uno o più Vice Presidenti vengano a mancare per qualsiasi motivo nel corso del loro mandato o decadano per le cause previste nel regolamento di attuazione del presente statuto, il Presidente sottopone al Consiglio Generale la nomina dei loro sostituti.

Nel quadriennio in cui il Presidente del Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale, secondo il criterio di alternanza previsto dal settimo comma del successivo articolo 14, non sia espressione di una Rappresentanza regionale del Sud, spetta al Presidente confederale, nell'ambito della definizione della composizione del Consiglio di Presidenza, assicurare la presenza di almeno un Vice Presidente elettivo di tale area geografica, con delega a politiche strategiche per lo sviluppo del Mezzogiorno.

Al fine di realizzare la più ampia condivisione sul nominativo prescelto il Presidente confederale acquisisce indicazioni e proposte dai Presidenti delle componenti territoriali del Mezzogiorno.

Il Presidente di Confindustria ha altresì la facoltà di nominare fino a 5 Special Advisor, ai quali sono affidate specifiche deleghe tematiche. Gli Special Advisor partecipano ai lavori del Consiglio di Presidenza in qualità di invitati permanenti.

Sono ammessi inviti alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno. Restano esclusi ulteriori incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti e degli invitati permanenti di cui ai precedenti commi.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce, di regola, con cadenza quindicinale. Dura in carica due anni e scade in occasione dell'Assemblea di maggio di ogni biennio pari. I Vice Presidenti non possono durare in carica consecutivamente per più di otto anni.

Le norme di convocazione, costituzione, svolgimento, deliberazione e verbalizzazione delle riunioni del Consiglio di Presidenza sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Sono competenze distintive del Consiglio di Presidenza:

- a. proporre ed attuare le linee strategiche dell'azione di Confindustria
- b. coordinare le attività confederali
- c. redigere la proposta di bilancio preventivo, di bilancio consuntivo e della delibera contributiva per la successiva approvazione del Consiglio Generale
- d. nominare e revocare su proposta del Direttore Generale, l'eventuale Vice Direttore Generale e i Direttori di ciascuna Area di attività e del Centro Studi
- e. deliberare sull'articolazione delle Aree di attività della struttura di Confindustria
- f. nominare in enti esterni i rappresentanti di diretta espressione di Confindustria, anche su designazione di componenti del sistema.

Al fine di affiancare e coadiuvare i componenti del Consiglio di Presidenza, è facoltà dello stesso Consiglio costituire Gruppi Tecnici, in raccordo alle deleghe di cui al precedente comma 3, fino ad un massimo di quaranta componenti scelti tra rappresentanti di imprese associate al sistema, anche solo attraverso le Rappresentanze internazionali, secondo criteri di competenza e di adeguata rappresentanza dei diversi interessi del sistema associativo.

Attraverso i Gruppi Tecnici si esprime la partecipazione attiva ed il coinvolgimento diretto del sistema associativo nella definizione delle linee di conduzione strategica dell'organizzazione confederale. A tal fine, i lavori dei Gruppi Tecnici sono aperti alla più ampia condivisione e raccolta di contributi e posizioni.

Spetta al Vice Presidente con delega all'organizzazione assicurare la puntuale realizzazione degli obiettivi organizzativi di cui ai precedenti commi.

I Gruppi Tecnici sono presieduti da un componente del Consiglio di Presidenza o, su delega dello stesso Consiglio, da altre figure espressione del mondo associativo, di particolare esperienza sulle tematiche di riferimento di ciascun Gruppo Tecnico.

I Presidenti dei Gruppi Tecnici hanno la responsabilità di scegliere i componenti e di determinarne il numero fino al raggiungimento del limite massimo.

Ogni soggetto designante può indicare un solo candidato per ciascun Gruppo Tecnico. La stessa persona non può ricoprire il ruolo di componente in più di un Gruppo Tecnico.

Al fine di realizzare un più efficace svolgimento dei lavori e di garantire il più ampio coordinamento tra i livelli del sistema confederale, i componenti dei Gruppi Tecnici possono essere accompagnati alle riunioni da figure tecniche dell'Associazione di appartenenza.

È inoltre facoltà del Presidente di ciascun Gruppo Tecnico costituire un expert panel, fino ad un massimo di cinque componenti, scelti anche al di fuori del sistema associativo, con compiti di approfondimento su temi specifici e preparazione di position paper.

Non sono ammesse forme di partecipazione ulteriori rispetto a quelle previste nei precedenti commi.

L'assenza a tre riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica di componente di Gruppo Tecnico.

In caso di impossibilità sopravvenuta a partecipare o di decadenza di un componente, il Presidente del Gruppo Tecnico ha facoltà di individuare un sostituto tra coloro che sono stati esclusi in occasione della prima selezione ovvero richiedere al soggetto designante di proporre un nuovo nominativo.

Con l'obiettivo di assicurare la più coerente attuazione dello statuto confederale ed un puntuale monitoraggio dei comportamenti organizzativi di evoluzione del sistema associativo, il Vice Presidente con delega all'organizzazione costituisce, all'inizio di ogni biennio, uno specifico Comitato di coordinamento organizzativo, con un numero massimo di venti componenti, scelti tra rappresentanti di imprese con comprovata esperienza associativa e Direttori del sistema.

Articolo 12 – Presidente

Il Presidente di Confindustria è eletto, di norma nel mese di maggio di ogni quadriennio pari, dall'Assemblea su proposta del Consiglio Generale e dura in carica per un quadriennio senza possibilità di ulteriori rielezioni. A tal fine, la Commissione di designazione di cui al successivo articolo 13 rimane in carica per sei settimane dalla data del suo insediamento, termine massimo entro il quale il Consiglio Generale deve esprimere il voto per la designazione del nuovo Presidente.

Spetta alla Commissione effettuare la più ampia consultazione dei Presidenti degli Associati effettivi nonché degli altri componenti del Consiglio Generale, raccogliendo riservatamente ogni indicazione e proposta.

Nella prima settimana dal suo insediamento la Commissione può ricevere comunicazione di eventuali candidature, sostenute per iscritto da almeno il 15% dei voti rappresentati nell'Assemblea ed accompagnate dal curriculum vitae.

Il sostegno ad una candidatura da parte di un'Associazione del sistema deve essere comprovato da una delibera assunta all'interno del proprio Consiglio di Presidenza. Qualora tra gli organi dell'Associazione non dovesse figurare un formale Consiglio di Presidenza, la delibera dovrà essere adottata nell'ambito del Consiglio Generale. Ai fini della precisa identificazione della percentuale di supporto ottenuta dalle candidature di cui al precedente comma, sono ritenute valide e computabili esclusivamente le delibere assunte entro la data di conclusione della prima settimana dall'insediamento della Commissione, da parte degli organi di Associazioni in regola con il versamento dei contributi associativi.

Una volta ricevute le eventuali candidature, la Commissione, d'intesa con il Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi e con il Collegio speciale dei Probiviri, ne verifica il profilo personale, imprenditoriale, professionale e associativo, il possesso dei requisiti richiesti dal regolamento di attuazione del presente statuto per accedere alla massima carica confederale nonché la piena e conforme adesione all'impianto etico e valoriale del sistema associativo.

La stessa Commissione di designazione comunica agli interessati la conclusione degli accertamenti preliminari e, in caso di valutazione positiva, richiede formalmente la conferma di voler partecipare alle consultazioni e la predisposizione di linee programmatiche. Effettuato tale passaggio la Commissione comunica ai Presidenti delle organizzazioni confederate, con le modalità ritenute più opportune, le candidature ricevute.

Nelle successive cinque settimane la Commissione acquisisce le espressioni di consenso su nominativi indicati durante le consultazioni e sulle eventuali candidature formalizzate. Durante questa fase, le dichiarazioni formali di appoggio alla candidatura assunte con le modalità di cui al quarto comma del presente articolo potranno essere trasmesse direttamente alla Commissione di designazione.

Dopo aver effettuato le necessarie verifiche di cui al quarto comma del presente articolo, la Commissione provvederà, con identiche modalità, a comunicare ai Presidenti delle organizzazioni confederate, i candidati emersi in corso di consultazioni e alla diffusione delle loro linee programmatiche che saranno richieste agli stessi non appena rilevato dalla stessa Commissione un consenso ritenuto significativo.

Spetta alla Commissione di designazione chiedere l'intervento del Collegio speciale dei Probiviri confederali laddove ritenga necessaria una verifica del rispetto del Codice etico e dei valori associativi circa le modalità di svolgimento del confronto tra i candidati.

Al termine delle consultazioni, la Commissione di designazione individua uno o più nominativi invitandoli ad ufficializzare in via definitiva l'accettazione della candidatura e ad illustrare il proprio programma di fronte al Consiglio Generale, in occasione della riunione nella quale si procederà al voto di designazione.

Devono essere ammessi alla presentazione della propria candidatura, previa verifica di cui al quarto comma del presente articolo, anche coloro che dispongono di un consenso scritto, certificato dalla Commissione di designazione, pari ad almeno il 25% dei voti rappresentati nell'Assemblea, in regola con il versamento dei contributi associativi. Concorrono alla formazione del predetto consenso le dichiarazioni di sostegno supportate da delibere assunte dal Consiglio di Presidenza delle Associazioni entro la conclusione delle consultazioni. Qualora tra gli organi dell'Associazione non dovesse figurare un formale Consiglio di Presidenza, la delibera dovrà essere adottata nell'ambito del Consiglio Generale.

Le Associazioni non in regola con il versamento dei contributi associativi che hanno formalizzato il proprio sostegno ad una candidatura possono sanare la propria posizione entro la conclusione delle consultazioni. Spetta alla Commissione di designazione segnalare tali situazioni di irregolarità contributiva.

Nel caso in cui l'Assemblea deliberi a maggioranza semplice di respingere la proposta del Consiglio Generale, entro i 30 giorni successivi deve essere sorteggiata una nuova Commissione di designazione dalla stessa rosa di nominativi individuata all'inizio della procedura di rinnovo di cui al quarto comma 4 del successivo articolo 13.

Il Presidente ha a tutti gli effetti la rappresentanza legale di Confindustria di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti. Può conferire deleghe per il compimento di singoli atti nell'ambito dell'ordinaria amministrazione e provvede all'esecuzione delle deliberazioni degli organi, nonché alla vigilanza sull'andamento delle attività confederali.

In caso di motivata urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva.

In caso di impedimento prolungato, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano di età tra i Vice Presidenti elettivi o da altro Vice Presidente da lui indicato. Venendo a mancare il Presidente per qualsiasi motivo, l'Assemblea per la nuova elezione deve tenersi nei quattro mesi successivi e il Presidente eletto dura in carica fino al completamento del mandato residuo del predecessore.

Le cariche di Presidente e di Vice Presidente non sono cumulabili con alcuna altra carica del sistema confederale e di altri sistemi di rappresentanza.

Articolo 13 - Commissione di designazione

Spetta alla Commissione di designazione presiedere al corretto ed efficace svolgimento del processo organizzativo per l'elezione del Presidente, secondo le fasi, le modalità e i tempi previsti dal precedente articolo 12.

Alla Commissione di designazione sono attribuite funzioni proattive di selezione qualitativa delle candidature e di analisi e possibile sintesi delle indicazioni di preferenza, delle valutazioni programmatiche e delle aspettative di rappresentanza espresse nel corso delle consultazioni.

A tale fine, il Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi di cui al successivo articolo 15, in composizione allargata a tutti i Past President di Confindustria e dopo aver raccolto, senza particolari formalità di procedura, eventuali candidature provenienti dal sistema associativo, provvede, in tempo utile per i successivi adempimenti, alla individuazione di una rosa di nominativi, da un minimo di 6 ad un massimo di 9 e con esclusione dei Presidenti in carica degli Associati effettivi. Tali nominativi devono essere espressione particolarmente qualificata, per storia imprenditoriale ed associativa, di imprese aderenti agli Associati effettivi e in possesso dei requisiti personali, organizzativi e professionali previsti dal Codice etico e dei valori associativi.

Una volta definita nella sua composizione, la rosa di nomi di cui al precedente comma viene comunicata al Presidente, al quale spetta convocare tutti i nominativi inseriti nella rosa stessa per effettuare il sorteggio in Consiglio Generale per la determinazione dei 3 componenti della Commissione di designazione.

Al fine di garantire il migliore funzionamento di quest'ultima, viene anche sorteggiato un ulteriore nominativo per una eventuale sostituzione.

Possono essere inseriti nella rosa di cui al comma 3 del presente articolo componenti del Consiglio Generale che non siano anche membri del Consiglio di Presidenza. In caso di estrazione, il componente non può esprimere la propria preferenza in occasione del voto di designazione del nuovo Presidente.

La Commissione di designazione procede al proprio insediamento dopo otto settimane dal sorteggio. Durante questa finestra temporale, coloro che ambiscono a rivestire la carica di

Presidente di Confindustria possono svolgere ogni attività utile al conseguimento dell'appoggio alla propria candidatura. In particolare, solamente a valle del sorteggio, è loro riconosciuta la possibilità di illustrare le proprie linee programmatiche nell'ambito degli organi delle componenti associate e, fino alla data dell'insediamento della Commissione, anche effettuare iniziative di comunicazione presso gli organi di informazione. In merito a tali iniziative, gli interventi devono essere concentrati esclusivamente sui contenuti delle proprie linee programmatiche e non sono in alcun modo consentiti riferimenti alle linee programmatiche degli altri candidati. Pertanto, non è ammessa alcuna attività di natura elettorale in data antecedente all'estrazione dei nominativi della Commissione di designazione. Tutte le azioni poste in essere devono risultare coerenti ai più elevati standard etici richiamati dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria, con particolare riferimento al Codice di condotta. La vigilanza su tali passaggi e la verifica di eventuali comportamenti non conformi alla normativa confederale sono affidate al Collegio speciale dei Probiviri confederali.

Dal momento dell'insediamento della Commissione di designazione decorre il termine di sei settimane previsto dal precedente articolo 12 per arrivare al voto del Consiglio Generale per la designazione del nuovo Presidente.

La Commissione di designazione opera con ampia discrezionalità circa gli strumenti di acquisizione dei dati organizzativi necessari all'espletamento del proprio mandato.

La Segreteria tecnica è affidata al Direttore dell'Area Organizzativa di Confindustria.

Articolo 14 - Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale

Il Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale è composto dai Presidenti delle venti Rappresentanze regionali, con modalità paritetiche di partecipazione e di diritto di voto, con l'obiettivo di una valorizzazione funzionale delle politiche di coesione e sviluppo territoriale che garantisca un puntuale trasferimento delle tematiche di interesse dei singoli contesti al vertice politico di Confindustria, secondo l'asse Europa-Stato-Regioni attraverso il quale si sviluppa l'azione del sistema associativo.

In tale quadro, il Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale veicola in modo unitario nella *governance* di Confindustria le priorità strategiche delle diverse aree geografiche del Paese, valorizzando le istanze di specifico interesse ed integrandole nell'ambito delle politiche economiche e industriali nazionali attraverso una sintesi comune ed una azione collettiva e coordinata, capaci di superare rigide segmentazioni di natura geografica.

Spetta altresì al Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale la definizione di posizioni di sistema per il presidio delle materie di competenza regionale nonché l'elaborazione di proposte operative per la semplificazione delle autonomie territoriali e per l'implementazione delle politiche di coesione e sviluppo, con l'obiettivo di una più efficace gestione dei programmi di finanziamento.

Il Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale esprime un proprio Presidente che assume di diritto la carica di Vice Presidente di Confindustria.

A tal fine, il Presidente designato di Confindustria, prima del voto del Consiglio Generale di cui al terzo comma del precedente articolo 11, formula una propria proposta al Consiglio delle

Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale che deve ricevere il voto favorevole della maggioranza dei componenti del Consiglio.

Il Presidente del Consiglio delle Rappresentanze regionali dura in carica un biennio e può essere nuovamente proposto dal Presidente confederale in carica per un successivo mandato biennale, laddove non sia cessato da oltre un anno il proprio incarico di Presidente di Rappresentanza regionale.

La Presidenza del Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale è affidata, secondo un criterio di alternanza raccordato temporalmente con l'intero mandato del Presidente confederale, ad un Presidente di Rappresentanza regionale del Centro-Nord e ad uno di Rappresentanza regionale del Sud.

Al fine di garantire la più coerente attuazione di quanto previsto dal secondo e terzo comma del presente articolo, nonché adeguata visibilità organizzativa a tutte le Regioni, quando il Presidente del Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale è espressione delle Rappresentanze regionali del Sud viene nominato, con le stesse modalità di cui al precedente comma, un Vice Presidente in rappresentanza dell'area territoriale del Centro-Nord e viceversa.

All'interno del Consiglio è inoltre costituito il Comitato per le politiche di coesione territoriale, composto dagli 8 Presidenti delle Rappresentanze regionali del Sud e da 3 ulteriori componenti rispettivamente espressi dalle Rappresentanze regionali del Nord-Ovest, del Nord-Est e del Centro.

La Presidenza del Comitato, che deve essere sempre espressione di una delle Rappresentanze regionali del Sud, è affidata alternativamente al Presidente o al Vice Presidente del Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale quando siano rispettivamente espressione di una delle Rappresentanze regionali del Sud.

Il Consiglio ed il Comitato di cui al presente articolo si riuniscono senza formalità di procedura e si avvalgono della stessa Segreteria tecnica nominata, all'interno della struttura, dal Presidente del Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale, d'intesa con il Direttore Generale.

Articolo 15 - Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi

Il Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi costituisce la sede di verifica e di implementazione dell'indirizzo etico e valoriale dell'organizzazione confederale ed opera con caratteristiche di terzietà ed indipendenza rispetto agli altri organi confederali. È composto da 6 membri di comprovata autorevolezza e competenza e ad esso è affidata una funzione proattiva per la continua evoluzione e l'aggiornamento dei principi etici del sistema associativo.

Di norma, è ricostituito nel mese di maggio di ogni quadriennio dispari. A tal fine, il Presidente, il Consiglio Generale e i Probiviri, a rotazione al loro interno, provvedono alle rispettive 2 designazioni di competenza. Il Presidente ed il Consiglio Generale, nell'ambito delle nomine di loro competenza, hanno facoltà di designare ciascuno un solo componente esterno al sistema associativo, con l'obiettivo di assicurare al Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi un apporto di competenze di particolare rilievo.

L'incarico di componente del Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi è incompatibile con la carica di Presidente di una componente confederata.

Spetta al Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi la prospettazione agli organi direttivi di Confindustria di interventi statutari e regolamentari, anche di carattere sanzionatorio, a presidio della tenuta e del progressivo aggiustamento dei contenuti del Codice etico e dei valori associativi, anche in chiave di accompagnamento alle trasformazioni del sistema associativo e all'emersione di nuovi bisogni ed aspettative di rappresentanza etica e valoriale.

Esercita altresì i compiti ad esso attribuiti dai precedenti articoli 3, 12 e 13 del presente statuto. Nomina al suo interno, con alternanza annuale, un coordinatore scelto tra i componenti espressione del sistema associativo e si riunisce senza formalità di procedura.

La Segreteria tecnica è affidata al Direttore dell'Area Organizzativa di Confindustria.

Articolo 16 - Organi di controllo

Sono organi di controllo i Probiviri e i Revisori contabili.

I Probiviri sono 15 e i Revisori contabili sono 5, di cui 3 effettivi e 2 supplenti e devono essere iscritti nel Registro dei Revisori contabili. Sia i Probiviri che i Revisori contabili sono eletti dall'Assemblea di maggio di ogni quadriennio dispari e possono essere rieletti per un secondo quadriennio consecutivo. Entrambi sono invitati a partecipare alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Generale e si avvalgono di una propria Segreteria tecnica.

La carica di Probiviro e quella di Revisore contabile sono incompatibili con la carica di Presidente, Vice Presidente di una componente del sistema associativo e con le altre cariche di Confindustria. Le cariche di Probiviro e di Revisore contabile sono, inoltre, incompatibili con le analoghe cariche a livello associativo.

Le modalità di elezione e di funzionamento sono contenute nel regolamento di attuazione del presente statuto.

Spetta a 3 Probiviri, costituiti in collegio arbitrale secondo le modalità previste dal regolamento di attuazione del presente statuto, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte nel sistema associativo e che non si siano potute definire bonariamente. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. Sempre costituiti in collegio arbitrale, i Probiviri possono essere aditi per il riesame, in sede di appello, delle controversie decise dai Probiviri delle componenti del sistema.

Il deposito di ricorsi ai Probiviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena l'irricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, determinata annualmente dal Collegio di cui al successivo comma, secondo le modalità previste nel regolamento di attuazione del presente statuto. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso; in caso contrario verrà destinato al finanziamento di progetti speciali per la formazione e di borse di studio.

I 15 Probiviri designano, a rotazione, 5 Probiviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sul sistema associativo, nonché 2 Probiviri che vanno a comporre il Consiglio di indirizzo etico e valoriale.

Nell'anno della loro elezione, i 15 Probiviri provvedono alle predette nomine entro 30 giorni dall'Assemblea elettiva; negli altri anni entro 10 giorni dalla scadenza degli incarichi.

Su proposta del Collegio speciale di cui al comma 9 del presente articolo, i Probiviri confederali in composizione plenaria possono procedere, d'intesa con il Consiglio di indirizzo etico e dei

valori associativi, alla dichiarazione di cessazione di appartenenza al sistema confederale fino a dieci anni e della ineleggibilità, anche permanente, a cariche associative.

Le predette sanzioni possono essere adottate:

- in presenza delle circostanze di particolare gravità previste dal regolamento di attuazione per disporre il commissariamento di una Associazione confederata
- in risposta ad iniziative personali di comunicazione esterna, lesive dell'immagine organizzativa e di particolare pregiudizio per gli organi di Confindustria o di una componente confederata
- solo dopo due gradi di giudizio nel sistema, confermativi di un provvedimento di decadenza da una carica associativa oppure in presenza di un pronunciamento di primo grado non impugnato

Tutte le procedure davanti ai Probiviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

In presenza di gravi motivi e delle situazioni organizzative eccezionali esemplificate nel regolamento di attuazione del presente statuto che rendano non adeguata ogni altra misura organizzativa a presidio di quanto disposto dal precedente articolo 6 e dei doveri di appartenenza al sistema confederale, il Collegio speciale dei Probiviri può deliberare, su richiesta degli omologhi Collegi del sistema o su ricorso di un numero rilevante di imprese associate, il commissariamento di una Associazione confederata.

I Revisori contabili vigilano sull'andamento della gestione economica e finanziaria di Confindustria ed il loro Presidente – che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti – riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

Articolo 17 - Piccola Industria e Giovani Imprenditori

In coerenza con la composizione e le competenze degli organi di cui ai precedenti articoli 9 e 11 sono costituiti il Consiglio centrale ed il Consiglio di Presidenza per la Piccola Industria, sedi organizzative di tutela specifica degli interessi e dei valori delle imprese di minori dimensioni.

Il Consiglio centrale provvede all'elezione del proprio Presidente che è Vice Presidente di diritto di Confindustria, nonché alla designazione dei 16 componenti del Consiglio Generale di cui al precedente 9, secondo comma, lettera c), comprensivi del Past President ed avendo cura di assicurare una adeguata rappresentanza regionale.

Le attività della Piccola Industria con le relative modalità di *governance* ai diversi livelli, nonché la definizione della figura organizzativa di impresa di minori dimensioni sono disciplinate da un regolamento deliberato dal Consiglio centrale e approvato dal Consiglio Generale di Confindustria.

La Piccola Industria si esprime nel sistema associativo attraverso una propria organizzazione territoriale che elegge i Presidenti regionali di cui al precedente articolo 5.

L'organizzazione nazionale dei Giovani Imprenditori è articolata in un Consiglio nazionale ed un Consiglio centrale.

Il Consiglio nazionale provvede all'elezione del proprio Presidente che è Vice Presidente di diritto di Confindustria, nonché del Consiglio centrale al quale spetta la designazione dei 6

componenti del Consiglio Generale di cui al precedente 9, secondo comma, lettera c), comprensivi del Past President.

Le attività dei Giovani Imprenditori con le relative modalità di *governance* ai diversi livelli, nonché la definizione del limite di età per l'appartenenza alla specifica organizzazione sono disciplinate da un regolamento deliberato dal Consiglio nazionale ed approvato dal Consiglio Generale di Confindustria.

I Giovani Imprenditori si esprimono nel sistema associativo attraverso una propria organizzazione territoriale che elegge i Presidenti regionali di cui al precedente articolo 5.

TITOLO IV – FUNZIONAMENTO ORGANIZZATIVO INTERNO

Articolo 18 - Direttore Generale e aree di attività

Il Direttore Generale è nominato e revocato dal Consiglio di Presidenza di Confindustria, su proposta del Presidente.

Supporta il Presidente e i Vice Presidenti e ne attua l'orientamento strategico e politico, garantendo il corretto bilanciamento tra le competenze esclusivamente tecniche derivanti da tale incarico e le funzioni propriamente assegnate agli organi confederali.

Partecipa alle riunioni degli organi di Confindustria ai quali propone quanto ritiene necessario per la miglior attuazione di quanto previsto dal precedente articolo 2.

È responsabile del funzionamento della struttura interna e dirige tutte le attività confederali, assicurandone il coordinamento. Sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria e predispone il bilancio preventivo e consuntivo sotto la responsabilità del Presidente.

Può essere affiancato da un Vice Direttore Generale, nominato e revocato su sua proposta, dal Consiglio di Presidenza. Stabilisce e risolve il rapporto di lavoro con il personale, ad esclusione dell'eventuale Vice Direttore Generale e dei Direttori di ciascuna area di attività e del Centro Studi.

Propone al Consiglio di Presidenza, d'intesa con il Presidente, l'articolazione della struttura in Aree di attività. In tale quadro è assicurato un adeguato presidio di struttura per la sede di Bruxelles.

È istituito un Centro Studi al quale è affidata una competenza sistematica di indagine, analisi e ricerche su ogni tematica di interesse, a supporto di quanto previsto dal precedente articolo 2, nonché per assicurare a Confindustria una approfondita e anticipata capacità di conoscenza, interpretazione e previsione degli andamenti economici di medio e lungo termine.

Articolo 19 - Fondo comune

Il fondo comune di Confindustria è costituito da:

- a. contributi e quote di ammissione di cui al precedente articolo 7
- b. eventuali avanzi delle gestioni annuali

- c. investimenti mobiliari e immobiliari
- d. erogazioni e lasciti a favore di Confindustria ed eventuali devoluzioni di beni ad essa fatte a qualsiasi titolo.

Il Consiglio Generale stabilisce le direttive per le spese, gli investimenti di capitale e la gestione economica e finanziaria del fondo comune.

Durante la vita di Confindustria non possono essere distribuiti agli associati, neanche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 20 - Bilancio preventivo e consuntivo

Il bilancio preventivo e quello consuntivo, redatti per ciascun anno solare, sono costituiti da:

- a. stato patrimoniale
- b. conto economico
- c. rendiconto finanziario.

Il bilancio preventivo e la relativa relazione sono sottoposti all'approvazione del Consiglio Generale entro il mese di dicembre di ogni anno. Il bilancio preventivo è opportunamente articolato ai fini di rappresentare in modo trasparente le fonti di finanziamento e gli impieghi per aree di attività. Il bilancio consuntivo è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea insieme alla relazione del Consiglio Generale e a quella dei Revisori contabili.

Ai fini delle deliberazioni del Consiglio Generale, al bilancio consuntivo sono allegati: bilanci e relative relazioni delle società controllate, nonché una relazione del Consiglio di Presidenza che dia conto dell'andamento complessivo di Confindustria, delle società controllate e dell'attività di controllo esercitata sugli eventuali scostamenti rispetto al bilancio preventivo.

Il bilancio di Confindustria e quelli delle società da essa controllate sono corredati da relazioni sulla revisione contabile.

Il Consiglio Generale deve presentare il bilancio consuntivo ai Revisori contabili un mese prima della data fissata per l'Assemblea chiamata ad approvarlo.

Il bilancio consuntivo e le relative relazioni devono restare depositati in copia presso la Direzione Generale di Confindustria durante i 15 giorni che precedono l'Assemblea, affinché gli Associati effettivi possano ivi prenderne visione.

Articolo 21 - Modificazioni statutarie e scioglimento

Le modificazioni dello statuto sono deliberate dall'Assemblea col voto favorevole della maggioranza dei voti spettanti al complesso degli Associati effettivi.

È facoltà del Consiglio Generale sottoporre agli Associati effettivi, mediante referendum, singole modificazioni dello statuto, da approvare con la maggioranza di cui al comma precedente.

Alle Associazioni dissenzienti è consentito il diritto di recesso, da notificare con lettera raccomandata entro 30 giorni dall'avvenuta comunicazione delle modificazioni statutarie. In ogni caso, l'obbligo contributivo permane fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

Lo scioglimento di Confindustria è deliberato dall'Assemblea col voto favorevole di almeno 3/4 del totale dei voti spettanti al complesso degli Associati effettivi.

La stessa Assemblea nomina un Collegio di liquidatori, composto di non meno di 3 membri, ne determina i poteri e stabilisce altresì la destinazione delle eventuali attività patrimoniali residue che possono essere devolute solo ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto dalla legge.

NORME TRANSITORIE

1. Nella logica di raggiungere l'indispensabile obiettivo di razionalizzazione ed efficientamento del sistema associativo, il Comitato di coordinamento organizzativo di cui all'articolo 11, ultimo comma, del presente statuto, su proposta del Vice Presidente con delega ai temi organizzativi, stabilisce dei criteri numerici che consentano di individuare le Associazioni confederate caratterizzate da una struttura dimensionale tale da considerare altamente raccomandabile la conclusione di processi di aggregazione o federabilità.
2. Il medesimo Comitato determina le misure più idonee a promuovere l'avvio ed il completamento dei processi organizzativi di cui alla precedente disposizione. Allo stesso tempo, elabora una serie di parametri finalizzata a consentire la definizione di eventuali deroghe.
3. Entro sei mesi dall'approvazione delle presenti norme transitorie, la Divisione Rapporti Associativi (Area Organizzativa) di Confindustria definisce e condivide con le Associazioni del sistema un unico schema-tipo di protocollo organizzativo funzionale allo sviluppo e alla conclusione dei processi aggregativi, in linea con quanto previsto all'articolo 4, comma 10, dello statuto confederale.
4. Le modifiche di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) ed e), del presente statuto trovano applicazione a partire dalla ricostituzione del Consiglio Generale per il mandato 2027-2029.
5. Le modifiche di cui all'articolo 11 del presente statuto, con esclusivo riferimento alla parte che disciplina la composizione ed il funzionamento dei Gruppi Tecnici, entrano in vigore dalla procedura di ricostituzione dei Gruppi Tecnici per il biennio 2028-2030.



REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Approvato dall'Assemblea straordinaria 19 giugno 2014

Modificato dal Consiglio Generale del 17 dicembre 2015

Modificato dall'Assemblea del 13 dicembre 2018

Aggiornato con il Referendum del 26 giugno 2020

Modificato dall'Assemblea del 30 maggio 2023

Modificato dall'Assemblea del 21 maggio 2026

INDICE

CAPITOLO I – DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. Adesione a Confindustria: avvio, perfezionamento e conclusione	32
2. Durata e contenuti	32
3. Cessazione	34

CAPITOLO II – ASSEMBLEA, CONSIGLIO GENERALE, CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Convocazione delle riunioni: modalità, tempi e contenuti	35
2. Costituzione e svolgimento delle riunioni	35
3. Deliberazioni e verbalizzazioni	36

CAPITOLO III – DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

1. Requisiti di accesso	38
2. Decadenza	39
3. Meccanismi organizzativi qualificanti	39

CAPITOLO IV – DELLE ELEZIONI

1. Rinnovo della Presidenza confederale	40
2. Formazioni delle liste	40
3. Espressione di voto in Assemblea.	41
4. Referendum per modifiche statutarie	42

CAPITOLO V – DEI PROBIVIRI E DEI REVISORI CONTABILI

1. Ricorsi e costituzione dei collegi arbitrali	42
2. Istruttoria e decisione	43
3. Collegio speciale	43
4. Attribuzioni dei Revisori contabili e della Società di revisione	44

CAPITOLO VI – PRESENZA DI CONFIDUSTRIA ALL'ESTERO, STRUTTURA DI COORDINAMENTO INTERNAZIONALE E GRUPPI TECNICI

All. 1 – Delibera su cariche associative ed incarichi politici	46
--	----

CAPITOLO I - DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1. Adesione a Confindustria: avvio, perfezionamento e conclusione

- Presentazione di una domanda a Confindustria, senza particolari formalità, sottoscritta dal legale rappresentante e accompagnata dai necessari dati anagrafico-funzionali per valutare l'organizzazione associativa nonché i contenuti e le modalità delle attività di rappresentanza e di servizio.
- Analisi preventiva, di contenuto tecnico, da parte dell'Area organizzativa per accertare la coerenza dell'associazione richiedente con il perimetro del sistema associativo di cui all'articolo 3 dello statuto, nonché con le altre disposizioni di cui al titolo II.
- Richiesta di parere, con interpello di tutti gli Associati effettivi da parte dell'Area organizzativa, con allegata la motivazione della verifica positiva circa gli elementi organizzativi di cui ai due precedenti alinea.
- Intervento del Comitato di indirizzo etico e dei valori associativi:
 - in caso di valutazioni negative espresse dal sistema associativo, con successiva proposta al Consiglio Generale (di seguito abbreviato CG) di accoglimento o di rigetto della domanda;
 - in caso di domande dal cui accoglimento derivi un allargamento del perimetro associativo, con parere obbligatorio e vincolante per il CG.
- Delibera di accoglimento del CG, su proposta del Vice Presidente con delega all'organizzazione, adottata solo per le domande incidenti sul perimetro associativo con la maggioranza qualificata di cui all'articolo 3 dello statuto.
- Impugnazione della delibera di accoglimento davanti ai Proviviri, con effetto non sospensivo, ammessa – nel termine perentorio di 10 giorni decorrente dalla comunicazione al sistema associativo – solo per gli Associati effettivi che si siano in precedenza espressi negativamente.
- Per gli Associati aggregati percorso semplificato: istruttoria tecnica, interpello informativo del sistema, delibera del CG.
- Il riconoscimento di Rappresentanza internazionale di cui all'articolo 5 comma 16 dello statuto viene deliberato dal CG previo parere favorevole del Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi.

2. Durata e contenuti

- Dalla data della delibera di accoglimento della domanda fino al 31 dicembre del secondo anno successivo, con rinnovo tacito di biennio in biennio.
- Diritti:
 - partecipazione alla vita associativa ed intervento nell'Assemblea (di seguito abbreviata A), elettorato attivo e passivo, purché in regola con tutti gli obblighi di sistema

- rappresentanza, tutela, assistenza, consulenza e informativa nell'ambito della *vision* e della *mission* confederale e con i contenuti operativi di cui, rispettivamente, agli articoli 1 e 2 dello statuto
- attestazione dell'appartenenza al sistema associativo
- per le Rappresentanze internazionali e gli Associati aggregati: nessun diritto di elettorato attivo e passivo, partecipazione ed intervento solo in A, nessuna rappresentanza, tutela e assistenza dirette.
- Doveri:
 - rispetto della normativa confederale, delle delibere degli organi confederali e dei meccanismi organizzativi informativo-documentali richiesti per l'appartenenza al sistema
 - versamento contributi associativi nelle modalità e nei tempi previsti dalla delibera contributiva annuale
 - non adesione ad organizzazioni concorrenti
 - sottoposizione preventiva a Confindustria delle modifiche statutarie per ottenere il necessario parere di conformità
 - per le Rappresentanze internazionali: azioni specifiche di promozione, collaborazione ed informazione, sotto il coordinamento di Confindustria e destinate agli Associati effettivi.
- Utilizzo dei marchi confederali e degli altri segni distintivi del sistema confederale, inderogabilmente secondo le modalità di seguito indicate e sulla base di quanto previsto nel Brand book:
 - Concessi in licenza gratuita da Confindustria ai propri Associati effettivi e alle altre componenti del sistema associativo (così come definite all'articolo 5 dello statuto di Confindustria) per esplicitare l'appartenenza a Confindustria nel rispetto delle sue politiche di *brand*
 - per Associati effettivi, Rappresentanze regionali, di settore e internazionali, uso del marchio costituito dalla raffigurazione stilizzata dell'Aquila confederale con possibilità di inserire il marchio Confindustria nella propria denominazione; per Associati aggregati, uso del marchio costituito dalla raffigurazione stilizzata dell'Aquila confederale, accompagnato dalla dicitura "Associato aggregato di Confindustria"
 - i marchi confederali non possono essere depositati e/o registrati, in forma identica o anche modificata, come marchi o altri segni distintivi, da soli o accompagnati da altri elementi, da parte degli Associati effettivi e aggregati, né dalle altre componenti del sistema associativo e/o eventuali società con le quali questi abbiano un rapporto di collaborazione, salvo che non sia espressamente previsto dallo statuto o dal regolamento di attuazione dello statuto o regolamento unico del sistema, o salvo diversa esplicita preventiva autorizzazione scritta di Confindustria
 - il diritto di utilizzo dei marchi confederali e degli altri segni distintivi del sistema confederale è strettamente connesso alla sussistenza del rapporto associativo, nelle

modalità previste dalla normativa di sistema. Non sono in alcun modo ammesse forme di concessione a soggetti esterni.

- Sanzioni:
 - deliberate dal CG in relazione alla gravità dell'inadempimento
 - ricorribili, con effetto non sospensivo, ai Proviviri entro i dieci giorni successivi alla comunicazione della relativa delibera
 - determinate tra le seguenti tipologie:
 - censura
 - sospensione del rapporto associativo da 3 a 12 mesi, con persistenza degli obblighi contributivi, per comportamenti organizzativi non coerenti con quanto previsto dalle disposizioni di cui al titolo II dello statuto. In particolare, costituisce comportamento non coerente il mancato pagamento dei contributi associativi per due anni consecutivi
 - decadenza dagli organi confederali per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta, deliberata dal Collegio dei Proviviri delegato alle funzioni di vigilanza generale sul sistema associativo
 - espulsione per gravi e ripetute violazioni degli obblighi di sistema, con la maggioranza qualificata dei 4/5 dei presenti, corrispondenti ad almeno la metà dei componenti. In particolare, costituisce grave e ripetuta violazione degli obblighi di sistema il mancato pagamento dei contributi associativi per tre anni consecutivi.

3. Cessazione

- Per dimissioni, da rassegnare con lettera raccomandata entro il 30 giugno di ogni anno solare con effetto alla fine del biennio: obbligo contributivo fino al 31 dicembre dell'anno successivo.
- Per recesso unilaterale:
 - degli Associati in caso di loro voto contrario su modifiche statutarie di Confindustria
 - di Confindustria in presenza di cause oggettivamente ostative per il mantenimento del rapporto associativo.

In entrambi i casi: obbligo contributivo fino al 31 dicembre dell'anno in corso.

- Per scioglimento dell'Associato effettivo: obbligo contributivo fino alla data della delibera.
- Per espulsione: obbligo contributivo fino al dicembre dell'anno in corso.

CAPITOLO II – ASSEMBLEA, CONSIGLIO GENERALE, CONSIGLIO DI PRESIDENZA

1. Convocazione delle riunioni: modalità, tempi e contenuti

- Comunicazione del Presidente, senza formalità particolari, inviata per posta elettronica.
- Preavviso:
 - A: 20 giorni, ridotti a 10 in caso di urgenza; riduzione non ammessa per adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento
 - CG e Consiglio di Presidenza (di seguito abbreviato in CP): 5 giorni, ridotti a 3 in caso di urgenza.
- Indicazione di data, ora, luogo, argomenti da trattare e trasmissione, anche differita, della relativa documentazione.
- Richiesta di convocazione straordinaria al Presidente:
 - A: su richiesta del CG o almeno un 1/5 dei totale dei voti esercitabili
 - CG: su richiesta del CP o almeno 1/4 dei componenti del CG
 - CP: su richiesta di 1/3 dei suoi componenti.
- Autoconvocazione: dopo 15 giorni di inerzia del Presidente; medesime frazioni di cui al precedente alinea; sottoscrizione autografa di ciascun delegato in A e di ciascun componente di CG e CP.
- Integrazioni all'ordine del giorno possibili solo per CG e CP, disposte dal Presidente entro le 24 ore precedenti la riunione.
- Richiesta di integrazione dell'ordine del giorno in apertura dei lavori: ammessa se appoggiata da almeno:
 - la metà dei voti presenti esercitabili in A
 - la metà dei componenti presenti del CG e del CP.
- Predisposizione di un calendario annuale delle riunioni per CG e CP.

2. Costituzione e svolgimento delle riunioni

- **Quorum costitutivi:**
 - A: metà più uno del totale dei voti esercitabili; trascorsa un'ora, almeno 1/3 del totale dei voti esercitabili con esclusione degli adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento
 - CG: almeno 2/5 dei componenti
 - CP: almeno la metà dei componenti
 - frazioni decimali arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori

- si computano nel quorum richiesto per CG e CP i componenti collegati in video e audio conferenza.
- **Presidenza:** Presidente confederale; in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Presidente più anziano di età.
- **Segreteria:**
 - CG e CP: segretario nominato ad inizio mandato all'interno della struttura confederale
 - per A: stesso segretario del CG o un notaio solo in caso di modifiche statutarie.
- **Adempimenti preliminari:** verifica del quorum costitutivo, comunicazione variazioni nella composizione del CG, approvazione nel CG del verbale della seduta precedente, nomina di due scrutatori in caso di votazioni a scrutinio segreto, relazione introduttiva del Presidente.
- **Deleghe:** massimo una in A, presenza non delegabile nel CG e nel CP.
- **Invitati in CG e CP:** nessun invito permanente, possibili inviti *una tantum* per contributi specifici sui temi all'ordine del giorno.
- **Interventi nel dibattito:** in base all'ordine di prenotazione alla segreteria; durata massima: 5 minuti in A e 3 minuti nel CG.
- **Possibilità di inversione dei punti all'ordine del giorno:** proposta dal Presidente e approvata a maggioranza dei voti presenti in A o dei componenti presenti in CG e CP.

3. Deliberazioni e verbalizzazioni

- **Quorum deliberativi:**
 - in A: maggioranza semplice con il voto favorevole della metà più uno dei voti presenti esercitabili, senza tenere conto di astenuti e schede bianche; maggioranza qualificata per modifiche statutarie e scioglimento secondo quanto previsto dall'articolo 21 dello statuto. In previsione dello svolgimento dell'Assemblea, nella logica di assicurare l'espressione del voto, Confindustria segnala agli Associati eventuali situazioni di irregolarità contributiva
 - in CG e CP: maggioranza semplice con il voto favorevole della metà più uno dei componenti presenti; in CP si tiene conto di astenuti e schede bianche; maggioranza qualificata in CG nei casi previsti dallo statuto
 - schede nulle: sono sempre computate per raggiungere la maggioranza richiesta
 - calcolo: in caso di numero dispari dei voti in A o dei componenti presenti del CG e del CP il totale si divide per due e si arrotonda all'unità superiore; in caso di numero pari si divide per due e si aggiunge un'unità.
- **Votazioni:**
 - diritto di voto in A solo per gli Associati effettivi in regola con il versamento dei contributi riferiti all'anno precedente, nei confronti di Confindustria e per le

Associazioni di territorio anche delle rispettive Rappresentanze regionali di appartenenza

- diritto ad un solo voto nel CG in caso di partecipazione a più titoli
- i componenti di CG e CP presenti in video e audio conferenza partecipano solo a votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto
- scrutinio segreto inderogabile per le votazioni concernenti persone; può essere richiesto per altre deliberazioni da almeno 1/5 dei voti presenti in A o dei componenti di CG e CP
- astensioni dalla votazione a scrutinio segreto: non ritiro della scheda o non immissione nell'urna del delegato in A o del componente in CG e CP
- schede bianche equiparate alle astensioni di cui al precedente alinea
- possibile, su autorizzazione del Presidente, esprimere il voto segreto prima dell'apertura della votazione per chi deve lasciare la riunione
- ripetizione della votazione a scrutinio segreto per almeno altre due volte in caso di parità; valore di rigetto in caso di parità alla quarta votazione
- ballottaggio in caso di parità di preferenze per accedere all'unico o ultimo seggio disponibile da ripetersi fino ad un massimo di due volte, previa verifica del quorum; in assenza di quorum, rinvio della votazione con convocazione d'urgenza; seggio vacante in caso di persistenza della parità anche a seguito dell'espletamento della procedura di ballottaggio
- nomi degli eletti comunicati dal Presidente in ordine alfabetico
- in A frazionamento dei voti esercitabili in più schede a garanzia della segretezza
- per lo scrutinio palese: modalità per alzata di mano, con calcolo dei voti nella sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti; valore doppio del voto del Presidente in caso di parità; possibilità di ripetizione della votazione in caso di mancata corrispondenza tra numero dei presenti, dei votanti e degli astenuti
- in A per modifiche statutarie e scioglimento: modalità per appello nominale con chiamata in ordine alfabetico ed espressione del voto a voce oppure voto palese su supporto cartaceo, senza frazionamento dei voti esercitabili.

• **Verbalizzazioni:**

- per A: verbale puntuale e completo, redatto dal segretario, sottoscritto dal Presidente e inviato per posta elettronica a tutti i Presidenti degli Associati effettivi, anche assenti; possibilità di richiedere rettifiche entro 10 giorni dall'inoltro; approvazione per silenzio-assenso; deposito in archivio di Confindustria; possibilità di richiedere estratti
- per CG: verbale dettagliato, redatto dal segretario ed inviato per posta elettronica a tutti i componenti, anche assenti; possibilità di richiedere rettifiche entro 7 giorni dall'inoltro; approvazione per alzata di mano nella seduta successiva; consultazione sempre ammessa per i componenti in carica nel mandato cui si riferisce la richiesta di accesso; possibilità di richiedere estratti; raccolta in volume unico e con indice

- analitico al termine di ogni mandato, inviata a tutti i componenti e depositata in archivio di Confindustria
- per CP: resoconto sintetico, redatto dal segretario ed inviato per posta elettronica a tutti i componenti, anche assenti; possibilità di richiedere rettifiche entro 3 giorni dall'inoltro; approvazione per silenzio-assenso; raccolta in volume unico e con indice analitico al termine di ogni mandato, depositata in archivio di Confindustria
 - elementi necessari:
 - per le votazioni palesi: numero totale di votanti, astenuti, voti favorevoli e voti contrari
 - per le votazioni a scrutinio segreto: numero totale di presenti, voti espressi (distinti in schede nulle e schede valide), astenuti (distinti in schede bianche e numero di coloro che non hanno partecipato alla votazione), voti favorevoli, voti contrari, preferenze riportate.
 - Laddove necessario si applicano le disposizioni relative al CP per il funzionamento del Consiglio delle Rappresentanze regionali e per le politiche di coesione territoriale.

CAPITOLO III – DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

1. Requisiti di accesso

- **Rappresentanza di impresa con posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante:** titolare o legale rappresentante, Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato, Amministratore unico, socio con quota di maggioranza, procuratore, Direttore Generale, Consigliere delegato e dirigente formalmente delegato alla rappresentanza dell'impresa.

Il possesso del requisito della rappresentanza di impresa con posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante è verificato sulla base delle risultanze del Registro imprese di Confindustria e della visura camerale.

- **Completo inquadramento:** iscrizione a tutte le componenti del sistema associativo competenti all'adesione dell'impresa rappresentata. Tale requisito deve sussistere al momento della candidatura e certificato dal parere del Collegio speciale dei Probiviri. Eventuali perdite sopravvenute del predetto requisito richiedono una soluzione entro i successivi dieci giorni dalla formale contestazione della situazione. Requisito non richiesto per Probiviri e Revisori.

Nel caso in cui ricopra l'incarico di Presidente, Vice Presidente, Amministratore Delegato, socio con quota di maggioranza, Direttore Generale, Consigliere delegato in una azienda capogruppo, il candidato è tenuto a realizzare il completo inquadramento con le società del Gruppo nelle quali è espressa una partecipazione al capitale sociale pari ad almeno il 51%.

Il completo inquadramento viene definito con l'iscrizione delle unità locali che constano di almeno un dipendente. Sono esclusi dal computo:

- Uffici commerciali, negozi e showroom
- Uffici connessi ad attività stagionali
- **Assenza di cause ostative:**
 - situazioni giudiziarie, personali e professionali, rilevanti ai fini del rispetto dei contenuti del Codice etico e dei valori associativi
 - incompatibilità tra cariche associative e cariche o incarichi di contenuto politico, nei casi previsti dalla delibera 12 marzo 2003, parte integrante del presente regolamento
 - copertura di un incarico associativo nell'ambito di organizzazioni concorrenti.
- **Accertamento:** parere obbligatorio e vincolante sul profilo personale e professionale dei candidati rilasciato dal Collegio dei Probiviri delegato alle funzioni di vigilanza generale sul sistema associativo, d'intesa, solo per l'elezione del Presidente, con il Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi.
- **Presidenza confederale:** ai fini della candidabilità alla carica di Presidente di Confindustria, è condizione necessaria che il candidato soddisfi almeno uno dei seguenti requisiti ulteriori:
 - Copertura dell'incarico di Presidente per almeno un mandato completo all'interno di uno degli Associati effettivi di Confindustria, di cui all'articolo 4, comma 3, dello statuto confederale
 - Copertura dell'incarico di componente del Consiglio Generale di Confindustria, a qualsiasi titolo, per almeno un mandato

2. Decadenza

- **Perdita definitiva di uno o più dei requisiti di accesso** di cui al precedente punto 1: in caso di mancate dimissioni, dichiarazione di decadenza pronunciata dal Collegio speciale dei Probiviri delegato alle funzioni di vigilanza generale sul sistema associativo.
- **Per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza** nella carica ricoperta: deliberata dal Collegio di cui al precedente alinea in situazioni di contrasto con i principi organizzativi di riferimento generale e di violazione dei valori organizzativi.
- **Per oggettivo impedimento**, di qualsiasi natura, a svolgere le funzioni protratto per sei mesi consecutivi
- **Per assenze:** effetto automatico, comunicato dal segretario del CG a tutti i componenti di cui all'articolo 9 dello statuto, ad eccezione dei Past President, per mancata partecipazione a cinque riunioni consecutive con possibilità per l'istanza di provenienza di sostituire il rappresentante; per i Probiviri: decadenza comunicata dal segretario per mancata partecipazione a tre riunioni plenarie consecutive ovvero per mancata accettazione per più di tre volte consecutive della nomina in collegio arbitrale.

3. Meccanismi organizzativi qualificanti

- Gratuità generalizzata.

- Non rieleggibilità per almeno un mandato dei componenti dichiarati decaduti.
- Autosospensione come comportamento associativo virtuoso in situazioni di rischio per la tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema.
- Subentro del primo dei non eletti in caso di dimissioni o altre cause di cessazione.
- Le cariche ricoperte per un tempo superiore alla metà del mandato si intendono rivestite per l'intera durata del mandato stesso.

CAPITOLO IV – DELLE ELEZIONI

1. Rinnovo della Presidenza confederale

- Le autocandidature devono essere accompagnate da una nota di sintesi delle linee programmatiche e da un curriculum vitae dal quale emerga il profilo personale, imprenditoriale, professionale e associativo.
- Le linee programmatiche devono evidenziare, anche non in dettaglio, priorità e temi da perseguire e sviluppare nel corso del mandato nonché gli obiettivi strategici da realizzare.
- La Commissione di designazione definisce modalità e strumenti organizzativi per l'adeguata conoscenza delle linee programmatiche da parte del sistema associativo.
- A partire dalla data del suo insediamento, spetta alla Commissione di designazione assicurare il rispetto del Codice etico e dei valori associativi in ordine all'eventuale coinvolgimento di sedi improprie per il confronto tra i candidati.
- Comportamenti in contrasto con quanto previsto dal precedente alinea potranno determinare, su richiesta della Commissione di designazione, l'intervento del Collegio speciale dei Probiviri confederali e l'irrogazione di sanzioni, fino alla esclusione dalla competizione elettorale.
- Il programma dei candidati, che la Commissione di designazione deciderà di sottoporre al voto del Consiglio Generale, potrà essere integrato rispetto alle linee programmatiche presentate al momento dell'autocandidatura, garantendo sostanziale coerenza con la iniziale impostazione.

2. Formazione delle liste

- **Per l'elezione dei 20 rappresentanti generali in CG:**
 - entro il 15 febbraio dell'anno di ricostituzione del CG, delibera in A di ripartizione dei 20 seggi da ricoprire tra i due collegi elettorali per le categorie di cui all'articolo 9 dello statuto: collegio medie imprese e collegio grandi imprese, imprese a rete aderenti al sistema con convenzione a livello nazionale, imprese multinazionali estere

- entro la fine del mese di febbraio dell'anno di ricostituzione del CG, lettera del Presidente confederale a tutti i Presidenti degli Associati effettivi, inviata per posta elettronica, con invito a far pervenire, entro i successivi trenta giorni all'inoltro, le proprie proposte di candidatura per uno o entrambi i collegi di cui al precedente alinea
 - possibilità di presentazione congiunta di proposte di candidatura da parte di più Presidenti di Associati effettivi
 - trasmissione delle proposte di candidati al Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi per verifica della coerenza con gli obiettivi di rappresentanza delle imprese espressioni della base associativa non riconducibili ad una specifica sede associativa formalizzata
 - parere obbligatorio e vincolante sull'eleggibilità rilasciato dal Collegio dei Probiviri delegato alle funzioni di vigilanza generale sul sistema associativo
 - definizione delle due liste da parte del Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi, con un numero di candidati superiore rispetto agli eligendi. Laddove il numero di candidature risulti essere pari o inferiore rispetto agli eligendi, si procede con voto "a pacchetto" sull'intera lista
 - garanzia del riconoscimento di almeno un seggio a ciascuna delle categorie di cui all'articolo 9 dello statuto. Tale principio non trova applicazione in caso di assenza di candidature per la categoria interessata
 - comunicazione della composizione delle liste ai Presidenti degli Associati effettivi, in tempo utile per il voto in A, con anticipo di almeno 20 giorni.
- **Per l'elezione dei Probiviri e dei Revisori contabili**
 - Entro il 31 marzo dell'anno di rinnovo lettera del Presidente confederale a tutti i Presidenti degli Associati effettivi, inviata per posta elettronica, con invito a far pervenire, entro i successivi trenta giorni dall'inoltro, le proprie proposte di candidati, non più di due per ogni organo di controllo; le proposte possono riguardare uno o ambedue gli organi
 - possibilità di presentazione congiunta di proposte di candidatura da parte di più Presidenti di Associati effettivi
 - parere obbligatorio e vincolante sull'eleggibilità rilasciato dal Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi
 - definizione delle due liste, con un numero di candidati superiore di almeno due unità rispetto agli eligendi e comunicazione della composizione delle liste ai Presidenti degli Associati effettivi, in tempo utile per il voto in A, con anticipo di almeno 20 giorni.

3. Espressione di voto in Assemblea

- Voto a "pacchetto" sulle proposte del CG relative al Presidente, ai Vice Presidenti e al programma di attività.

- Indicazione sulla rispettiva scheda elettorale di un tetto massimo di preferenze, pari ai 2/3 dei seggi da ricoprire, per ciascuna delle due liste per la ricostituzione del CG.
- Predisposizione di schede di colore diverso per ogni lista di candidati.
- Nullità delle schede riportanti un numero di preferenze superiore a quelle ammesse.
- Per l'elezione dei Probiviri tetto massimo di 10 preferenze.
- Per l'elezione dei Revisori tetto massimo di 2 preferenze.

4. Referendum per modifiche statutarie

- Indetto dal Presidente, su proposta del CG.
- Indicazione del giorno, ora e luogo dello scrutinio e nomina di due scrutatori.
- Almeno 20 giorni tra la data di indizione e lo scrutinio.
- Relazione illustrativa sulle modifiche statutarie sottoposte a referendum e quesiti referendari formulati in modo chiaro e semplice per consentire l'espressione di voto attraverso risposte affermative o negative.
- Ciascuna Associazione dispone dello stesso numero di voti attribuiti in A.

CAPITOLO V – DEI PROBIVIRI E DEI REVISORI CONTABILI

1. Ricorsi e costituzione dei collegi arbitrali

- Presentazione del ricorso alla segreteria dei Probiviri confederali non oltre 90 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli; sintesi dei motivi e delle richieste di intervento.
- In caso di appello di decisione di primo grado, termine perentorio di 20 giorni dalla data di comunicazione della decisione.
- Indicazione del Probiviro di fiducia e del suo sostituto tra i Probiviri eletti in A che non appartengono al Collegio delegato alle funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sul sistema associativo (di seguito indicato come Collegio speciale) e che non siano stati nominati nel Consiglio di indirizzo etico e valoriale.
- Versamento obbligatorio, mediante bonifico bancario su conto corrente dedicato a progetti speciali, di un deposito cauzionale tra il 20% e il 50% dell'importo del contributo confederale minimo, secondo la misura deliberata all'inizio di ogni anno dal Collegio speciale. La copia della ricevuta di avvenuto bonifico deve essere depositata unitamente al ricorso.
- Notifica del ricorso da parte della segreteria alla controparte e richiesta di nomina del Probiviro di fiducia e del suo sostituto entro i 10 giorni successivi; rifiuto o immotivato ritardo costituiscono grave inadempienza agli obblighi associativi e comportano automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.

- Possibilità di rifiutare l'incarico solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal Codice di procedura civile; possibilità di ricsuzione nei casi e con le modalità previste dal Codice di procedura civile, con decisione del Collegio speciale.
- Istanza di ricsuzione con fini prettamente dilatori e per motivi infondati costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi e comporta automatica soccombenza nel giudizio arbitrale.
- Individuazione del Presidente del collegio da parte dei due Probiviri nominati dalle parti; in caso di dissenso, nomina richiesta al Presidente del Tribunale di Roma che provvederà alla scelta tra i restanti Probiviri eletti dall'A.
- Non oltre i 10 giorni successivi, formale costituzione del Collegio arbitrale e apertura della fase istruttoria.

2. Istruttoria e decisione

- Discrezionalità di procedura e di mezzi istruttori; possibilità di disporre audizioni personali ed esibizione di documenti.
- Entro 60 giorni dalla data di costituzione, prorogabili per ulteriori 30 giorni, decisione del collegio, anche a maggioranza e con facoltà di non sottoscrivere il lodo per il Proboviro dissenziente.
- Trascorso il termine massimo per la decisione, caducazione degli atti compiuti per superamento del termine da attivare su istanza della parte interessata.
- Comunicazione del lodo alle parti interessate entro 10 giorni dalla data della deliberazione.
- In caso di errori materiali o di calcolo, possibilità di correzione del lodo su istanza di parte o d'ufficio dallo stesso Collegio.

3. Collegio speciale

- Composto, a rotazione, da 5 Probiviri.
- Interviene su impulso degli organi confederali o dei Presidenti e dei Probiviri degli Associati effettivi.
- Costituiscono gravi motivi e situazioni organizzative eccezionali per disporre il commissariamento: prolungata non convocazione degli organi, mancato reiterato rispetto dello scrutinio segreto per l'elezione del vertice associativo, mancato rispetto della delibera sulla incompatibilità tra cariche associative ed incarichi politici, verbalizzazioni inesatte o infedeli, violazione degli impegni contenuti nel Codice etico e dei valori associativi, mancata osservanza dell'obbligo di devoluzione in via esclusiva delle controversie associative ai Probiviri, grave dissesto economico-patrimoniale, prolungata non approvazione dei bilanci, perdite significative di imprese associate.
- Agisce d'ufficio ovvero in via sostitutiva e/o surrogatoria in presenza di gravi motivi o di inerzia degli organi del sistema.
- Interpreta la normativa del sistema associativo.

- Si coordina con il Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi per le competenze previste dallo statuto.
- Dichiarata, previa audizione e contestazione degli addebiti, la decadenza dalle cariche per gravi motivi tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
- Vigila a presidio dei principi organizzativi generali.
- Fornisce profili di orientamento ai Probiviri del sistema per la risoluzione delle controversie ad essi sottoposte.
- Possibile impugnazione, con obbligo di versamento di deposito cauzionale, delle decisioni non oltre 20 giorni dalla data di comunicazione, con ricorso davanti ai restanti Probiviri, riuniti in Collegio di riesame che decide a maggioranza nei 30 giorni successivi alla data di ricezione del ricorso.
- Effetto non sospensivo del ricorso, salvo valutazione di grave ed irreparabile pregiudizio.

4. Attribuzioni dei Revisori contabili e della Società di revisione

- Ai Revisori contabili compete la vigilanza sull'andamento della gestione economico-finanziaria, la redazione di una relazione annuale all'Assemblea sul bilancio consuntivo e la possibilità di richiedere la convocazione del Consiglio Generale per tematiche connesse ai propri compiti.
- Alla Società di revisione compete, in base ad incarico di natura volontaria conferito ai sensi dell'articolo 20 dello statuto, l'espressione del giudizio professionale sul bilancio consuntivo.

CAPITOLO VI – PRESENZA DI CONFIDUSTRIA ALL'ESTERO, STRUTTURA DI COORDINAMENTO INTERNAZIONALE E GRUPPI TECNICI

- È possibile costituire sedi istituzionali di Confindustria all'estero mediante delibera del CG, su proposta del CP.
- La struttura di coordinamento internazionale di Confindustria assiste le imprese nelle attività di sviluppo dirette a sfruttare le opportunità a livello internazionale.
- È istituita con delibera del CP all'inizio di ogni mandato, è presieduta dal Vice Presidente con delega per l'internazionalizzazione e ha un budget dedicato.
- I Gruppi Tecnici sono costituiti con delibera del CP, anche in corso di mandato, in raccordo con i contenuti delle deleghe assegnate ai Vice Presidenti e tenendo conto dell'emergere di temi prioritari.
- Responsabilità della composizione, del coordinamento e delle attività attribuita al Vice Presidente nel cui ambito di competenza ricade l'area di interesse del Gruppo Tecnico.

- Il segretario del CP informa il sistema associativo della delibera di costituzione ed acquisisce dal Vice Presidente i criteri di formazione del Gruppo per proporre, attraverso adeguate modalità di consultazione del sistema associativo, le eccellenze di conoscenza sui singoli temi ed assicurare l'adeguata rappresentanza dei diversi interessi.
- Nessuna formalità per il funzionamento, fatta eccezione per la necessaria verbalizzazione delle riunioni con indicazione dei presenti e degli assenti.
- Le segreterie dei singoli Gruppi Tecnici sono tenute a comunicare preventivamente ai componenti il rischio di decadenza per assenze di cui all'articolo 11, comma 18, dello statuto confederale.
- Per coadiuvare la struttura di coordinamento internazionale devono essere istituiti:
 - un Gruppo Tecnico per l'Internazionalizzazione, con competenza in tema di export e investimenti italiani all'estero
 - un Gruppo Tecnico per gli investimenti e gli investitori esteri, con competenza sugli strumenti per attrarre gli investimenti e supportare le aziende multinazionali operanti nel Paese.
- Entrambi i Gruppi, la cui nomenclatura può essere oggetto di modifica, fanno capo al Vice Presidente con delega per l'internazionalizzazione che può affidare ad altri imprenditori il coordinamento delle rispettive attività.

DELIBERA SU CARICHE ASSOCIATIVE ED INCARICHI POLITICI

La Giunta, nell'esercizio del suo compito di formulare direttive generali sui comportamenti organizzativi

- analizzati i risultati di attuazione della propria delibera del settembre 1995, in materia di incompatibilità tra cariche associative ed incarichi politici
- considerato che sono tuttora attuali le ragioni di politica associativa che motivarono l'assunzione della predetta delibera, con riferimento particolare alla Carta dei valori associativi nel frattempo approvata dall'Assemblea
- ritenuto quindi opportuno rafforzare ed estendere le previsioni contenute nella richiamata delibera
- tenuto anche conto delle profonde trasformazioni intervenute negli ultimi anni nell'assetto politico-amministrativo del Paese che hanno trasferito alle autonomie locali numerose attribuzioni di interesse diretto delle imprese
- assunto che è interesse del Sistema rafforzare l'autonomia da ogni possibile ingerenza della politica

delibera quanto segue

1. I componenti di tutti gli organi direttivi del Sistema – individuati da ogni singolo statuto – sono impegnati a dimettersi dalla carica associativa ricoperta al momento della
 - nomina a componente del Governo nazionale, regionale e locale
 - formalizzazione della propria candidatura per ogni tipo di consultazione elettorale
 - assunzione di:
 - incarichi non elettivi di contenuto politico
 - posizioni direttive in una formazione politica.

I membri di diritto dei suddetti organi, nel caso in cui ricorrano tali situazioni, sono automaticamente sospesi per la durata dell'incarico politico.
2. In caso di mancata presentazione delle dimissioni, il Collegio dei Probiviri dell'organizzazione interessata deve dichiarare la decadenza dalla carica ricoperta, nel termine massimo di 30 giorni; trascorso tale termine, interviene d'ufficio il Collegio dei Probiviri confederali.
3. La presente delibera non si applica alle nomine in imprese pubbliche e a tutti gli incarichi assunti in istituzioni economiche, sociali e culturali su designazione di un ente pubblico. In tali casi gli imprenditori con cariche che venissero chiamati dal mondo politico a ricoprire incarichi, sono tenuti a chiedere agli organi direttivi della propria Associazione una valutazione vincolante di opportunità.
4. La presente delibera trova applicazione alle situazioni di incompatibilità che verranno a determinarsi dalla data della sua approvazione e sostituisce integralmente e ad ogni effetto organizzativo la precedente delibera del 7 settembre 1995

Approvata dalla Giunta confederale il 12 marzo 2003



CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI

Assemblea straordinaria 19 giugno 2014

INDICE

PREMESSA	49
CARTA DEI VALORI E DEI PRINCIPI.	50
CARTA DEGLI IMPEGNI DI CONFINDUSTRIA (NEI CONFRONTI DEGLI <i>STAKEHOLDER</i>)	52
CODICE DI CONDOTTA	54

CODICE ETICO E DEI VALORI ASSOCIATIVI DI CONFINDUSTRIA

PREMESSA

I mutamenti dello scenario economico, sociale e ambientale impongono un aggiornamento dell'impianto etico e valoriale di Confindustria in grado di orientare e supportare il sistema e le imprese aderenti nei necessari processi di evoluzione e sviluppo a livello globale.

Il quadro di riferimento per l'elaborazione del presente documento deriva da un confronto con le *best practice* a livello internazionale e nazionale, che ha tenuto in particolare considerazione gli standard e gli schemi metodologici di riferimento in essere e, soprattutto, in ottica prospettica.

Il Codice etico e dei valori associativi (il Codice) nasce, quindi, per aggiornare, integrare e rafforzare il sistema etico-valoriale di Confindustria e dotarla di una piattaforma strategica, volta a sollecitare un confronto con tutte le parti interessate e tesa a costruire una traiettoria di sviluppo coerente e sostenibile per l'intero sistema.

E' altresì cruciale riaffermare quanto il rigoroso rispetto degli strumenti di verifica e di garanzia della legalità sia imprescindibile patrimonio del sistema.

Il Codice costituisce l'insieme dei valori, dei principi e degli impegni che rappresentano il riferimento per tutto il sistema confederale, orientandone e guidandone l'attività coerentemente con la *vision* di Confindustria definita nello statuto:

"Confindustria partecipa al processo di sviluppo della società italiana contribuendo all'affermazione di un sistema imprenditoriale innovativo, internazionalizzato, sostenibile, capace di promuovere la crescita economica, sociale, civile e culturale del Paese".

In questo quadro, Confindustria rappresenta il punto di riferimento per le forze imprenditoriali del Paese, assicurando un senso di solida identità ai propri associati, garantendo un'efficace rappresentanza a tutti i livelli e in tutte le sedi ed erogando efficienti servizi specifici all'attività di impresa.

Nel suo operato Confindustria si ispira ai più elevati standard etici, coniugando rispetto e difesa del principio di legalità e piena assunzione di responsabilità nei confronti di tutte le parti interessate, secondo una prospettiva integrata e strategica.

Il Codice si compone dei seguenti tre elementi:

- Carta dei valori e dei principi
- Carta degli impegni (nei confronti degli *Stakeholder*)
- Codice di condotta

Il presente documento assume come perimetro di riferimento:

- il sistema confederale nel suo complesso
- le Associazioni di territorio e di settore, ai differenti livelli
- gli imprenditori associati
- gli imprenditori che rivestono incarichi associativi;
- gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni.

CARTA DEI VALORI E DEI PRINCIPI

La Carta dei valori e dei principi individua i cardini fondamentali in grado di definire gli standard etici del sistema e di fissare le coordinate comportamentali per tutte le sue componenti coerentemente con la *vision* confindustriale.

1. Rappresentanza

Confindustria rappresenta e promuove, in modo unitario, organico e strategico, gli interessi delle imprese a tutti i livelli, in una logica di rispetto e riconoscimento reciproco, pari dignità, valorizzazione e sintesi delle differenze. Confindustria deve essere il punto di riferimento imprescindibile, in ambito nazionale e internazionale, per la definizione di politiche industriali dirette a contribuire in maniera decisiva allo sviluppo economico, sociale, civile e culturale del Paese.

2. Identità associativa

Confindustria fonda la propria identità associativa sul libero mercato e sulla centralità della imprenditorialità e dell'impresa. Tre elementi che, attraverso corretti ed equilibrati meccanismi competitivi, garantiscono l'innovazione e la creazione diffusa di valore e determinano le premesse per il perseguimento del bene comune, in un quadro di saldi riferimenti etici e di rispetto e difesa della legalità.

3. Responsabilità

Fare impresa impone una tensione ideale e morale indispensabile per affrontare le sfide dello sviluppo e del mercato. In quest'ottica, la responsabilità per le decisioni assunte, per le attività intraprese e per gli impatti generati rappresenta uno degli elementi imprescindibili su cui incentrare la definizione e l'implementazione di politiche e azioni orientate alla sostenibilità, all'innovazione e alla competitività del Paese. Tale principio comprende anche la responsabilità di rispettare gli impegni verso i differenti *Stakeholder*.

4. Legalità e regole associative

Il principio di legalità e il rispetto delle regole sono il fondamento di tutto il sistema confederale. Confindustria assicura e promuove, al proprio interno e in tutte le comunità in cui opera, il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole, come base del patto di convivenza civile. Garantisce, inoltre, la tutela e la salvaguardia della propria funzionalità, reputazione, immagine e decoro.

5. Accountability

Confindustria considera essenziale, a ogni livello associativo, imprenditoriale e istituzionale, la necessità di rendere conto a tutti i portatori di interessi delle decisioni assunte, delle azioni intraprese e dei risultati raggiunti. Sostiene, promuove e sollecita, in ogni ambito, l'adozione di forme sistematiche e periodiche di *reporting*, anche attraverso soluzioni innovative di comunicazione e condivisione delle informazioni.

6. Etica e trasparenza

Confindustria è consapevole che dove non esistono etica e trasparenza non c'è possibilità di sviluppo per una sana attività economica e una libera e consapevole società civile. Confindustria orienta la propria azione, sia nei rapporti associativi, sia nei confronti degli *Stakeholder*, secondo comportamenti improntati all'etica e alla trasparenza, fondati su

integrità, correttezza, lealtà, equità, imparzialità, indipendenza e autonomia di giudizio, chiarezza delle posizioni assunte e dei meccanismi decisionali e attuativi adottati, e assenza di conflitti di interesse.

7. Sostenibilità, innovazione, competitività

La sostenibilità è la via per perseguire, in maniera integrata, obiettivi di ordine economico, sociale e ambientale. Confindustria ribadisce che una maggiore competitività del nostro Paese sui mercati internazionali dipende, in particolare, dalla forza creativa e innovativa delle imprese, in grado di coniugare crescita economica, coesione sociale nei territori e protezione del capitale naturale. Questo approccio, volto a un efficiente ed efficace utilizzo delle risorse, a un incremento della loro produttività e a una forte differenziazione sui mercati, consente di realizzare processi di creazione del valore sostenibili nel tempo, a vantaggio dell'intera collettività.

8. Relazioni con gli *Stakeholder*

Confindustria persegue e contribuisce alla realizzazione di avanzate politiche economico-sociali attraverso la definizione di processi partecipati e condivisi tra imprese, soggetti pubblici e società civile. Confindustria riconosce gli interessi degli *Stakeholder*, ne rispetta le attese e, mediante l'ascolto, il dialogo, il confronto, il coinvolgimento e la valorizzazione delle relazioni, s'impegna a sviluppare iniziative progettuali mirate, condivise e coerenti.

9. Sistema

Confindustria agisce come fulcro di un sistema di relazioni, collaborazioni e *networking* ad ogni livello, locale, nazionale e internazionale, finalizzato a realizzare la condivisione di risorse, lo scambio di competenze e di conoscenze, l'attivazione di sinergie e il raggiungimento di obiettivi e traguardi condivisi per lo sviluppo delle imprese e a beneficio del Paese.

CARTA DEGLI IMPEGNI DI CONFINDUSTRIA (NEI CONFRONTI DEGLI *STAKEHOLDER*)

La Carta degli impegni chiama Confindustria a una forte attenzione verso le prerogative degli *Stakeholder* e identifica un percorso di interazione, confronto e collaborazione con i differenti portatori di interessi.

Al contempo, chiede, per alcune categorie chiave (in primo luogo gli associati), atteggiamenti e orientamenti in linea con i valori, i principi e gli impegni di Confindustria.

1. Imprese (associate e non associate)

Le imprese sono, per definizione, il luogo dell'innovazione e il fattore trainante della ricchezza, non solo materiale, ma anche culturale e civile, di un Paese. Confindustria, come principale organizzazione rappresentativa delle imprese nazionali, ha, dunque, un ruolo cruciale.

Confindustria agisce e svolge la propria attività nell'interesse primario delle imprese associate. Inoltre, nella propria azione a supporto delle imprese, assicura pari dignità, ascolto e dialogo, trasparenza e coinvolgimento, apprezzamento, riconoscimento, rispetto e sintesi degli interessi.

2. Universo associativo

Confindustria persegue gli scopi istituzionali mediante la piena valorizzazione delle relazioni con le Associazioni di territorio e di settore e con gli altri soggetti che rientrano nel perimetro del sistema associativo. L'attività di Confindustria nei loro confronti si basa sui criteri di condivisione, cooperazione, vicinanza e trasparenza.

Al contempo, per garantire uniformità e coerenza di comportamenti e un'azione caratterizzata dai più elevati standard etici, Confindustria richiede agli associati comportamenti in linea con i propri valori e principi.

Tutti gli associati devono partecipare e contribuire alla vita associativa e operare nell'esclusivo interesse dell'organizzazione di appartenenza, rispettandone le direttive, evitando comportamenti che possano ledere l'unità, tutelandone il profilo, la funzionalità e il decoro, impegnandosi a rimettere il proprio mandato, o ad autosospendersi, in caso di situazioni di incompatibilità o di azioni lesive per il sistema nelle sue varie articolazioni.

3. Risorse umane

Proprio in ragione del fondamentale ruolo di Confindustria come agente di cambiamento nel Paese, il contributo delle sue risorse umane è essenziale.

Confindustria assicura ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi forma di discriminazione o di sfruttamento. Confindustria prevede, altresì, la formazione, lo sviluppo e la valorizzazione delle competenze e dei talenti dei propri dipendenti e collaboratori, favorendone, in questo modo, la crescita personale e professionale.

Infine, si attende dai propri associati comportamenti in linea con le politiche a favore della promozione del capitale umano qui delineate.

In parallelo, Confindustria richiede ai propri dipendenti e collaboratori un comportamento improntato a piena lealtà, correttezza, integrità, fedeltà, in coerenza con i doveri previsti dal loro ufficio.

4. Istituzioni ed Enti (nazionali e internazionali)

Il sistema confederale si rapporta, a differenti livelli e in relazione ai temi affrontati, con Enti e Istituzioni, nel rispetto dei reciproci e specifici ambiti di responsabilità, ruoli e prerogative.

Confindustria si propone come interlocutore rappresentativo, autorevole, costruttivo, affidabile, indipendente e autonomo, in grado di collaborare con le Istituzioni e gli Enti, in ambito locale, nazionale e internazionale, per la definizione di innovative politiche economiche e di sviluppo, nell'interesse delle imprese e delle diverse comunità coinvolte.

5. Parti sociali

Confindustria si propone come interlocutore fattivo, leale e affidabile delle parti sociali sui temi del lavoro e delle relazioni industriali, della competitività, dello sviluppo, a livello aziendale, territoriale, nazionale e internazionale.

Si tratta di interpretare e affrontare assieme, in modo costruttivo, i cambiamenti di scenario, che richiedono un approccio sistemico e responsabile, finalizzato ad una condivisione progettuale su sfide di cruciale rilevanza per le singole aziende, i territori, i settori produttivi e l'intero Paese.

6. Sistema Paese (economia, cultura, scienza, politica e società)

Il sistema delle imprese è fattore di sviluppo imprescindibile per il Sistema Paese nel suo complesso. Confindustria svolge, dunque, un ruolo centrale nella costruzione di percorsi comuni di sviluppo e crescita. Per questo, interagisce, collabora e condivide, nel pieno rispetto degli specifici ambiti di autonomia e influenza, obiettivi, risorse, competenze, esperienze, iniziative con il mondo dell'economia e della finanza, della cultura e della ricerca, della scienza e della tecnologia, della politica, dell'informazione e della società civile.

7. Comunità e territorio

In una logica di *corporate citizenship*, il ruolo delle imprese per lo sviluppo dei territori e delle comunità in cui sono inserite è cruciale. In parallelo, la crescita e la competitività delle imprese stesse dipendono dalla qualità dei sistemi territoriali locali.

Confindustria, nelle sue varie articolazioni, esercita un presidio attivo dei processi di dialogo e confronto con tutte le componenti delle comunità di riferimento e del territorio, al fine di costruire innovazioni di sistema che sappiano porre a sintesi le diverse istanze e gli interessi, per contribuire al bene comune attraverso modelli di sviluppo sostenibili.

8. Ambiente

Confindustria ritiene il capitale naturale, ossia le risorse ambientali e i servizi forniti dagli ecosistemi, *asset* fondamentale per un equilibrato sviluppo delle imprese e dei territori. L'eco-efficienza e la *green economy* sono fattori di successo e competitività nel confronto in atto sui mercati internazionali; le imprese, attraverso un'attenta e innovativa gestione, possono non solo ridurre i propri impatti, ma avere anche un effetto rigenerativo sull'ambiente.

Confindustria promuove, quindi, prassi manageriali avanzate, in modo da favorire prevenzione, riciclo e recupero delle risorse e una consapevole tutela e valorizzazione degli ecosistemi.

CODICE DI CONDOTTA

Il Codice etico e dei valori associativi, nelle sue diverse componenti, rappresenta il quadro di riferimento per la vita dell'intero sistema associativo.

Sottoscrivendo il Codice etico e dei valori associativi, le Associazioni di territorio e di settore, ai differenti livelli, gli imprenditori associati e i dipendenti ne rispettano e promuovono i valori, i principi e gli impegni verso i differenti *Stakeholder*.

Inoltre, le diverse Associazioni sono chiamate a recepire il codice Etico e dei valori associativi e ad adottare comportamenti conseguenti.

Il quadro etico-valoriale rappresentato dal Codice etico e dei valori associativi impone obblighi e requisiti coerenti ai seguenti attori del sistema:

- Imprenditori associati
- Imprenditori che rivestono incarichi associativi
- Imprenditori che rappresentano il Sistema in organismi esterni
- Dipendenti.

Imprenditori associati

Come componenti fondativi del sistema confederale, gli imprenditori associati devono comportarsi secondo i più elevati standard etici, in piena coerenza con i valori, i principi e gli impegni affermati nel Codice etico e dei valori associativi.

Pertanto, con riferimento all'attività d'impresa, si impegnano ad assicurare:

- in tutte le comunità in cui operano, il rispetto delle leggi, delle norme e delle regole, come base del patto di convivenza civile
- il proprio contributo allo sviluppo economico, sociale, civile e culturale del Paese, attraverso processi innovativi volti alla creazione diffusa di valore, alla promozione del bene comune e alla affermazione di modelli d'eccellenza
- ai propri dipendenti e collaboratori condizioni di lavoro eque, sicure, rispettose della dignità, delle pari opportunità e prive di qualsiasi forma di discriminazione o di sfruttamento, in grado di favorirne lo sviluppo umano e professionale
- in ogni contesto, comportamenti improntati all'etica e alla trasparenza, fondati su responsabilità, integrità, correttezza, lealtà, equità e libero mercato
- che, nei processi di *vendor rating*, vengano promossi criteri di ordine etico, sociale e ambientale
- nei rapporti con Enti, Istituzioni, partiti politici, mass media ed altri soggetti pubblici o privati, correttezza, indipendenza, integrità e rispetto dei reciproci e specifici ambiti di responsabilità, ruoli e prerogative
- nella gestione ambientale, prassi manageriali avanzate, orientate alla prevenzione, al riciclo e al recupero delle risorse e ad una consapevole tutela e valorizzazione degli ecosistemi.

Nella vita associativa, gli imprenditori si impegnano ad assicurare:

- una forte e attiva partecipazione, contribuendo al corretto e ordinato svolgimento della vita e delle attività del sistema, in piena integrità ed autonomia
- di operare nell'esclusivo interesse dell'Associazione, rispettandone le direttive, evitando comportamenti che possano ledere l'unità e tutelandone il profilo, la funzionalità e il

decoro. Ciò implica che si debba contribuire al dibattito associativo, garantendo una efficace risoluzione delle questioni all'interno del sistema confederale

- un comportamento responsabile ed equilibrato, evitando situazioni di conflitto di interesse e l'assunzione di incarichi, di natura politica o in associazioni esterne, che possano metterne in pericolo l'indipendenza, la correttezza, l'integrità e l'autonomia di giudizio, a danno, perciò, del sistema confederale. Inoltre, in una logica di piena trasparenza e correttezza, si impegnano a comunicare preventivamente alle Associazioni del sistema altre diverse adesioni ad organizzazioni non concorrenti
- una piena e tempestiva comunicazione di ogni condizione suscettibile di modificare i rapporti con gli altri imprenditori e/o con l'Associazione, chiedendone il necessario ed adeguato supporto.

Imprenditori che rivestono incarichi associativi

L'elezione è subordinata alla verifica della piena rispondenza dei candidati ad una rigorosa e sostanziale aderenza nei comportamenti personali, professionali ed associativi ai valori, ai principi e agli impegni contenuti nel Codice etico e dei valori associativi.

In questo quadro, laddove si svolga una competizione elettorale, essa diviene primo momento di riscontro della coerenza dei candidati rispetto ai più elevati standard etici, che caratterizzano l'intero sistema associativo.

I candidati si impegnano a fornire tutte le informazioni necessarie e richieste dagli organi competenti e nelle sedi deputate dell'organizzazione di appartenenza.

Oltre a quanto già indicato e previsto in precedenza, gli imprenditori che rivestono incarichi associativi si impegnano a:

- operare esclusivamente secondo un partecipe spirito di servizio, senza avvalersi della propria posizione per l'ottenimento di vantaggi diretti o indiretti. Tutte le cariche associative sono gratuite
- mantenere un comportamento ispirato ad autonomia, integrità, lealtà e responsabilità nei confronti del sistema, degli associati e delle Istituzioni, evitando di assumere incarichi, di natura politica o in associazioni esterne, che possano generare conflitti di interesse
- fare un uso riservato e limitato alle prerogative del proprio ruolo associativo, delle informazioni di cui vengono a conoscenza in virtù delle cariche ricoperte
- trattare gli associati secondo una logica di rispetto, riconoscimento e pari dignità, a prescindere da dimensioni e settori di appartenenza, puntando a valorizzare peculiarità e differenze
- mantenere, con le forze politiche, un comportamento ispirato ad autonomia ed indipendenza, fornendo, laddove opportuno, informazioni funzionali al pieno e corretto svolgimento dell'attività legislativa ed amministrativa
- coinvolgere gli organi preposti dell'organizzazione di appartenenza e, a seconda delle diverse istanze considerate, i differenti *Stakeholder*, mediante meccanismi decisionali e attuativi partecipati, fondati su ascolto, dialogo, confronto, coinvolgimento e valorizzazione delle relazioni con i portatori di interessi
- rimettere il proprio mandato, o autosospendersi, in caso di situazioni di incompatibilità o di azioni lesive per il sistema, nelle differenti articolazioni, e per la sua immagine.

Imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni

Vengono scelti tra gli associati, seguendo criteri di competenza, indipendenza e piena rispondenza nei comportamenti ai valori, ai principi e agli impegni contenuti nel Codice etico e dei valori associativi, su delibera degli organi competenti, secondo gli statuti.

Le singole Associazioni, di territorio o di settore, informano Confindustria in merito alle loro rappresentanze in Enti esterni.

Oltre a quanto già indicato e previsto in precedenza, gli imprenditori che rappresentano il sistema in organismi esterni si impegnano a:

- svolgere il loro mandato nell'interesse dell'Ente a cui sono stati designati e degli imprenditori associati, nel rispetto delle linee di indirizzo fornite dall'Associazione che rappresentano
- informare l'Associazione, in maniera costante, circa lo svolgimento del mandato
- assumere gli incarichi non con intenti remunerativi e, più in generale, a essere guidati, nelle proprie scelte e azioni, da spirito di servizio, così da non utilizzare in alcun modo la posizione acquisita per l'ottenimento di vantaggi personali, diretti o indiretti
- rimettere il proprio mandato ogni qualvolta si presentino cause di incompatibilità o impossibilità ad assicurare una partecipazione continuativa, o, comunque, su richiesta dell'Associazione
- comunicare tempestivamente e concordare con l'Associazione ogni ulteriore incarico derivante dall'Ente a cui si è stati designati.

Dipendenti

I dipendenti di Confindustria e di tutte le Associazioni del sistema, in qualità di componente operativa e direttiva dell'agire associativo, rivestono un ruolo fondamentale nella realizzazione degli obiettivi e degli impegni del sistema e nella tutela dell'immagine, della reputazione e degli standard etici di Confindustria.

I dipendenti, nello svolgimento delle loro mansioni, a prescindere dalla posizione, dalla natura del rapporto lavorativo o dall'inquadramento contrattuale, si impegnano a:

- comportarsi nel pieno rispetto dei valori e dei principi fondativi di Confindustria e degli impegni con gli *Stakeholder* affermati nel Codice etico e dei valori associativi
- comportarsi nel pieno rispetto del Codice di comportamento del Modello organizzativo ex D.Lgs. n.231/2001
- tenere nei confronti delle istituzioni, della pubblica amministrazione, delle forze politiche, nonché ogni altro operatore o ente nazionale ed internazionale comportamenti ispirati ad autonomia, correttezza e trasparenza, perseguendo la tutela dell'immagine del sistema e astenendosi da qualsiasi attività in potenziale conflitto di interesse con Confindustria o volta all'ottenimento di vantaggi personali
- improntare i rapporti con i partner economici, i fornitori, i collaboratori nonché con gli altri dipendenti del sistema alla massima trasparenza, meritocrazia e nel rispetto delle leggi e delle norme vigenti
- dare opportuna informazione ai propri superiori e agli organismi di vigilanza in merito a qualsiasi situazione che possa essere in conflitto, anche potenziale, con le disposizioni statutarie e con il Codice etico e dei valori associativi.

DIRETTIVA DI APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

La Giunta, nell'esercizio delle sue attribuzioni previste dall'art. 27, lett. g) dello statuto, allo specifico scopo di salvaguardare l'immagine dell'imprenditoria rappresentata,

considerato che

- l'Organizzazione imprenditoriale, quale componente attiva della società, intende contribuire alla crescita del Paese non solo in termini di produzione di ricchezza, ma anche, e soprattutto, in una dimensione di costante miglioramento qualitativo della vita collettiva, attraverso comportamenti propri dell'imprenditorialità nel contesto di una libera società in sviluppo
- detto contributo può realizzarsi solo con l'impegno e la partecipazione di tutte le componenti del sistema della rappresentanza e di tutti gli imprenditori facenti parte di esso

premesso, in coerenza a tali principi, che

- Confindustria si è dotata di un Codice etico, approvato dall'Assemblea straordinaria del 19 giugno 1991
- ogni componente è, quindi, tenuta ad adottare il Codice etico e ad ispirare ad esso i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative, impegnando alla sua osservanza tutti gli associati
- ogni componente è tenuta ad istituire il Collegio dei Probiviri con attribuzioni analoghe e raccordate a quelle dei Probiviri di Confindustria
- e, conseguentemente, in aderenza a tali impegni tutto il Sistema deve attuare e rispettare modelli di comportamento ispirati all'autonomia, integrità, eticità, sviluppando azioni coerenti
- ogni associato deve tener conto, in ogni suo comportamento professionale ed associativo, delle ricadute sull'intera imprenditoria rappresentata

approva la seguente Direttiva di applicazione

1. I Probiviri di Confindustria, in forza dell'art. 43, comma V, dello statuto, hanno il potere di disporre la decadenza delle cariche del Sistema confederale per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse.
2. I Probiviri debbono comunque disporre la decadenza dalla carica ricoperta e/o dall'incarico rivestito in caso di sentenza di condanna di secondo grado, confermativa di provvedimento di primo grado o di sentenza definitiva di condanna a seguito di procedimento speciale per comportamenti concretizzanti le ipotesi di reato di cui ad apposita specifica formulata da questa stessa Giunta, gravemente contrastanti con le caratteristiche di qualificazione del sistema della rappresentanza, in quanto
 - volti ad ostacolare il libero e corretto svolgersi dell'azione della Pubblica Amministrazione e dell'Autorità Giudiziaria
 - contrari all'ordinato svolgersi delle dinamiche economiche e della libera concorrenza nonché ai principi di tutela del patrimonio
 - consistenti nella costituzione e/o partecipazione ad organizzazioni di tipo malavitoso o aventi lo scopo di eversione dell'ordine democratico.
3. Per le ipotesi di reato predette, i Probiviri qualora acquisiscano, in qualunque modo, notizia dell'esercizio dell'azione penale da parte del Pubblico Ministero, tenendo conto di tutte le circostanze soggettive e/o oggettive, debbono effettuare una valutazione dei fatti, ai fini

della compatibilità di questi con la permanenza nella carica ricoperta e/o nell'incarico rivestito.

4. I Probiviri, in forza dell'art. 43, comma V, dello statuto, devono prendere in esame qualsiasi richiesta venga loro proposta da:
 - Presidente confederale
 - Consiglio direttivo
 - Giunta
 - Associazioni confederate che dispongano di almeno il 15% dei voti totali spettanti al complesso degli associati.
5. I Probiviri confederali sono legittimati ad intervenire in via surrogatoria qualora sia mancata l'iniziativa e/o la pronuncia dei Probiviri della componente interessata.
6. In ciascuno dei casi di reato di seguito elencati, i Probiviri debbono disporre la decadenza dalla carica ricoperta e/o dall'incarico rivestito ovvero dichiarare la non sussistenza dei presupposti per tale dichiarazione entro 90 giorni dalla data di ricevimento della notizia ovvero della richiesta.

I comportamenti richiesti sono dovuti e le procedure previste diventano operative a partire dalla data di approvazione della presente delibera.

* * *

Reati contro la Pubblica amministrazione e l'amministrazione della giustizia

- Peculato (*art. 314 c.p.*)
- Concussione (*art. 317 c.p.*)
- Corruzione
 - corruzione (*propria del pubblico ufficiale*), limitatamente all'ipotesi aggravata (*art. 319 bis c.p.*)
 - corruzione in atti giudiziari (*art. 319 ter c.p.*)
 - pena per il corruttore, limitatamente alla corruzione propria di pubblico ufficiale aggravata (*art. 321 c.p.*)
- Violazione dei sigilli commessa dal custode (*art. 349, II comma c.p.*)
- Calunnia, limitatamente alle fattispecie di cui ai commi II e III (*art. 368 c.p.*)
- Falsa informazione al Pubblico Ministero ed alla Polizia giudiziaria, falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione, frode processuale (*artt. 371 bis, 372, 373 e 374 c.p.*), limitatamente al caso di applicazione di circostanze aggravanti
- Patrocinio o consulenza infedele, limitatamente alla fattispecie di cui al comma III (*art. 380 c.p.*)
- Procurata evasione, limitatamente alla fattispecie di cui al comma II (*art. 386 c.p.*)

Reati contro l'ordine economico, la concorrenza, la proprietà ed il possesso

- A. DELITTI CONTRO L'INCOLUMITA' PUBBLICA
 - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro, limitatamente alla fattispecie di cui al comma II (*art. 437 c.p.*)
 - Adulterazione o contraffazione di sostanze alimentari (*art. 440 c.p.*)
- B. DELITTI CONTRO L'ECONOMIA PUBBLICA, L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO
 - Distruzione di materie prime o di prodotti agricoli o industriali ovvero di mezzi di produzione (*art. 499 c.p.*)

- Illecita concorrenza con minaccia o violenza, limitatamente alla fattispecie di cui al comma II (*art. 513 c.p.*)

C. DELITTI CONTRO IL PATRIMONIO

- Rapina (*art. 628 c.p.*)
- Estorsione (*at. 629 c.p.*)
- Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (*art. 630 c.p.*)
- Riciclaggio (*art. 648 bis c.p.*)
- Impiego di denaro, beni ed utilità di provenienza illecita (*art. 648 ter c.p.*)

D. REATI FALLIMENTARI PREVISTI E PUNITI DAL R.D. 267/1942

- Bancarotta fraudolenta (*artt. 216 e 223 c.p.*)

Reati di partecipazione, collaborazione, favoreggiamento di organizzazioni di tipo malavitoso o aventi lo scopo di eversione dell'ordine democratico

- Associazioni sovversive ad esclusione della fattispecie della semplice partecipazione di cui al comma III (*art. 270 c.p.*)
- Associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (*art. 279/bis c.p.*)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (*art. 280 c.p.*)
- Attentato contro la costituzione dello Stato (*art. 283 c.p.*)
- Insurrezione armata contro i poteri dello Stato (*art. 284 c.p.*)
- Devastazione, saccheggio e strage (*art. 285 c.p.*)
- Guerra civile (*art. 286 c.p.*)
- Usurpazione di potere politico o di comando militare (*art. 287 c.p.*)
- Arruolamento o armamenti non autorizzati a servizio di uno Stato (*art. 288 c.p.*)
- Attentato contro organi costituzionali e contro assemblee regionali, limitatamente alla fattispecie di cui al comma I (*art. 289 c.p.*)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione con la sola esclusione della fattispecie di cui al comma IV a meno che non si sia verificata la morte (*art. 289 bis c.p.*)
- Pubblica istigazione e apologia (*art. 303 c.p.*)
- Cospirazione politica mediante associazione, ad esclusione della fattispecie della semplice partecipazione di cui al comma II (*art. 305 c.p.*)
- Banda armata: formazione e partecipazione (*art. 306 c.p.*)
- Associazione per delinquere ad esclusione della fattispecie della semplice partecipazione di cui al comma II (*art. 416 c.p.*)
- Associazione di tipo mafioso (*art. 416 bis c.p.*)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (*art. 74 D.P.R. n. 309/1990*)

Approvata dalla Giunta confederale il 10 settembre 1992

DELIBERA PER LA TUTELA DELLA TRASPARENZA NELLE ASSOCIAZIONI TERRITORIALI DEL MEZZOGIORNO

Premesso che

- costituisce patrimonio storico dell'Organizzazione confederale una decisa azione di contrasto ad ogni tentativo di infiltrazione delle attività malavitose nelle normali dinamiche economico-produttive
- in questa direzione nel 1991 Confindustria e tutte le organizzazioni del sistema si sono dotate di un Codice etico, quale strumento di autoregolamentazione, per garantire l'integrità dei comportamenti associativi degli imprenditori a tutti i livelli di responsabilità, come associati e come titolari di cariche interne ed incarichi di rilevanza esterna
- nel 1992 la Giunta ha adottato una delibera di attuazione, ad ulteriore rafforzamento delle previsioni del Codice etico, sancendo la decadenza dalle cariche per coloro che fossero dichiarati responsabili, con sentenza di secondo grado, di reati particolarmente lesivi dell'immagine imprenditoriale, tra i quali sono compresi quelli legati alla partecipazione ad attività malavitose
- nel settembre del 2007 Confindustria Sicilia ha assunto una specifica delibera ad integrazione del Codice etico per impegnare gli associati a denunciare direttamente o con l'assistenza del sistema ogni episodio di attività direttamente o indirettamente illegale di cui fossero soggetti passivi, prevedendo l'applicazione di sanzioni in caso di violazione di tale condotta
- continuano le iniziative assunte dalle organizzazioni del Mezzogiorno per contrastare i fenomeni estorsivi con campagne di comunicazione e accordi con le istituzioni come quelle della Confindustria Campania, Calabria e dell'Associazione di Napoli
- Confindustria condivide le valutazioni emerse nella Commissione Mezzogiorno che evidenziano che è sulla sfida del rafforzamento delle condizioni di libertà economica che si giocano le possibilità di sviluppo del Mezzogiorno.
Ed è su questo fronte che gli imprenditori possono giocare un ruolo fondamentale, essendo acquisito che per un efficace contrasto alle frequenti aggressioni che la criminalità organizzata porta alle attività imprenditoriali non è sufficiente, infatti, il solo l'intervento delle istituzioni.
Occorre, anche una decisa presa di coscienza della complessità e gravità del fenomeno da parte del mondo delle imprese e in particolare delle Associazioni territoriali del Mezzogiorno che aderiscono a Confindustria, cui spetta il compito di porre in essere iniziative idonee ad affiancare l'impegno preminente delle istituzioni
- la Commissione Mezzogiorno, dopo ampia discussione, ha ritenuto necessario approvare, il 13 gennaio 2010, la delibera che sottopone alla Giunta per uniformare le politiche e le iniziative del sistema nel campo della legalità in tutte le regioni del Mezzogiorno, individuando dei modelli comportamentali cui ogni associato deve attenersi
- Confindustria ritiene fondamentale rinnovare il proprio impegno e quello delle sue componenti maggiormente coinvolte per contrastare la malavita organizzata e i suoi tentativi di aggredire e penetrare nel sistema economico produttivo sano

la Giunta delibera le seguenti norme speciali di attuazione del Codice etico del 19 giugno 1991 e della delibera di applicazione dello stesso del 10 settembre 1992 per le Associazioni del Mezzogiorno

- costituiscono comportamenti dovuti, per gli associati alle organizzazioni del Mezzogiorno, la denuncia all'Autorità giudiziaria o la comunicazione all'Associazione di riferimento di aver subito un'estorsione o altro delitto che, direttamente o indirettamente, abbiano limitato la loro attività economica a vantaggio di imprese o persone riconducibili ad organizzazioni criminali
- eventuali condotte omissive saranno considerate comportamenti non in linea con i principi della Confindustria, con la conseguenza che i Probiviri per le funzioni disciplinari ed interpretative di ogni organizzazione dovranno valutarli ed eventualmente procedere all'applicazione delle sanzioni statutariamente previste
- i Probiviri per le funzioni disciplinari ed interpretative di ogni organizzazione del Mezzogiorno, alla luce di quanto sopra stabilito, sono chiamati a svolgere una continua attività di controllo sulla condotta dei soci e possono proporre - d'intesa con i Probiviri confederali incaricati di analoghe funzioni - agli organi competenti dell'Associazione, in casi specifici, le seguenti sanzioni:

**espulsione dell'impresa
nel caso di**

1. condanna dell'amministratore o di altri soggetti direttamente legati alla titolarità dell'impresa, con sentenza passata in giudicato, per reato di cui all'articolo 416 bis (associazioni di tipo mafioso anche straniero) o delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416 bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle dette associazioni (art. 7 della legge 12 luglio 1991, n. 203)
2. confisca, con provvedimento definitivo, dei beni di proprietà dell'imprenditore

**sospensione dell'impresa
nel caso di**

1. irrogazione in capo all'impresa ed ai suoi legali rappresentanti di misure di prevenzione o di sicurezza
2. emissione di sentenze di condanna non ancora passate in giudicato per i delitti sopra indicati
3. avvio di procedimenti penali a carico degli amministratori o di altri soggetti direttamente legati all'impresa concernenti la commissione di uno dei sopra citati delitti o applicazione di misura cautelari personali per tali ipotesi di reato, laddove gli interessati non abbiano volontariamente comunicato all'Associazione la propria autosospensione.

La Giunta, inoltre, delibera che

- le imprese del Mezzogiorno all'atto della richiesta di ammissione nel sistema associativo, nel presentare tutta la documentazione già prevista, dovranno sottoscrivere un modulo per autorizzare l'Associazione, attraverso i Probiviri per le funzioni disciplinari ed interpretative, ad effettuare verifiche e controlli sul mantenimento dei requisiti oggettivi e morali dell'impresa e dei suoi legali rappresentanti. A tale scopo le Associazioni potranno stipulare specifici Protocolli con Enti istituzionali ed Autorità amministrative per favorire la comunicazione di informazioni tra le stesse e la Confindustria.
- le Associazioni del Mezzogiorno sono obbligate a costituirsi parte civile nei processi che vedano le imprese associate parte lesa o imputata
- le stesse organizzazioni, insieme a Confindustria, si impegnano a prevedere strumenti e forme di comunicazione interna per rendere edotte le imprese associate dei contenuti della suddetta delibera
- le precedenti disposizioni sono immediatamente applicabili e vincolanti per tutte le Associazioni territoriali del Mezzogiorno, integrando automaticamente le rispettive normative di riferimento.

Approvata dalla Giunta confederale del 28 gennaio 2010

Consiglio Generale 14 dicembre 2022

DELIBERA PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITA' CONTRIBUTIVE E DI INQUADRAMENTO DELLE IMPRESE MULTILocalizzate

Ambito di applicazione

Ai fini della presente delibera sono da considerarsi multilocalizzate le imprese con almeno 750 dipendenti distribuiti su almeno 3 sedi locali aderenti a 3 diverse Associazioni di territorio, come risulta da Registro Imprese di Confindustria.

Alle imprese multilocalizzate sono equiparati i Gruppi societari, così come definiti dal codice civile.

Sono escluse dal campo di applicazione della presente delibera le grandi imprese a rete le cui modalità di adesione al sistema, ivi compresi i contributi associativi, sono regolate da apposita convenzione nazionale stipulata con Confindustria.

Sono altresì esclusi i Gruppi e le imprese del settore turistico e della sanità per i quali vengono stabiliti nei singoli territori modelli contributivi specifici con parametri di riferimento diversi dal numero di dipendenti (camere d'albergo, posti letto).

Accesso a cariche apicali del sistema e perfezionamento del regolare inquadramento

Per l'accesso alla carica di Presidente e Vice Presidente di una componente del sistema confederale sussiste l'obbligo di doppiamente inquadrare:

- l'unità locale dell'impresa multilocalizzata o del Gruppo con il maggior numero di dipendenti, ubicata nel perimetro di riferimento dell'Associazione di territorio o dell'Associazione di settore per la quale si concorre alla carica;
- l'unità locale dell'impresa multilocalizzata o del Gruppo con il maggior numero di dipendenti – se diversa da quella di cui al precedente alinea – nell'Associazione di territorio e di settore del sistema confederale, rispettivamente competenti all'inquadramento.

Per le cariche di livello confederale è necessario realizzare il completo inquadramento che si considera perfezionato in presenza delle seguenti condizioni:

- adesione al sistema della rappresentanza territoriale con almeno la metà del numero totale dei dipendenti dell'impresa o del Gruppo;
- adesione ad almeno i 2/3 delle Associazioni di territorio competenti all'inquadramento tra le quali necessariamente quella dove è ubicata l'unità locale con il maggior numero di dipendenti nonché quella dove è fissata la sede direzionale.

Regime contributivo

Al raggiungimento dei parametri di cui all'ultimo comma del precedente paragrafo, all'impresa multilocalizzata o al Gruppo è applicato uno speciale regime contributivo premiale ed incentivante, dettagliato nella seguente tabella:

Fasce di dipendenti (a livello nazionale)	Riduzioni
750 – 2.500	10,0%
2.501 – 5.000	15,0%
oltre 5.000	20,0%

Il contributo dovuto sarà calcolato con i parametri previsti dalle delibere di ciascuna Associazione di territorio, applicando le riduzioni di cui alla precedente tabella in base al totale dei dipendenti rilevato a livello nazionale, come risultante nella specifica sezione del Registro Imprese di Confindustria, riservata alle imprese multilocalizzate ed ai Gruppi, di cui al successivo paragrafo. È facoltà di ogni Associazione di territorio prevedere in delibera contributiva eventuali trattamenti di ulteriore agevolazione purché subordinati al raggiungimento di parametri numerici di adesione superiori a quelli di cui all'ultimo comma del precedente paragrafo.

Le riduzioni contributive già applicate dalle Associazioni, comprese quelle derivanti dall'applicazione della delibera contributiva locale al totale nazionale dei dipendenti (rispetto al calcolo basato sui dipendenti riferiti al territorio), non sono in ogni caso cumulabili con quelle indicate nella precedente tabella.

Istituzione di una specifica sezione del Registro Imprese di Confindustria

A partire dal marzo 2023 – al termine della certificazione annuale dei dati inseriti dalle componenti del sistema confederale – viene istituita una specifica sezione del Registro Imprese di Confindustria, riservata ai Gruppi e alle imprese multilocalizzate.

Norme di attuazione

La presente delibera entra in vigore a partire dal 1° gennaio 2023 e sostituisce integralmente quanto precedentemente e diversamente disposto dagli organi confederali. Spetta a Confindustria l'avvio delle attività necessarie alla implementazione del nuovo quadro normativo di cui alla presente delibera.



REGOLAMENTO PICCOLA INDUSTRIA

Approvato dal Consiglio Centrale Piccola Industria il 31 gennaio 2023

Approvato dal Consiglio Generale di Confindustria il 23 febbraio 2023

INDICE

PREMESSA	67
 TITOLO PRIMO - Scopi, attività, assetto territoriale di Piccola Industria	
Art.1 - Scopi	67
Art.2 - Attività	67
Art.3 - Assetto territoriale Piccola Industria	67
Art.4 - Comitati Piccola Industria di Territorio	68
Art.5 - Comitati Regionali Piccola Industria	69
 TITOLO SECONDO - Consiglio Centrale	
Art.6 - Composizione	70
Art.7 - Funzioni del Consiglio Centrale	70
Art.8 - Durata del Consiglio Centrale	71
Art.9 - Convocazione e funzionamento	71
 TITOLO TERZO - Presidente, Consiglio di Presidenza, Comitato Scientifico Consultivo e Segreteria Piccola Industria	
Art.10 - Presidente	71
Art.11 - Consiglio di Presidenza Piccola Industria	73
Art.12 - Comitato Scientifico Consultivo	73
Art.13 - La Segreteria Piccola Industria	73
 TITOLO QUARTO - Rappresentanza Piccola Industria nel Consiglio Generale di Confindustria	
Art.14 - Rappresentanza Piccola Industria nel Consiglio Generale di Confindustria	74
 TITOLO QUINTO - Disposizioni sulle cariche	
Art.15 - Requisiti	74
Art.16 - Procedure di elezione	75
Art.17 - Rotazione delle cariche	75
Art.18 - Decadenza e sostituzione	75
 NORMA TRANSITORIA	 76

PREMESSA

Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento le declinazioni al maschile equivalgono al femminile.

TITOLO PRIMO

Scopi, attività, assetto territoriale di Piccola Industria

Art.1 - Scopi

Nell'ambito delle norme dello Statuto confederale, e in particolare dell'Art.17, Piccola Industria è la Componente del Sistema Confindustria che ha lo scopo di tutelare e contribuire al progresso e alla crescita delle piccole industrie quale espressione particolare dei valori del mercato e della concorrenza e di promuoverne la crescita per lo sviluppo economico e sociale del Paese.

Piccola Industria contribuisce, nel suo ruolo di proposta, alla realizzazione della *vision* e della *mission* di Confindustria, di cui all'Art.1 dello Statuto confederale, per l'affermazione di imprese sempre più innovative, internazionalizzate, sostenibili e competitive e di un contesto favorevole al raggiungimento di tali scopi.

Art.2 - Attività

Gli organi di Piccola Industria, in attuazione degli scopi di cui al precedente articolo, svolgono le seguenti attività in linea con gli indirizzi generali di Confindustria:

- a) partecipano con le proprie rappresentanze alla formazione e alla gestione della politica generale di Confindustria in ogni momento e a tutti i livelli;
- b) esaminano in particolare i bisogni delle piccole industrie, avvalendosi anche di gruppi di lavoro appositamente costituiti;
- c) elaborano idonee soluzioni finalizzate alla crescita e allo sviluppo delle piccole industrie promuovendone la pratica realizzazione;
- d) programmano e attuano iniziative dirette a un costante collegamento con l'opinione pubblica e i pubblici poteri sui problemi, gli obiettivi e il ruolo delle piccole industrie;
- e) intervengono con propri rappresentanti, in Italia e all'estero, alle manifestazioni e alle iniziative che rivestono interesse per le piccole industrie.

Art.3 - Assetto territoriale Piccola Industria

La rappresentanza a livello territoriale si articola in:

- a) Comitati Piccola Industria di Territorio, istituiti nelle Associazioni di territorio e guidati da un proprio Presidente eletto con mandato quadriennale in seno al Comitato dalle aziende associate che rientrano nel parametro dimensionale definito dall'Associazione territoriale; sono escluse dal perimetro dei Comitati Piccola Industria di territorio le imprese con più di 249 dipendenti comprese le unità locali di imprese multi-localizzate o Gruppi che superino complessivamente la soglia dei 249 dipendenti e le imprese

controllate, così come definito dall'Art. 2359 del Codice civile, da grandi imprese che superino la soglia dei 249 dipendenti con l'eccezione delle partecipazioni meramente finanziarie.

- b) Comitati Regionali Piccola Industria, costituiti in attuazione e nel rispetto dello Statuto e del Regolamento delle Rappresentanze regionali di Confindustria, in coerenza con il presente Regolamento, identificate all'Art.5 lettera a) dello Statuto confederale e che comprenda i rappresentanti di tutti i Comitati Piccola Industria di territorio. I Comitati Regionali sono guidati da un proprio Presidente eletto in seno al Comitato Regionale con mandato quadriennale.

Per l'accesso alle cariche di Presidente e Vice Presidente dei Comitati Piccola Industria di Territorio e Regionali è previsto il doppio inquadramento dell'impresa rappresentata, fermo restando quanto previsto dall'Art.15 penultimo comma per l'accesso alla carica di componente del Consiglio Centrale Piccola Industria.

Art.4 - Comitati Piccola Industria di Territorio

I Comitati Piccola Industria di Territorio, istituiti presso le Associazioni di territorio di Confindustria, sono costituiti secondo le norme definite dai Regolamenti e Statuti delle singole Associazioni, determinando, altresì, la loro durata che non potrà eccedere i quattro anni, che non possono contrastare in nessun modo con lo Statuto di Confindustria, con il Regolamento unico per il Sistema e con il presente Regolamento.

È facoltà di ciascuna Associazione definire al proprio interno la soglia dimensionale degli associati appartenenti a Piccola Industria tenendo conto della specificità della propria base associativa.

La soglia dimensionale intesa come numero massimo di dipendenti non potrà essere inferiore a 49 o superiore a 249.

Eccezionalmente - e previa valutazione degli Uffici del Sistema associativo e della Segreteria Organi - la soglia numerica di 49 dipendenti può essere fissata ad un valore inferiore laddove si venga a determinare il rischio di una sostanziale sovrapposizione tra il perimetro della Piccola Industria e la totalità della base associativa.

Per la ripartizione dei membri aggiuntivi all'interno del Consiglio Centrale saranno considerati come parametro di calcolo i dipendenti in forza alle aziende secondo la soglia definita in ciascuna Associazione di territorio.

Secondo quanto previsto dal Regolamento unico per il Sistema ciascun Comitato di Territorio ha un proprio Presidente di Piccola Industria con mandato quadriennale, eletto dal Comitato stesso o attraverso l'Assemblea delle aziende associate che rientrano nel parametro dimensionale definito dall'Associazione, di diritto è componente del Consiglio di Presidenza dell'Associazione territoriale e potrà essere rieletto trascorsi almeno due mandati consecutivi di pari durata.

I Comitati di Territorio hanno i seguenti compiti:

- a) integrare la rappresentanza e analizzare l'evoluzione degli interessi delle imprese associate che rientrano nella soglia dimensionale identificata dall'Associazione;
- b) definire programmi di sviluppo associativo;
- c) monitorare e analizzare i bisogni di rappresentanza delle piccole industrie nelle specifiche realtà locali;

- d) trasferire, a livello locale, i risultati dell'attività regionale e viceversa;
- e) esercitare eventuali deleghe ad essi affidate;
- f) sottoporre al Consiglio Centrale temi e problemi specifici;
- g) promuovere i principi dell'inclusività e varietà di genere.

Spetta ad ogni Comitato Piccola Industria di Territorio dotarsi di un proprio Regolamento, conforme al Regolamento regionale.

Non possono accedere a cariche di livello confederale i componenti di Comitato Piccola Industria di Territorio il cui Regolamento non abbia ricevuto parere ufficiale di conformità da Confindustria nazionale.

Art.5 - Comitati Regionali Piccola Industria

I Comitati Regionali sono costituiti secondo le norme definite dai Regolamenti e dagli Statuti delle rispettive Rappresentanze regionali di Confindustria, che non possono contrastare in nessun modo con lo Statuto di Confindustria, con il Regolamento unico per il Sistema e con il presente Regolamento.

Assumono la funzione di Comitati Regionali anche i Comitati Piccola Industria istituiti presso le Associazioni di territorio a perimetro regionale.

Il Presidente regionale di Piccola Industria, secondo quanto previsto all'Art.5 dello Statuto confederale e dal Regolamento unico per il Sistema, deve sempre essere eletto con mandato quadriennale e potrà essere rieletto per una sola volta trascorsi almeno due mandati consecutivi di pari durata e diviene componente di diritto del Consiglio di Presidenza della rispettiva Rappresentanza regionale di Confindustria.

I Comitati Regionali hanno i seguenti compiti:

- a) collaborare nella promozione dello sviluppo associativo e organizzativo;
- b) eleggere, revocare e/o sostituire i propri rappresentanti al Consiglio Centrale Piccola Industria, secondo le norme previste dal presente Regolamento;
- c) promuovere attività e servizi su temi di specifico interesse per le imprese che rientrano nel limite dimensionale previsto;
- d) supportare il monitoraggio delle politiche regionali ed europee di interesse della specifica regione di appartenenza;
- e) svolgere un ruolo proattivo e di proposta nella politica economica regionale per promuovere la competitività e la crescita delle imprese;
- f) svolgere tutte le attività utili a tutelare in ambito regionale gli interessi delle piccole industrie;
- g) favorire un proficuo flusso di informazioni fra l'attività del Consiglio Centrale e quella territoriale;
- h) promuovere i principi dell'inclusività e varietà di genere.

Spetta ad ogni Comitato Regionale dotarsi di un proprio Regolamento, conforme al Regolamento nazionale di Piccola Industria, che determini, in piena autonomia, i criteri di attribuzione dei seggi nel Comitato Regionale, tenendo conto della differente consistenza dimensionale definita in ciascun ambito territoriale garantendo un'adeguata rappresentanza di tutti i territori.

Non possono accedere a cariche di livello confederale i componenti di Comitati Regionali il cui Regolamento non abbia ricevuto parere ufficiale di conformità da Confindustria nazionale.

TITOLO SECONDO

Consiglio Centrale

Art.6 - Composizione

Il Consiglio Centrale è l'Organo decisionale di Piccola Industria ed è costituito da:

- a) il Presidente;
- b) l'ultimo Past President;
- c) i Presidenti dei Comitati Regionali Piccola Industria e, per il Trentino-Alto Adige, dai Presidenti dei Comitati istituiti presso le Associazioni delle Province autonome di Trento e Bolzano, quali componenti di diritto;
- d) 19 componenti aggiuntivi, eletti dai Comitati Regionali aventi diritto, ripartiti in proporzione al numero di dipendenti delle piccole industrie associate in ciascuna regione sulla base della soglia individuata dai Comitati Territoriali, dato risultante dall'ultima certifica utile del Registro imprese di Confindustria;
- e) fino a 3 componenti nominati dal Presidente Piccola Industria, scelti nell'ambito dei Comitati di Territorio e/o Regionali Piccola Industria tra realtà professionali e aziendali significative con particolare attenzione alla distribuzione territoriale e alla rappresentanza di genere.

Il Presidente Piccola Industria ha facoltà di invitare in modo permanente al Consiglio Centrale, senza diritto di voto, gli imprenditori delegati al coordinamento di Commissioni/Comitati/Gruppi di Lavoro/Gruppi Tecnici, se non già componenti del Consiglio Centrale.

Il Presidente Piccola Industria ha inoltre facoltà di invitare al Consiglio Centrale, senza diritto di voto, un rappresentante dell'imprenditoria immigrata e uno del settore delle *start up*, che rappresentino eccellenze nei territori di riferimento, scelti dal Consiglio di Presidenza Piccola Industria sulla base delle segnalazioni dei Presidenti regionali PI.

Il Presidente Piccola Industria ha altresì la facoltà, di volta in volta, di invitare al Consiglio Centrale, in ragione del contributo che possono assicurare rispetto ai temi all'ordine del giorno, senza diritto di voto, anche soggetti esterni all'organizzazione confederale, di particolare rilevanza ed esperienza per il ruolo ricoperto nel sistema economico, produttivo e scientifico del Paese.

Art.7 - Funzioni del Consiglio Centrale

Il Consiglio Centrale, secondo quanto disposto dall'Art.17 dello Statuto confederale:

- a) elegge il Presidente;
- b) nomina fra i propri membri, su proposta del Presidente, i Vice Presidenti;
- c) esamina i bisogni interessanti le piccole industrie;
- d) delinea posizioni sulle questioni generali dell'industria;
- e) delibera sulle proposte da sottoporre agli organi direttivi confederali;
- f) provvede, secondo le modalità previste dal Regolamento e dallo Statuto confederale, alle designazioni nell'ambito confederale;
- g) delibera il Regolamento della Piccola Industria.

Art.8 - Durata del Consiglio Centrale

Il Consiglio Centrale viene rinnovato ogni quattro anni, entro il mese di marzo dell'anno di scadenza.

Art.9 - Convocazione e funzionamento

Il Consiglio Centrale è convocato dal Presidente ordinariamente almeno una volta ogni tre mesi e in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno 1/4, arrotondato per difetto, dei suoi componenti con la specificazione dei temi che si desidera vengano inseriti nell'ordine del giorno.

Il Consiglio Centrale viene convocato dal Presidente con lettera, trasmessa per posta elettronica almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione del luogo, della modalità, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche con preavviso di soli tre giorni.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Centrale non è delegabile.

Il Consiglio Centrale si considera regolarmente costituito quando sia presente la metà più uno, arrotondata per eccesso, dei componenti; delibera e nomina a maggioranza semplice dei votanti - salvo quanto previsto all'art. 10 del presente Regolamento - senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle. Così come definito dal Regolamento unico per il Sistema.

È facoltà del Presidente Piccola Industria convocare, quando lo ritenga opportuno, la riunione del Consiglio Centrale allargata a tutti i Presidenti Piccola Industria di territorio.

Il Consiglio Centrale potrà tenersi anche in videoconferenza o in forma ibrida purché specificato nella lettera di convocazione garantendo, eventualmente, la possibilità di voto da remoto.

Del Consiglio Centrale verrà redatto Verbale che verrà messo in approvazione nel Consiglio Centrale successivo.

TITOLO TERZO

Presidente, Consiglio di Presidenza, Comitato Scientifico Consultivo e Segreteria Piccola Industria

Art.10 - Presidente

Il Consiglio Centrale elegge il Presidente nel mese di novembre dell'anno di scadenza. La data di elezione verrà comunicata al Consiglio Centrale in almeno 120 giorni prima affinché le attività elettorali possano svolgersi in modo coordinato.

Si possono candidare alla presidenza tutti i componenti del Consiglio Centrale con diritto di voto, inviando la propria candidatura su carta semplice, tramite lettera o e-mail alla Segreteria nazionale di Piccola Industria, non prima di 90 giorni ed entro 60 giorni dalla data di elezione.

Possono essere candidati anche altri imprenditori che facciano parte di un Comitato Regionale e la cui candidatura sia sostenuta da almeno 1/4, arrotondato per eccesso, dei Componenti del

Consiglio Centrale con diritto di voto e comunicata con le medesime modalità del comma precedente.

Al momento della candidatura dovrà essere allegato un documento contenente le linee programmatiche del candidato.

La Segreteria Piccola Industria invierà via una e-mail ai candidati a conferma della ricezione ed eventuale accettazione o rifiuto della candidatura.

Il Presidente Piccola Industria convocherà un Consiglio Centrale allargato ai Comitati Regionali per la presentazione di tutti i candidati e dei loro programmi almeno 45 giorni prima della data dell'elezione. Successivamente, i Comitati Regionali o Territoriali, dandone comunicazione preventiva alla Segreteria nazionale di Piccola Industria, potranno invitare i candidati ad esporre i propri programmi. Resta inteso che dovranno essere invitati a partecipare tutti i candidati e dovranno essere garantite parità di condizioni.

Le candidature e il documento contenente le linee programmatiche non potranno essere formalmente rese pubbliche prima della data di accettazione delle medesime.

In caso di inottemperanza alle disposizioni di cui ai precedenti commi trovano applicazione le norme previste per il rinnovo del Presidente di Confindustria nazionale, con particolare attenzione all'intervento del Collegio speciale dei Probiviri confederali (Art.16, Statuto Confindustria).

Il Presidente Piccola Industria è eletto con la maggioranza dei 2/3 (maggioranza qualificata), arrotondato per eccesso, degli aventi diritto al voto.

Se nella prima votazione non si raggiunge il quoziente richiesto, si procede - a maggioranza degli aventi diritto al voto (maggioranza assoluta) arrotondata per eccesso - ad una successiva votazione, al massimo, fra i quattro candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di mancato raggiungimento del quoziente, si ripete la votazione solo fra i primi due votati, a maggioranza dei votanti (maggioranza semplice), arrotondata per eccesso senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle. Così come definito dal Regolamento unico per il Sistema.

In caso di candidatura unica si procederà a un'unica votazione a maggioranza semplice, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle. Così come definito dal Regolamento unico per il Sistema.

La carica di Presidente non è cumulabile con altre cariche direttive nei Comitati Regionali e/o di Territorio di Piccola Industria e/o del Sistema confederale.

Il Presidente dura in carica quattro anni, non sarà rieleggibile, e diviene di diritto Vice Presidente di Confindustria e nella realizzazione del suo programma è affiancato dai Vice Presidenti e dai Consiglieri delegati.

A tal fine, il Consiglio Centrale elegge al suo interno, su proposta del Presidente, a maggioranza dei votanti (maggioranza semplice) fino a nove Vice Presidenti cui potranno essere affidate deleghe specifiche.

È facoltà del Presidente Piccola Industria affidare deleghe specifiche anche ad altri componenti del Consiglio Centrale in qualità di Consiglieri delegati.

Art.11 - Consiglio di Presidenza Piccola Industria

Il Consiglio di Presidenza è l'organo di indirizzo strategico e di conduzione operativa dell'attività di Piccola Industria.

Sono componenti del Consiglio di Presidenza il Presidente, i Vice Presidenti e i Consiglieri delegati.

Di norma il Consiglio di Presidenza si riunisce una volta al mese secondo calendario prestabilito dal Presidente.

Il Presidente ha facoltà di invitare alle riunioni del Consiglio di Presidenza il Direttore della rivista L'Imprenditore e i componenti del Consiglio Centrale con specifiche deleghe in funzione del particolare apporto sulle diverse tematiche all'ordine del giorno.

Al Consiglio di Presidenza spetta la predisposizione, secondo i criteri previsti dal presente Regolamento, della lista dei candidati a rappresentare Piccola Industria, a seguito dell'approvazione da parte del Consiglio Centrale, nel Consiglio Generale di Confindustria.

Su proposta del Presidente, che ne indica la composizione, il Consiglio di Presidenza Piccola Industria nomina:

- a) il Direttore della rivista L'Imprenditore;
- b) i componenti del Comitato di Redazione della rivista L'Imprenditore;
- c) il Delegato e i componenti del *board* del Programma Gestione Emergenze (PGE);
- d) il Coordinatore e i componenti del Gruppo di Lavoro PMI DAY;
- e) ogni eventuale altro comitato di Piccola Industria che di volta in volta venga costituito.

Gli incarichi di cui ai punti precedenti cessano con il mandato del Presidente.

Art.12 - Comitato Scientifico Consultivo

Il Presidente, d'intesa con il Consiglio di Presidenza Piccola Industria, ha facoltà di istituire, per la durata del suo mandato, un Comitato Scientifico Consultivo composto da esperti che, a titolo gratuito, supportino Piccola Industria nella definizione delle proposte e delle iniziative per la crescita e lo sviluppo delle piccole e medie imprese.

Art.13 - La Segreteria Piccola Industria

Le attività degli Organi di Piccola Industria sono coordinate da apposita Segreteria della struttura confederale, guidata dal Direttore di Piccola Industria nell'ambito di quanto previsto dall'Art.17 dello Statuto, che tra i suoi compiti ha la diffusione delle informazioni tra l'attività centrale e quella dei Comitati di Territorio e Regionali.

La Segreteria Piccola Industria, con il supporto delle Segreterie Piccola Industria dei Comitati Regionali e di concerto con l'Area Organizzazione di Confindustria, ha il compito di verificare il possesso dei requisiti per l'accesso dei componenti alla carica in Consiglio Centrale.

TITOLO QUARTO

Rappresentanza Piccola Industria nel Consiglio Generale di Confindustria

Art.14 - Rappresentanza di Piccola Industria nel Consiglio Generale di Confindustria

All'interno del Consiglio Generale di Confindustria, lo Statuto riserva a Piccola Industria una rappresentanza di sedici componenti - oltre al Presidente di Piccola Industria che ne è componente di diritto - di cui quindici espressione del Consiglio Centrale Piccola Industria ai quali si aggiunge, di diritto, l'ultimo Past President Piccola Industria.

Il Consiglio di Presidenza, tenendo conto della rappresentanza di ciascuna regione all'interno del Consiglio Centrale, in base a criteri di opportuna distribuzione geografica, predispone la lista dei quindici componenti designati da sottoporre all'approvazione del Consiglio Centrale, con la maggioranza di, almeno, 2/3 dei votanti, arrotondati per eccesso, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle. Così come definito dal Regolamento unico per il Sistema.

Nella ripartizione dei seggi per il Consiglio Generale, il Consiglio di Presidenza Piccola Industria garantisce, nell'arco di massimo due quadrienni, la partecipazione alla designazione del Presidente confederale da parte del Consiglio Generale di tutti i Comitati Regionali, tendendo conto delle assegnazioni precedenti.

TITOLO QUINTO

Disposizioni sulle cariche

Art.15 - Requisiti

Costituisce requisito generale per l'accesso alle cariche la piena affidabilità sotto l'aspetto legale e morale con particolare riferimento ai dettami del Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.

I componenti degli Organi di Piccola Industria devono essere rappresentanti di piccole industrie in attività e, più precisamente, titolari, amministratori delegati o legali rappresentanti dell'impresa che abbiano funzioni decisionali nella gestione, secondo quanto previsto dal Regolamento di attuazione dello Statuto confederale.

I Componenti del Consiglio Centrale - con l'eccezione del Presidente Piccola Industria, dell'ultimo Past President e dei tre imprenditori di nomina del Presidente - devono essere espressione di un Comitato Regionale rappresentativo delle imprese che rientrano nella soglia dimensionale definita dai Comitati Territoriali.

Per i Componenti del Consiglio Centrale è inoltre richiesto il completo inquadramento dell'impresa rappresentata, così come definito nel Regolamento unico per il Sistema.

In caso di candidatura a cariche di rappresentanza, il completo inquadramento dovrà essere posseduto al momento della candidatura.

Compete alla Segreteria Piccola Industria, d'intesa con le Segreterie dei Comitati Regionali e dell'Area Organizzazione di Confindustria, verificare il possesso e il mantenimento dei requisiti di cui al presente articolo.

Art.16 - Procedure di elezione

L'elezione alle cariche direttive - confederali o di Piccola Industria - deve necessariamente avvenire a scrutinio segreto.

Art.17 - Rotazione delle cariche

Il Presidente nazionale non è rieleggibile.

I Presidenti regionali sono rieleggibili, solo per un ulteriore mandato, trascorsi almeno due mandati consecutivi di pari durata.

I Presidenti di Comitati di Territorio sono rieleggibili trascorsi almeno due mandati di pari durata.

I Vice Presidenti non sono rieleggibili quando abbiano ricoperto tale carica per due quadrienni consecutivi.

I componenti aggiuntivi del Consiglio Centrale non sono rieleggibili quando abbiano ricoperto la carica per due quadrienni consecutivi allo stesso titolo. Possono essere rieletti, solo per un ulteriore mandato, dopo un intervallo di almeno un mandato.

Si intende rivestito per un intero mandato un periodo in carica superiore alla metà dello stesso.

I rappresentanti di Piccola Industria nel Consiglio Generale di Confindustria, secondo quanto previsto dall'Art.9 dello Statuto confederale, potranno essere rieletti trascorso un ugual periodo qualora abbiano ricoperto tale carica per un quadriennio.

Art.18 - Decadenza e sostituzione

I componenti aggiuntivi del Consiglio Centrale di Piccola Industria che risultano assenti a più della metà delle riunioni indette in un anno solare, ovvero per cinque volte consecutive, decadono dalla carica con la conseguente decadenza anche dalle cariche di rappresentanza di Piccola Industria.

La Segreteria Piccola Industria provvederà a informare il Comitato Regionale del membro decaduto affinché lo stesso Comitato Regionale provveda alla sua sostituzione.

In caso di decadenza di uno dei tre membri di nomina presidenziale, sarà lo stesso Presidente a provvedere alla sua sostituzione.

La mancata partecipazione dei Presidenti regionali di Piccola Industria a cinque riunioni consecutive oppure a più della metà delle riunioni del Consiglio Centrale indette in un anno solare costituisce motivo di decadenza e sarà segnalata dalla Segreteria nazionale Piccola Industria al Comitato Regionale di riferimento per attivare le eventuali procedure di sostituzione.

Al Comitato Regionale di appartenenza spetta la sostituzione - attraverso comunicazione alla Segreteria Piccola Industria - dei propri rappresentanti in Consiglio Centrale, siano essi Presidenti che terminano il proprio mandato o componenti aggiuntivi che terminano il proprio mandato, decaduti o che rassegnano le dimissioni.

Al Comitato Regionale di provenienza del Presidente Piccola Industria spetta, qualora questo non sia uno dei tre membri di nomina del Presidente uscente, l'indicazione di un componente sostitutivo all'interno del Consiglio Centrale.

I nuovi membri durano in carica fino alla scadenza del mandato cui sono designati.

I componenti che decadono dalle proprie cariche regionali, qualora Vice Presidenti di Piccola Industria, portano a termine il mandato della presidenza in corso e partecipano ai lavori del Consiglio Centrale in qualità di invitati.

I Presidenti regionali Piccola Industria che concludono il proprio mandato, fatta eccezione per coloro che rassegnano le dimissioni, qualora rappresentanti di Piccola Industria nel Consiglio Generale di Confindustria, possono - con l'approvazione del Consiglio Centrale di Piccola Industria - portare a termine l'incarico partecipando ai lavori del Consiglio Centrale in qualità di invitati.

NORMA TRANSITORIA

Il presente Regolamento entra in vigore a partire dalla data di approvazione del Consiglio Centrale Piccola Industria e si applica alle cariche elettive in essere.

Il mandato del Consiglio Centrale Piccola Industria attualmente in carica passa da una durata biennale a una durata quadriennale con prima scadenza al 31 marzo 2025.

Il Presidente e i Vice Presidenti in carica alla data di approvazione del presente Regolamento dovranno essere confermati dal Consiglio Centrale nei rispettivi incarichi, oggetto delle modifiche temporali di durata, a scrutinio segreto a maggioranza semplice, e comunque fino a novembre 2025. Per la determinazione della maggioranza non si tiene conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle. Così come definito nel Regolamento unico per il Sistema.

I Comitati Territoriali o Regionali con regolamenti non coerenti con quello nazionale potranno procedere alla relativa modifica entro il 31 dicembre 2023 anche al fine di consentire a ogni territorio la migliore valutazione per la definizione della soglia dimensionale di identificazione del perimetro di appartenenza alla Piccola Industria, in coerenza con la previsione di cui all'Art.4 commi 2 e 3.

La rideterminazione delle rappresentanze regionali sulla base di quanto indicato all'Art.4 commi 2, 3 e 4 avverrà entro il 31 dicembre 2024.

Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, trovano applicazione le norme dello Statuto confederale e del Regolamento unico per il Sistema con le relative prassi applicative e interpretative.

Ogni controversia relativa all'interpretazione e all'applicazione del presente Regolamento è deferita al Collegio speciale dei Probiviri di Confindustria (Art.16, Statuto Confindustria).



REGOLAMENTO DELL'ORGANIZZAZIONE NAZIONALE DEI GIOVANI IMPRENDITORI

Approvato dal Consiglio Nazionale G.I. il 12 novembre 1998
e ratificato dalla Giunta Confindustria il 14 gennaio 1999

Modificato mediante referendum dal Consiglio Nazionale G.I. il 20 giugno 2001
e approvato dalla Giunta Confindustria il 12 luglio 2001

Modificato dal Consiglio Nazionale G.I. il 15 aprile 2004
e approvato dalla Giunta Confindustria il 29 aprile 2004

Modificato dal Consiglio Nazionale G.I. il 17 dicembre 2010
e approvato dalla Giunta Confindustria il 26 gennaio 2011

Modificato dal Consiglio Nazionale G.I. il 16 dicembre 2011
ratificato in via d'urgenza dal Consiglio Direttivo Confindustria il 22 febbraio 2012
e approvato in via definitiva dalla Giunta Confindustria del 22 marzo 2012

Modificato dal Consiglio Nazionale G.I. il 18 dicembre 2015
e approvato dal Consiglio Generale Confindustria il 28 gennaio 2016

**Modificato dal Consiglio Nazionale G.I. il 17 dicembre 2021
e approvato dal Consiglio Generale Confindustria il 27 gennaio 2022**

INDICE

TITOLO I - COSTITUZIONE, ATTIVITÀ, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

Art. 1	Costituzione	Pag. 79
Art. 2	Attività	Pag. 79
Art. 3	Codice Etico e dei Valori associativi	Pag. 79

TITOLO SECONDO - ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 4	Composizione e funzionamento	Pag. 80
Art. 5	Convocazione e Presidenza	Pag. 80
Art. 6	Attribuzioni	Pag. 81

TITOLO TERZO - CONSIGLIO CENTRALE

Art. 7	Composizione	Pag. 82
Art. 8	Convocazione e funzionamento	Pag. 82
Art. 9	Decadenza e sostituzione	Pag. 82
Art. 10	Attribuzioni	Pag. 83

TITOLO QUARTO - PRESIDENTE, CONSIGLIO DI PRESIDENZA E ASSISE GENERALI

Art. 11	Presidente	Pag. 84
Art. 12	Consiglio di Presidenza	Pag. 84
Art. 13	Assise Generali	Pag. 85

TITOLO QUINTO - SEGRETERIA E DISPOSIZIONI DI RINVIO

Art. 14	Segreteria	Pag. 86
Art. 15	Rinvio	Pag. 86

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

Capo I	Criteri interpretativi dell'art. 1 del regolamento	Pag. 87
Capo II	Norme per l'elezione della Presidenza del Consiglio Centrale da parte dell'Assemblea Nazionale	Pag. 87
Capo III	Norme per l'elezione di 15 membri del Consiglio Centrale da parte dell'Assemblea Nazionale	Pag. 89
Capo IV	Norme per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio Generale confederale da parte del Consiglio Centrale	Pag. 90
Capo V	Applicazione del Codice etico	Pag. 91
Capo VI	Commissione Verifica Poteri	Pag. 91
Norma transitoria		Pag. 93

TITOLO PRIMO

COSTITUZIONE, ATTIVITÀ, CODICE ETICO E CARTA DEI VALORI

Art. 1 Costituzione

Nell'ambito di Confindustria sono costituiti l'Assemblea Nazionale – formata dai rappresentanti dei Comitati Regionali e dei Gruppi Giovani regolarmente costituiti e funzionanti rispettivamente presso le Federazioni Regionali e le Associazioni territoriali di Confindustria – e il Consiglio Centrale dei Giovani Imprenditori Confindustria, la cui composizione è disciplinata dai successivi articoli 4 e 7 del presente Regolamento.

In conformità agli scopi dei Giovani Imprenditori Confindustria, la composizione e le attività dei predetti organismi rispondono ad un criterio organizzativo intercategoriale, superando le logiche particolari dei singoli settori in cui operano le imprese. Per l'attuazione degli scopi i Giovani Imprenditori ispirano le loro modalità organizzative e di funzionamento alle logiche ed ai comportamenti propri di una organizzazione di persone.

È comunque facoltà del Presidente invitare alle riunioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Centrale, in composizione allargata, a titolo permanente e senza diritto di voto, i Presidenti dei Gruppi G.I. costituiti da almeno due anni nell'ambito di Federazioni nazionali di settore e/o Associazioni di categoria, aderenti a Confindustria, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto confederale.

Qualora ricorrano condizioni che rendano impossibile la riunione in presenza, è ammesso lo svolgimento delle riunioni del Consiglio Centrale e dell'Assemblea Nazionale in modalità videoconferenza. In tale caso la riunione deve svolgersi esclusivamente mediante mezzi informatici che garantiscano l'identificazione dei partecipanti.

Art. 2 Attività

Nell'ambito degli scopi definiti dallo Statuto confederale, spetta all'Assemblea Nazionale ed al Consiglio Centrale:

- a) promuovere la diffusione della cultura d'impresa come primario fattore di sviluppo della società;
- b) sostenere l'affermazione dei principi della libera iniziativa e del libero mercato e promuovere l'adozione di regole chiare a garanzia di pari opportunità nella competizione;
- c) valorizzare il ruolo dell'imprenditore come soggetto attivo e responsabile di crescita e di sviluppo economico, sociale e civile;
- d) favorire la più ampia partecipazione degli iscritti e delle loro organizzazioni, secondo principi di democrazia, merito e di adeguata rappresentanza, e sviluppare, nel Sistema confederale e verso l'esterno, ogni opportunità di dibattito e di confronto costruttivo.

Art. 3 Codice Etico e dei Valori associativi

Nel perseguimento delle attività di cui all'articolo precedente, nonché nei loro comportamenti aziendali e personali, i Giovani Imprenditori si impegnano ad ispirare le proprie azioni a principi etici e morali e si riconoscono nei valori fondanti del Sistema della rappresentanza confederale.

A tal fine, verrà data piena e completa attuazione a quanto previsto dal Codice Etico e dei Valori Associativi di Confindustria.

TITOLO SECONDO

ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 4

Composizione e funzionamento

L'Assemblea Nazionale è composta dai Presidenti dei Comitati Regionali, dai Presidenti dei Gruppi Territoriali e da un Delegato per ogni Gruppo. La carica del Delegato deve coincidere con quella di un Vicepresidente del medesimo Gruppo Territoriale.

Fanno parte dell'Assemblea Nazionale i componenti del Consiglio Centrale, ad eccezione dei Vicepresidenti delegati ai sensi dell'art. 7, comma 1.

I componenti dell'Assemblea Nazionale devono avere responsabilità di gestione di grado rilevante nell'azienda di provenienza, rientrando nelle figure previste dall'apposito regolamento confederale. Tale requisito sarà comprovato dal Gruppo Territoriale o dal Comitato Regionale di appartenenza, nonché dalla Commissione Verifica Poteri secondo le modalità indicate dal Capo VI del presente Regolamento.

Ogni componente ha diritto ad un voto non delegabile. I Presidenti e i Vicepresidenti Delegati dei Gruppi territoriali perdono il diritto di voto fino alla scadenza del proprio mandato, qualora il proprio Gruppo nel corso di un anno solare non sia stato presente ad almeno quattro riunioni del Consiglio Centrale o dell'Assemblea Nazionale. A tal fine un Gruppo Territoriale si considera rappresentato se è presente anche solo uno tra Presidente e Vicepresidente Delegato.

Nelle riunioni in cui si procede alle elezioni di quindici membri del Consiglio Centrale e del Consiglio di Presidenza hanno diritto di voto i Presidenti Regionali, i Presidenti dei Gruppi Territoriali e i Vicepresidenti Delegati da ciascun Gruppo Territoriale.

L'Assemblea Nazionale è validamente costituita quando sia presente almeno il 40% degli aventi diritto al voto e delibera a maggioranza semplice e con possibilità di verifica del numero legale.

È facoltà del Presidente estendere la partecipazione alle riunioni dell'Assemblea Nazionale in qualità di invitati ad altri Giovani Imprenditori appartenenti ai Gruppi Territoriali in modo da realizzare una partecipazione articolata.

Le deliberazioni che comportano modifiche del presente Regolamento devono essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Art. 5

Convocazione e Presidenza

L'Assemblea Nazionale è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio Centrale.

L'Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno ed in via straordinaria quando lo disponga il Presidente del Consiglio Centrale o ne faccia istanza il Consiglio Centrale a maggioranza semplice, o lo richieda almeno 1/4 dei componenti dell'Assemblea Nazionale.

L'Assemblea Nazionale viene convocata dal Presidente del Consiglio Centrale tramite posta elettronica almeno 20 giorni prima della riunione e, nel caso di rinnovo ordinario delle cariche, almeno 90 giorni prima.

La lettera di convocazione contiene l'indicazione della data, dell'ora, del luogo e dell'ordine del giorno della riunione.

Quando la convocazione avvenga su richiesta del Consiglio Centrale, o di almeno 1/4 dei componenti dell'Assemblea Nazionale, questa viene convocata entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta al Presidente del Consiglio Centrale, tramite posta elettronica inviata almeno 15 giorni prima della data della riunione.

In ogni caso 1/4 dei componenti può richiedere l'integrazione degli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 6 Attribuzioni

Spetta all'Assemblea Nazionale:

- approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente;
- promuovere la diffusione delle linee strategiche e coordinare le azioni dell'Organizzazione Centrale dei Giovani Imprenditori sul territorio;
- deliberare sugli argomenti ad esso sottoposti dal Consiglio Centrale e/o da suoi componenti;
- approvare le modifiche del presente Regolamento, da sottoporre successivamente al voto del Consiglio Generale confederale;
- eleggere quindici membri del Consiglio Centrale, secondo le norme riportate nel Capo III del presente Regolamento;
- eleggere il Presidente e i Vicepresidenti del Consiglio Centrale, con un'unica votazione, secondo le norme riportate nel Capo II del presente Regolamento.

TITOLO TERZO

CONSIGLIO CENTRALE

Art. 7 Composizione

Il Consiglio Centrale è composto dal Consiglio di Presidenza, dai quindici membri eletti dall'Assemblea Nazionale, dai Presidenti Regionali o da un Vicepresidente Regionale appositamente delegato. In quest'ultimo caso, il Vicepresidente Regionale delegato resta in carica come componente del Consiglio Centrale per tutta la durata del mandato in seno al Consiglio Centrale stesso.

I membri del Consiglio Centrale devono avere responsabilità di gestione nell'azienda di provenienza, requisito che sarà comprovato dal Gruppo Territoriale o dal Comitato Regionale di appartenenza.

I membri del Consiglio Centrale partecipano alle votazioni ciascuno con un voto non delegabile.

I quindici membri elettivi durano in carica quattro anni, indipendentemente dalla posizione ricoperta nel Gruppo di appartenenza, e non sono eleggibili per più di due mandati consecutivi.

I rappresentanti Regionali, siano essi Presidenti Regionali o Vicepresidenti Regionali delegati, non possono essere designati per più di due mandati consecutivi. Essi comunque cessano di far parte del Consiglio Centrale al venir meno del loro mandato in seno al Comitato Regionale.

Alle riunioni del Consiglio Centrale partecipano, in qualità di invitati, e qualora non ne facciano parte ad altro titolo, i Rappresentanti dei Giovani Imprenditori nel Consiglio Generale confederale.

Art. 8 Convocazione e funzionamento

Il Consiglio Centrale è convocato in via ordinaria almeno sei volte all'anno ed in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno 1/4 dei suoi componenti.

Il Consiglio viene convocato dal Presidente tramite posta elettronica indirizzata ai membri almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e dell'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può essere fatta a mezzo di posta elettronica trasmessa almeno tre giorni prima della riunione.

La partecipazione alle riunioni del Consiglio Centrale non è delegabile.

Il Consiglio Centrale si considera regolarmente costituito quando sia presente la maggioranza dei membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 9 Decadenza e sostituzione

I membri del Consiglio Centrale che risultino assenti a quattro riunioni consecutive, a prescindere da eventuali giustificazioni, e comunque quelli che in un anno di mandato del

Consiglio stesso non abbiano partecipato ad almeno la metà delle riunioni indette decadono e vengono sostituiti.

Nei casi di cui sopra e più in generale in caso di vacanza di seggi, i rappresentanti regionali vengono nuovamente designati dai rispettivi Comitati Regionali e i membri eletti dall'Assemblea Nazionale vengono cooptati in base alla graduatoria risultante dalle ultime elezioni. In mancanza o esaurimento dei non eletti si procederà a nuove elezioni ad integrazione, nel corso della prima riunione utile dell'Assemblea Nazionale.

I nuovi membri durano in carica fino alla scadenza del Consiglio del quale vengono a far parte.

Art. 10 Attribuzioni

Spetta al Consiglio Centrale:

- attuare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente e deliberati dall'Assemblea Nazionale;
- fornire indicazioni per le azioni del Consiglio di Presidenza;
- assumere le decisioni operative per il funzionamento e lo sviluppo dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani Imprenditori; promuovere la presenza dei Giovani Imprenditori nell'ambito associativo e nel contesto sociale; promuovere contatti con similari organismi, sia nazionali che esteri;
- ratificare, a scrutinio segreto, la designazione, su proposta del Presidente, dei rappresentanti dei Giovani Imprenditori negli organi interni e proporre al Consiglio Generale confederale la nomina di rappresentanti negli enti esterni all'Organizzazione. Tali rappresentanti dovranno avere competenza qualificata per le materie trattate dagli organi preposti ed essere in possesso del requisito di responsabilità di gestione di grado rilevante nell'azienda di appartenenza, secondo le figure previste dall'apposito regolamento confederale;
- eleggere, mediante una votazione a scrutinio segreto, i rappresentanti dei Giovani Imprenditori nel Consiglio Generale confederale, secondo le norme riportate nel Capo IV;
- deliberare sulle proposte ad esso sottoposte da ogni membro del Consiglio Centrale e condivise da almeno un quinto dei presenti.

TITOLO QUARTO

PRESIDENTE, CONSIGLIO DI PRESIDENZA, ASSISE GENERALI

Art. 11 Presidente

L'Assemblea Nazionale elegge il Presidente e i Vicepresidenti da quest'ultimo proposti, in numero da due a nove.

Il Presidente:

- rappresenta l'Organizzazione Nazionale dei Giovani Imprenditori nei rapporti all'interno e all'esterno di Confindustria;
- assicura le migliori condizioni di ordinato e garantito svolgimento della vita associativa;
- convoca e presiede l'Assemblea Nazionale;
- convoca e presiede il Consiglio Centrale;
- attribuisce eventuali incarichi ai Vicepresidenti nel quadro dell'attuazione degli indirizzi programmatici di azione;
- tiene opportunamente informato il Consiglio Centrale della sostenibilità delle attività promosse a livello nazionale.

Art. 12 Consiglio di Presidenza

Fanno parte del Consiglio di Presidenza il Presidente e i Vicepresidenti. Al fine di presidiare le attività istituzionali di cui al comma 1 dell'art. 2, è facoltà del Presidente attribuire deleghe specifiche ai Vicepresidenti per lo sviluppo delle tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione della mission e del ruolo dei Giovani Imprenditori.

I Vicepresidenti collaborano con il Presidente. Il più anziano di essi, secondo l'età, sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento o di sue dimissioni e decadenza. In caso di dimissioni o decadenza, il Presidente facente funzione procederà al rinnovo di tutte le cariche nazionali (Consiglio di Presidenza, Consiglio Centrale, Commissione Verifica Poteri) quanto prima, e comunque non oltre i 4 mesi.

In caso di ritiro della candidatura, dimissioni o decadenza di un Vicepresidente è facoltà del Presidente proporre al Consiglio centrale un sostituto che viene eletto con la maggioranza assoluta degli aventi diritto.

Al fine di affiancare e coadiuvare i componenti del Consiglio di Presidenza, è facoltà di questo stesso costituire organi tecnici, in raccordo alle deleghe di cui al precedente comma. Attraverso gli organi tecnici si esprime la partecipazione attiva ed il coinvolgimento diretto dei Giovani Imprenditori nella definizione delle linee di conduzione strategica del Movimento. A tal fine, i lavori degli organi tecnici sono aperti alla più ampia condivisione e raccolta di contributi e posizioni, anche con utilizzo di modalità innovative di comunicazione.

Restano esclusi incarichi specifici o altre forme di coinvolgimento strutturato nell'attività e nelle competenze del Consiglio di Presidenza al di fuori dei componenti di cui ai precedenti commi. Sono ammessi inviti esclusivamente alle singole riunioni in considerazione dei temi all'ordine del giorno.

Il Presidente dura in carica quattro anni e non può essere rieletto per un secondo mandato. I Vicepresidenti sono eletti per due anni e possono essere riconfermati nell'incarico per un ulteriore biennio, su proposta del Presidente. Sono successivamente rieleggibili fino ad ulteriori due bienni successivi e consecutivi a quello della nomina.

Trascorsi i mandati di cui al precedente comma, nessun divieto è fatto loro di concorrere alle altre cariche previste dal presente Regolamento, diverse da quella ricoperta.

In raccordo con i principi organizzativi del Sistema confederale, le cariche di Presidente e di Vicepresidente non sono cumulabili con altre cariche nell'Organizzazione dei Giovani Imprenditori.

Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio di Presidenza i rappresentanti dei Giovani Imprenditori nel Consiglio Generale confederale.

Il Consiglio di Presidenza ha il compito di individuare ed elaborare le linee politiche da proporre al Consiglio Centrale e di rendere operative le decisioni del Consiglio Centrale stesso.

Le riunioni del Consiglio di Presidenza possono svolgersi mediante videoconferenza e/o teleconferenza.

Art. 13

Assise Generali

Al fine di coinvolgere tutti gli iscritti ai Gruppi Giovani Imprenditori nell'attività dell'Organizzazione nazionale dei Giovani Imprenditori, è facoltà del Presidente convocare nel corso del proprio mandato le Assise Generali.

TITOLO QUINTO

SEGRETERIA E DISPOSIZIONI DI RINVIO

Art. 14 Segreteria

L'Assemblea Nazionale ed il Consiglio Centrale sono assistiti da una Segreteria Nazionale istituita presso la Confederazione e che si avvale di personale confederale.

Art. 15 Rinvio

Per quanto non previsto dalle presenti norme si fa riferimento allo Statuto confederale ed ai regolamenti di esecuzione nonché alla loro prassi di attuazione.

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE E TRANSITORIE

CAPO I

CRITERI INTERPRETATIVI DELL'ART. 1 DEL REGOLAMENTO

1. Con riferimento alla dizione "*regolarmente costituiti presso le Associazioni Territoriali*" – premesso che presso ogni Associazione Territoriale di Confindustria può essere costituito un solo Gruppo Giovani Imprenditori – si intendono elementi costitutivi del Gruppo G.I. Territoriale tutti i punti seguenti:
 - a) L'esplicita previsione del Gruppo Giovani Imprenditori nello Statuto della Associazione Territoriale;
 - b) uno Statuto o Regolamento del Gruppo recepito dall'Associazione Territoriale;
 - c) la presenza di almeno un delegato del Gruppo nell'organo direttivo ristretto dell'Associazione Territoriale;
 - d) l'autonomia del Gruppo nell'elezione dei propri organi sociali e rappresentativi;
 - e) un elenco degli iscritti al Gruppo;
 - f) una data di costituzione antecedente di almeno sei mesi la data di convocazione dell'Assemblea Nazionale.
2. Si intende "*funzionante*" un Gruppo che recepisca tutti i seguenti punti:
 - g) abbia svolto nell'anno solare in corso un'Assemblea dei soci di cui si possa comprovare l'effettivo svolgimento;
 - h) abbia realizzato negli ultimi dodici mesi almeno due iniziative o attività aperte ai soci tendenti a realizzare gli scopi sociali del Gruppo;
 - i) abbia proceduto all'elezione della Presidenza e del Consiglio Direttivo nelle forme e nei modi previsti dai rispettivi Regolamenti o Statuti e comunque in data non anteriore al mandato precedente;
 - l) in armonia con quanto disposto dallo Statuto confederale proceda, secondo quanto stabilito dai rispettivi Regolamenti e Statuti dei Gruppi, ad una ragionevole rotazione delle cariche e comunque da effettuarsi nell'arco massimo di sei anni.

I Gruppi che per impedimenti non a loro imputabili non posseggano taluni dei requisiti suddetti ne faranno segnalazione motivata alla Commissione Verifica Poteri, i cui compiti sono riportati nel Capo VI, che esaminerà la situazione per le deliberazioni che riterrà opportune.

CAPO II

NORME PER L'ELEZIONE DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO CENTRALE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 1

Possono essere candidati alla Presidenza Nazionale i Giovani Imprenditori:

- che siano iscritti ad uno o più Gruppi Territoriali da almeno 4 anni o comunque in maniera

continuativa da almeno 1 anno al Gruppo Territoriale che decide di esprimerne la candidatura;

- che non compiano più di 38 anni nell'anno solare elezione;
- che abbiano ricoperto un mandato di vertice a livello nazionale (Vicepresidente o Direttore di Quale Impresa o componente del Consiglio Centrale o membro del Consiglio Generale) o a livello territoriale (Presidente Regionale o Territoriale, Vicepresidente Regionale o Territoriale, membro del Consiglio Direttivo o del Comitato Regionale);
- che abbiano responsabilità di gestione nell'azienda di appartenenza, rientrando nelle figure previste dallo Statuto confederale per l'accesso alle cariche direttive;
- la cui azienda di appartenenza sia dotata del completo inquadramento;

Art. 2

Entro l'anno di conclusione del mandato, il Presidente del Consiglio Centrale convoca l'Assemblea Nazionale elettiva - a norma dell'art. 5 del presente Regolamento - sollecitando la presentazione delle candidature alla carica di Presidente. La data di convocazione dell'Assemblea elettiva deve essere fissata non oltre il mese di novembre.

Ciascun Gruppo Territoriale è legittimato a proporre un candidato scelto tra i propri associati. Tutti i candidati che soddisfano i requisiti richiesti dal precedente articolo devono essere sottoposti al voto del Consiglio Direttivo, che designa a maggioranza semplice il candidato del Gruppo.

Entro centoventi giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea Nazionale elettiva, i Gruppi Territoriali che intendono esprimere una candidatura devono sottoporla al Comitato Regionale di appartenenza.

Ciascun Comitato Regionale può proporre un solo candidato, trasmettendo la propria delibera alla Segreteria Nazionale entro novanta giorni dalla data di convocazione dell'Assemblea Nazionale elettiva.

Le selezioni a livello di Gruppo Territoriale e di Comitato Regionale devono rispondere alle norme confederali previste per le delibere concernenti persone, a scrutinio segreto.

Art. 3

Qualora il numero dei candidati espressi dai Comitati Regionali sia superiore a due, il Consiglio Centrale - che deve essere convocato dal Presidente nel mese di settembre presso la sede confederale - procede a elezioni preliminari nelle quali sono sottoposte al voto le candidature pervenute.

Alla riunione del Consiglio Centrale convocata per le elezioni preliminari partecipano, con diritto di voto, anche i Rappresentanti elettivi dei Giovani Imprenditori nel Consiglio Generale confederale, di cui al capo IV del presente Regolamento.

Accedono alla elezione da parte dell'Assemblea Nazionale solo i candidati che abbiano ottenuto almeno il 25% dei voti. Nel caso in cui nessuno o un solo candidato abbia raggiunto tale soglia, accedono comunque i primi due candidati più votati.

I candidati alla Presidenza - che accedano o meno all'Assemblea Nazionale elettiva - non possono proporsi o essere proposti quali Vicepresidenti collegati ad altri candidati alla Presidenza.

Art. 4

I candidati alla Presidenza ammessi all'Assemblea Nazionale elettiva presenteranno alla Segreteria Nazionale i nomi dei Vicepresidenti unitamente alle dichiarazioni programmatiche almeno 40 giorni prima della riunione dell'Assemblea

Possono essere proposti per la carica di Vicepresidente i Giovani Imprenditori:

- che non compiano più di 38 anni nell'anno solare di elezione;
- che siano iscritti da almeno tre anni ad uno o più Gruppi Territoriali;
- che abbiano ricoperto un mandato di vertice a livello territoriale (Presidente Regionale o Territoriale, Vicepresidente Regionale o Territoriale, membro del Consiglio Direttivo o del Comitato Regionale)
- che abbiano responsabilità di gestione di grado rilevante nell'azienda di provenienza, rientrando nelle figure previste dall'apposito regolamento confederale per l'accesso alle cariche direttive;
- la cui azienda di appartenenza sia dotata del completo inquadramento;

Art. 5

Le candidature, unitamente alle dichiarazioni programmatiche, vanno inviate dalla Segreteria Nazionale ai membri dell'Assemblea Nazionale almeno trenta giorni prima della riunione elettiva.

Art. 6

Il Presidente e i Vicepresidenti sono eletti a scrutinio segreto, con la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto. Se nella prima votazione non si raggiunge il quorum richiesto, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di parità si ripete la votazione.

CAPO III

NORME PER L'ELEZIONE DI 15 MEMBRI DEL CONSIGLIO CENTRALE DA PARTE DELL'ASSEMBLEA NAZIONALE

Art. 1

Possono essere candidati Giovani Imprenditori:

- che non compiano più di 38 anni nell'anno solare elezione;
- che siano iscritti ad uno o più Gruppi territoriali da almeno 4 anni o comunque che siano iscritti in maniera continuativa da almeno 1 anno al Gruppo territoriale che decide di esprimerne la candidatura;
- che abbiano responsabilità di gestione di grado rilevante nell'azienda di provenienza, rientrando nelle figure previste dall'apposito regolamento confederale per l'accesso alle cariche direttive;
- la cui azienda di appartenenza sia dotata del completo inquadramento;

Art. 2

Le candidature selezionate dal Comitato Regionale di appartenenza, secondo le norme confederali concernenti delibere su persone, devono essere presentate alla Segreteria dell'Assemblea Nazionale dai Comitati stessi, almeno 40 giorni prima della riunione elettiva.

Art. 3

L'elenco dei candidati va trasmesso dalla Segreteria Nazionale a tutti i membri dell'Assemblea Nazionale almeno 30 giorni prima della riunione, unitamente all'elenco dei membri del Consiglio Centrale già designati dai Comitati Regionali.

Art. 4

L'elezione avviene a scrutinio segreto. Ogni delegato può indicare, su una scheda consegnata in apertura dei lavori, non più di otto dei nomi compresi nell'elenco dei candidati. Risultano eletti i 15 candidati che hanno riportato il maggior numero di voti.

Art. 5

Nel caso che le schede contengano più di otto nomi, vengono ritenute nulle.

Art. 6

Se i candidati che hanno riportato voti sono meno di quindici, si procede a nuove votazioni indicando sulla scheda 8 dei nomi contenuti nell'elenco dei candidati, esclusi quelli che hanno riportato voti nella prima votazione.

Risultano eletti quelli che hanno riportato il maggior numero di voti fino a completare il numero di quindici, compresi i candidati eletti nella prima votazione.

In caso di parità si procede al ballottaggio.

CAPO IV

NORME PER L'ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI NEL CONSIGLIO GENERALE CONFEDERALE DA PARTE DEL CONSIGLIO CENTRALE

Art. 1

Possono essere candidati Giovani Imprenditori:

- che non abbiano compiuto il 40° anno di età alla data dell'elezione;
- che siano iscritti ad uno o più Gruppi territoriali da almeno 4 anni o comunque che siano iscritti in maniera continuativa da almeno un anno al Gruppo territoriale che decide di esprimerne la candidatura;
- che abbiano responsabilità di gestione di grado rilevante nell'azienda di provenienza, rientrando nelle figure previste dall'apposito regolamento confederale per l'accesso alle cariche direttive;

- la cui azienda di appartenenza sia dotata del completo inquadramento;

Art. 2

Le candidature, selezionate dai Comitati Regionali competenti secondo le disposizioni confederali riguardanti le delibere concernenti persone, vanno trasmesse alla Segreteria Nazionale dei Giovani Imprenditori almeno 40 giorni prima della data delle elezioni.

Art. 3

Le candidature vengono inviate dalla Segreteria Nazionale ai membri del Consiglio Centrale 30 giorni prima della riunione in cui sono fissate le elezioni.

Art. 4

I rappresentanti dei Giovani Imprenditori nel Consiglio confederale vengono eletti a scrutinio segreto ogni biennio negli anni dispari. Ciascun elettore non può votare per più dei due terzi dei seggi disponibili.

Art. 5

Il Consiglio Centrale, a maggioranza assoluta dei suoi membri, potrà dichiarare decaduti e sostituire i propri rappresentanti nel Consiglio Generale confederale allorché, per ripetute e rilevanti assenze alle riunioni del Consiglio Generale e/o del Consiglio Centrale, risulti disattesa la funzione di collegamento tra i due organi, alla quale è finalizzata la loro elezione in Consiglio Generale.

Art. 6

Nel caso si presenti la necessità di sostituire i rappresentanti, subentreranno ad essi i primi dei non eletti nelle ultime elezioni ed in mancanza o esaurimento degli stessi si procederà a nuove elezioni ad integrazione.

Analogamente si procederà in caso di variazione del numero dei seggi spettanti in Consiglio Generale.

CAPO V

APPLICAZIONE DEL CODICE ETICO

Fatte salve le norme, le competenze e le procedure riguardanti l'attività del Collegio dei Probiviri confederale, la Commissione Verifica Poteri dei Giovani Imprenditori dovrà assumere la decisione di deferire al Collegio stesso i casi in cui emergano gravi motivi, tali da rendere incompatibile, a suo avviso, la permanenza nelle cariche stesse.

CAPO VI

COMMISSIONE VERIFICA POTERI

Nell'ambito dell'Organizzazione Nazionale dei Giovani Imprenditori, è istituita una Commissione

Verifica Poteri, composta da cinque componenti che siano regolarmente iscritti ad uno o più Gruppi Territoriali, che garantiscano piena affidabilità sul piano etico e morale e che non compiano più di 38 anni nell'anno solare dell'elezione.

La Commissione viene eletta a scrutinio segreto dal Consiglio Centrale nella prima riunione successiva ad ogni Assemblea Nazionale elettiva, nell'ambito di una rosa di almeno otto nominativi proposti dal Presidente. Essa dura in carica un quadriennio ed è presieduta dal componente che ha ottenuto il numero maggiore di voti.

Le eventuali candidature alle cariche di Presidente, Vicepresidente, membro elettivo del Consiglio Centrale e membro del Consiglio Generale confederale sono incompatibili con la carica di componente della Commissione. In tal caso e in caso di dimissioni di uno dei membri, si procede alla cooptazione del primo dei non eletti.

Il funzionamento della Commissione è comunque sempre garantito da un minimo di tre componenti.

Spetta alla Commissione Verifica Poteri:

- sovrintendere a tutte le procedure elettorali previste dal presente Regolamento, assicurandone il corretto svolgimento nonché le conseguenti operazioni di voto, scrutinio e proclamazione dei risultati;
- accertare i requisiti concernenti l'elettorato attivo e passivo previsti nel presente Regolamento. In particolare per i candidati alla Presidenza Nazionale, ha facoltà, autonomamente o su richiesta ufficiale, di effettuare ulteriori approfondimenti documentali, avvalendosi, qualora necessario, di pareri tecnici esterni a supporto; deve inoltre acquisire il parere sul profilo personale e professionale dei candidati da parte del Collegio dei Probiviri confederale, parere obbligatorio ma non vincolante;
- accertare i requisiti richiamati nel Capo I, sulla base degli elementi forniti dalle Segreterie dei Gruppi Territoriali;
- accertare il possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento Nazionale per i Presidenti Regionali, Presidenti Territoriali e i Vicepresidenti Territoriali Delegati. A tale proposito, in occasione dei rinnovi delle cariche, le Segreterie Regionali e Territoriali sono tenute a fornire, di norma 15 giorni antecedenti l'elezione del Presidente, la documentazione attestante il possesso, da parte dello stesso, di tali requisiti e il parere obbligatorio sul profilo personale e professionale dei candidati espresso dai Probiviri locali, di cui la Commissione prende atto. Le Segreterie Territoriali sono altresì tenute a fornire, di norma entro quindici giorni dopo la prima riunione del Consiglio Direttivo successiva all'insediamento del Presidente del Gruppo Territoriale, la documentazione attestante l'attribuzione della delega e il possesso dei requisiti previsti dal presente Regolamento del Vicepresidente Territoriale delegato a rappresentare il Gruppo all'Assemblea Nazionale.
- controllare, nel rispetto del Codice Etico di Confindustria, le situazioni cui vengono a trovarsi i titolari delle cariche previste nel presente Regolamento, secondo le disposizioni di cui al Capo V.

La Commissione si impegna al pieno rispetto della riservatezza dei dati e della documentazione di cui viene in possesso, nell'adempimento delle funzioni sopra richiamate. Le informazioni di cui i membri vengono in possesso sono utilizzabili esclusivamente nel ruolo di membro della suddetta Commissione, di concerto con il Presidente della Commissione stessa.

NORMA TRANSITORIA

Le modifiche statutarie concernenti la durata del mandato del Consiglio di Presidenza, dei Membri Elettivi del Consiglio Centrale e della Commissione Verifica Poteri entrano in vigore a partire dal mandato in corso al momento dell'approvazione del presente Regolamento da parte del Consiglio Generale confederale, che pertanto terminerà nel mese di novembre 2024.

Con esclusivo riferimento al primo rinnovo degli Organi nazionali (Presidenza, Membri Elettivi del Consiglio Centrale e Commissione Verifica Poteri) successivo all'approvazione del presente Regolamento, le disposizioni riguardanti il limite di età per l'accesso alle cariche nazionali non si applicheranno a coloro che avrebbero potuto concorrere a tali cariche con mandato triennale.

I Comitati Regionali e i Gruppi Territoriali uniformeranno i propri Regolamenti in attuazione della normativa unica dell'organizzazione G.I. che sarà adottata dal Consiglio Centrale entro il mese di maggio 2022.



REGOLAMENTO UNICO PER IL SISTEMA

Approvato dalla Giunta del 29 gennaio 2015

Modificato dal Consiglio Generale del 17 dicembre 2015

Modificato dal Consiglio Generale del 20 giugno 2019

Aggiornato con il Referendum del 26 giugno 2020

Modificato dal Consiglio Generale del 9 giugno 2021

Modificato dal Consiglio Generale del 17 maggio 2022

Modificato dal Consiglio Generale del 15 maggio 2023

Modificato dal Consiglio Generale del 7 maggio 2026

INDICE

TITOLO I – APPARTENENZA AL SISTEMA CONFEDERALE: CONTENUTI E MODALITÀ	96
TITOLO II – ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA: PRINCIPI ORGANIZZATIVI	97
TITOLO III – RAPPORTO ASSOCIATIVO: TEMPI ED ELEMENTI COSTITUTIVI	
Capo I – Adesione, durata e cessazione	98
Capo II – Diritti	99
Capo III – Doveri	100
Capo IV – Sanzioni	101
TITOLO IV – GOVERNANCE	
Capo I – Assemblea	102
Capo II – Organi Direttivi	103
Capo III – Presidente	107
Capo IV – Vice Presidenti	111
Capo V – Organi di controllo: Probiviri e Revisori	112
TITOLO V – MECCANISMI ORGANIZZATIVI: FUNZIONAMENTO ORGANI E CARICHE ASSOCIATIVE	
Capo I – Convocazione	114
Capo II – Costituzione	114
Capo III – Deliberazioni, votazioni e verbali	115
Capo IV – Cariche associative, formazione liste e preferenze	117
TITOLO VI – ASSOCIAZIONI DI SETTORE, RAPPRESENTANZE DI SETTORE E FEDERAZIONI EVOLUTE	119
NORME TRANSITORIE.	120
ALLEGATO I – SCHEMA DI BILANCIO.	121

TITOLO I - APPARTENENZA AL SISTEMA CONFEDERALE: CONTENUTI E MODALITÀ

1. Il titolo I degli statuti degli Associati effettivi di Confindustria deve disciplinare:
 - a) fissazione di una o più sedi associative e di presidi operativi in relazione alla articolazione territoriale e al profilo strutturale, derivante dalla flessibilità dei modelli organizzativi di cui all'articolo 4 dello statuto confederale
 - b) definizione della vision dell'Associazione come soggetto attivo nel contesto territoriale/merceologico di riferimento
 - c) identificazione della mission ancorata a rappresentanza efficace, solida e diffusa identità associativa, servizi efficienti
 - d) impegno a realizzare l'adattività del sistema organizzativo alle evoluzioni del contesto esterno attraverso la partecipazione ai processi di aggregazione di cui all'articolo 4 dello statuto confederale
 - e) autonomia, apartiticità e indipendenza da ogni condizionamento esterno
 - f) adozione del Codice etico e dei valori associativi ed adesione all'impianto etico-valoriale dei comportamenti organizzativi
 - g) utilizzo dei marchi confederali e degli altri segni distintivi del sistema confederale, in conformità con quanto previsto nello statuto di Confindustria e nel regolamento di attuazione dello statuto
 - h) denominazione associativa idonea a rendere evidente il ruolo e lo status di Associato effettivo
 - i) attività e scopi associativi coerenti con quelli di Confindustria, come declinazione operativa degli articoli 1 e 2 dello statuto confederale
 - j) titolarità delle attività di rappresentanza e tutela attribuita in base all'interlocutore istituzionale di riferimento, secondo i diversi livelli di competenza territoriale/merceologica
 - k) servizi di assistenza, consulenza e informazione complementari con quelli degli altri Associati effettivi/componenti del sistema di Confindustria e specializzati per materia negli ambiti di interesse individuati dal primo comma dell'articolo 2 dello statuto confederale
 - l) assenza di fini di lucro
 - m) promozione e partecipazione ad attività di natura imprenditoriale ma solo se strumentalmente finalizzate ad un più efficace perseguimento degli scopi associativi.
2. Gli statuti delle componenti del sistema di cui all'articolo 5 dello statuto confederale, previa validazione formale di Confindustria, possono contenere soluzioni normative specifiche, anche in parziale deroga/adattamento ai principi di ordine generale di cui al precedente comma.

TITOLO II - ORGANIZZAZIONE ASSOCIATIVA: PRINCIPI ORGANIZZATIVI

1. Per ogni ambito territoriale e per ciascun settore merceologico può aderire a Confindustria un solo Associato effettivo in possesso del requisito della maggiore rappresentatività rispetto al perimetro associativo di riferimento.
2. La maggiore rappresentatività, con relativa attribuzione della titolarità del codice Ateco di riferimento settoriale, è riconosciuta sulla base di parametri quantitativi - numero imprese e relativi addetti oggettivamente qualificabili, indice di penetrazione rispetto all'universo associabile, incidenza percentuale sul PIL territoriale/merceologico - e di elementi qualitativi, in particolare valutazione delle attività di rappresentanza e tutela e dei servizi destinati agli associati.
3. In coerenza con l'adattività del sistema associativo alle trasformazioni dell'assetto istituzionale e dell'articolazione del sistema economico-produttivo richiesta dall'articolo 4 dello statuto confederale, la maggiore rappresentatività costituisce un parametro necessariamente modulare e flessibile di attribuzione, mantenimento ed eventuale trasferimento della titolarità della competenza organizzativa e di rappresentanza.
4. Spetta allo speciale Collegio dei 5 Proviviri confederali, delegato ad assolvere funzioni interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sul sistema associativo (in seguito Collegio speciale), assicurare il presidio degli ambiti di competenza riconosciuti a ciascun Associato effettivo, intervenendo per governare e risolvere eventuali criticità, già sottoposte e non risolte dal Vice Presidente confederale con delega all'organizzazione, e definendo eventuali proposte operative da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale di Confindustria.
5. L'intervento dei Proviviri confederali può rendersi necessario sia in caso di domanda di adesione a Confindustria da parte di organizzazioni rappresentative di ambiti territoriali/merceologici già presenti nel sistema associativo sia in caso di nuove dinamiche di appartenenza associativa.
6. E' responsabilità del Consiglio Generale di Confindustria evitare frammentazioni e parcellizzazioni dell'assetto della rappresentanza territoriale e merceologica, non coerenti con gli obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento contenuti nei titoli I e II dello statuto confederale e in dispersione, anche solo parziale, dei risultati di processi di aggregazione realizzati attraverso la costituzione di Associati di perimetro interterritoriale e/o regionale e di Federazioni di settore evolute.
7. È facoltà del Consiglio Generale di Confindustria - in casi eccezionali e motivati dalla necessità di poter disporre del massimo contributo progettuale possibile e della più articolata capacità di rappresentanza - dichiarare la titolarità di una competenza organizzativa congiunta di più Associati effettivi su un medesimo settore merceologico ma per contenuti tematici diversi, in particolare sul versante della interlocuzione istituzionale. Spetta al Vice Presidente confederale con delega all'organizzazione la valorizzazione del dialogo tra le Associazioni interessate.
8. Spetta sempre allo stesso Consiglio Generale di Confindustria procedere, anche con l'utilizzo di sottocodici, alla più idonea specificazione dei codici Ateco interessati dalla titolarità congiunta, con l'obiettivo di coniugare le esigenze di azioni comuni, sinergiche ed integrate, con la necessaria specificazione dei rispettivi ambiti di attività attribuiti in via esclusiva.

9. Costituisce comportamento contrastante con l'appartenenza al sistema confederale promuovere o accettare l'adesione di imprese attribuite all'inquadramento di altro Associato effettivo del sistema.
10. È ammessa la partecipazione come soci aggregati ad Associati effettivi del sistema non competenti per territorio/merceologia, purché sia preventivamente realizzata l'adesione all'Associato titolare del diritto di inquadramento.
11. Il quadro delle competenze organizzative e di rappresentanza, con relativa assegnazione dei codici Ateco di riferimento, in essere alla data di approvazione del presente regolamento costituisce il riferimento per ogni successiva richiesta/azione di modificazione, in applicazione dei criteri di cui ai precedenti alinea.

TITOLO III – RAPPORTO ASSOCIATIVO:

TEMPI ED ELEMENTI COSTITUTIVI

CAPO I - ADESIONE, DURATA E CESSAZIONE

1. Domanda di adesione presentata per iscritto ma senza particolari formalità ovvero con utilizzo di modulistica predisposta dall'Associazione.
2. Verifica preventiva - di livello tecnico-organizzativo - della riconducibilità al perimetro del sistema associativo, così come definito dall'articolo 3 dello statuto confederale, nonché sul possesso dei requisiti qualitativi – trasparenza, integrità, solidità, affidabilità - richiesti per l'appartenenza al sistema confederale dal Codice etico e dei valori associativi.
3. Ammessa la richiesta di documentazione aggiuntiva, in particolare visura camerale, serie storica di bilanci, note illustrative sulla composizione societaria e sulla governance interna.
4. Facoltà per ciascuna Associazione, nell'ambito delle linee guida di cui al presente titolo, di predisporre una guida procedurale di maggior dettaglio per la valutazione preventiva delle domande di adesione e per la gestione delle fasi successive fino all'accoglimento/diniego delle stesse.
5. Approvazione delle domande di adesione da parte del Consiglio di Presidenza a scrutinio palese, con possibilità di esercizio di poteri d'urgenza del Presidente, con successiva ratifica.
6. Possibile richiedere pareri e criteri di orientamento a Confindustria per l'attribuzione dello status associativo, con particolare riferimento a situazioni limitrofe e "di confine" rispetto al perimetro confederale.
7. Dare comunicazione a tutti i soci degli ingressi di nuove imprese; l'adesione decorre dalla data di perfezionamento del percorso definito nello statuto associativo.
8. Possibilità di impugnazione dell'accoglimento della domanda con indicazione dei motivi procedurali e/o delle ragioni di contro interesse; termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione di cui al precedente alinea, con ricorso - senza effetto sospensivo - al Collegio speciale dei Probiviri; decisione inappellabile entro i successivi trenta giorni.
9. Con le stesse modalità temporali, reclamo dell'impresa richiedente al Consiglio Generale contro il rigetto della domanda e possibilità per l'impresa richiedente di impugnazione al

Collegio speciale dei Probiviri, sempre nello stesso termine perentorio di dieci giorni, dell'eventuale ulteriore rigetto; decisione inappellabile entro i successivi trenta giorni.

10. Adesione: durata minima annuale con automatico rinnovo.
11. Dimissioni: con un congruo preavviso, di almeno tre mesi, espressamente stabilito dallo statuto.
12. Mantenimento pieno dei contenuti e delle modalità del rapporto associativo – diritto di elettorato attivo, partecipazione ad organi, utilizzo dei servizi – in capo al socio dimissionario fino alla naturale scadenza del termine. È escluso il diritto di elettorato attivo e passivo per adempimenti organizzativi e delibere i cui effetti superino il termine temporale della cessazione del rapporto associativo.
13. Ipotesi di recesso del socio:
 - a) per voto contrario a modifiche statutarie, con obbligazione contributiva solo fino alla fine dell'anno solare in corso
 - b) per esercizio del diritto di disassociazione per qualsiasi altro motivo tale da rendere incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, con immediata e contestuale cessazione di ogni diritto e dovere, fatta eccezione per la corresponsione del contributo dovuto fino al termine di normale scadenza del rapporto stesso.
14. Altre cause di cessazione del rapporto associativo: fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato, cessazione dell'attività aziendale; dalla sentenza dichiarativa di fallimento e fino al passaggio in giudicato della stessa, il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo.
15. Per le altre procedure concorsuali - compreso il concordato con continuità aziendale - il Consiglio di Presidenza ha la facoltà di deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi, in caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse derivanti da eventuali utilizzi difformi e strumentali della procedura.
16. La trasformazione della ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

CAPO II - DIRITTI

1. Per i soci effettivi: rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e consulenza nonché tutte le prestazioni di rappresentanza e di servizio derivanti dall'appartenenza al sistema confederale; partecipazione ed intervento in Assemblea, elettorato attivo e passivo per tutti gli organi associativi, purché in regola con gli obblighi statutari.
2. Per i soci aggregati: esclusa ogni prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela diretta di contenuto politico; possibilità di partecipazione e intervento in Assemblea e nel Consiglio Generale; esclusione dell'elettorato attivo e passivo in Assemblea e negli organi direttivi; possibilità di partecipazione e intervento con elettorato attivo negli organi delle articolazioni interne merceologiche e territoriali.
3. Tutti i soci hanno diritto di:
 - a) avere attestata l'appartenenza al sistema attraverso dichiarazioni/certificazioni di appartenenza a firma del Presidente su apposita modulistica
 - b) utilizzare i marchi confederali e gli altri segni distintivi del sistema confederale, inderogabilmente in conformità con quanto previsto nel regolamento di attuazione

dello statuto e nel Brand book di Confindustria, previa autorizzazione dell'Associazione di appartenenza comunicata per iscritto a Confindustria;

i marchi confederali non possono essere depositati e/o registrati, in forma identica o anche modificata, come marchi o altri segni distintivi, da soli o accompagnati da altri elementi;

il diritto di utilizzo dei marchi confederali e degli altri segni distintivi del sistema confederale è strettamente connesso alla sussistenza del rapporto associativo con l'Associazione di appartenenza, nelle modalità previste dalla normativa di sistema. Non sono in alcun modo ammesse forme di concessione a soggetti esterni;

non è consentito l'uso per finalità commerciale o di business. La vigilanza è affidata al Collegio dei Probiviri;

accertate violazioni di quanto sopra determinano il ritiro immediato dell'autorizzazione dell'Associazione di appartenenza e l'irrogazione di una sanzione associativa.

4. Modalità grafica di utilizzo dei marchi confederali:

a) per i soci effettivi: dizione "associato a" seguita dal marchio costituito dalla raffigurazione stilizzata dell'Aquila confederale, affiancato dal nome dell'Associazione di appartenenza

b) per i soci aggregati: dizione "socio aggregato" affiancata dal nome dell'Associazione di appartenenza.

CAPO III - DOVERI

1. Osservare le regole – statuto e regolamenti di attuazione - e ottemperare ai comportamenti – Codice etico e dei valori associativi, delibere degli organi direttivi e di controllo - che derivano dal rapporto associativo con l'organizzazione di appartenenza e dalla partecipazione al sistema confederale.
2. Versare i contributi, nelle quantità e con le modalità previste dalla delibera contributiva annuale, possibilità di definire piani di rientro in caso di ripetuta morosità dovuta a particolari situazioni di criticità aziendale, con esclusione del diritto di elettorato passivo.
3. Partecipare attivamente alla vita associativa - con particolare riferimento all'Assemblea e alle riunioni degli organi associativi di cui si è stati chiamati a far parte – anche promuovendo l'attivazione di nuovi servizi associativi ovvero eventi di particolare rifrazione esterna a supporto dell'immagine e della legittimazione associativa.
4. Non assumere iniziative di comunicazione esterna di impatto trasversale sugli interessi rappresentati dall'Associazione di appartenenza – ovvero da altra componente del sistema - senza un preventivo coordinamento con la stessa; costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri di adesione al sistema l'utilizzo strumentale della struttura associativa per conseguire risultati riconducibili a proprie politiche di business aziendale.
5. Fornire ogni dato documentale/conoscitivo/informativo necessario all'aggiornamento del Registro delle imprese e, comunque, utile per il migliore e più efficace raggiungimento degli scopi associativi.
6. Solo per i soci effettivi: non aderire ad Associazioni che facciano parte di organizzazioni ritenute nella fattispecie concorrenti con Confindustria e costituite per scopi analoghi.

7. Valutazione della natura concorrenziale nel caso concreto rimessa al Consiglio di Presidenza previo confronto, per situazioni di particolare rilevanza, con il Vice Presidente confederale con delega all'organizzazione.
8. Costituisce comportamento gravemente contrastante con i doveri associativi l'assunzione di cariche associative apicali nelle predette organizzazioni concorrenti in rappresentanza di aziende che dovrebbero appartenere al perimetro associativo confederale. L'avvenuta verifica di tale condotta comporta la necessità di richiedere formalmente all'associato di sanare tale situazione di incompatibilità entro i successivi tre mesi, operando una scelta tra l'adesione al sistema confederale e il mantenimento dell'incarico in organizzazione esterna concorrente. In assenza di tale adempimento o in caso di inerzia, l'Associazione provvede a comminare le sanzioni previste dal presente regolamento, all'interno del successivo capo IV. In caso di rami distinti di attività che richiedono appartenenze associative diverse non si determina, invece, alcuna incompatibilità.
9. Non è consentito ricoprire incarichi associativi nell'ambito del sistema confederale qualora una o più imprese afferenti al candidato, che dovrebbero appartenere al perimetro associativo confederale, siano iscritte ad Associazioni che fanno parte di organizzazioni ritenute concorrenti con Confindustria.

CAPO IV - SANZIONI

1. Rapportate alla gravità degli inadempimenti organizzativi, sempre ricorribili ai Probiviri, nel termine di dieci giorni dalla notifica, con impugnazione senza effetto sospensivo.
2. La definizione delle sanzioni rimane affidata ad ogni singolo statuto, nell'ambito del seguente schema:
 - a) censura del Presidente, in forma orale negli organi direttivi o in forma scritta, diretta all'interessato, da adottarsi in caso di comportamenti che possono essere rapidamente ricondotti ai principi organizzativi di riferimento generale
 - b) sospensione dell'impresa associata: deliberata dal Consiglio di Presidenza per una durata massima di 12 mesi, con permanenza degli obblighi contributivi; la sospensione può essere applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno due anni
 - c) decadenza dagli organi associativi: deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nella carica ricoperta o per il venir meno dei requisiti personali e professionali necessari per l'accesso ed il mantenimento della stessa carica, in particolare perdita dei requisiti richiesti di inquadramento e mancata copertura di una posizione aziendale con responsabilità di grado rilevante
 - d) espulsione dell'impresa associata: deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza qualificata in caso di gravi e ripetute violazioni degli obblighi associativi e quando nessuna altra soluzione sia ormai più praticabile; l'espulsione è applicata in caso di morosità contributiva in atto da almeno tre anni, salvo casi - validati dal Consiglio di Presidenza - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi per criticità contingenti legate ad eventi particolari; l'espulsione è sempre necessaria in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna
 - e) radiazione del rappresentante in Associazione: anch'essa deliberata dal Consiglio Generale in caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto associativo con l'azienda, sollecitandola a nominare

un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa; la radiazione è sempre necessaria in caso di attivazione di una controversia giudiziaria esterna.

TITOLO IV – GOVERNANCE

CAPO I – ASSEMBLEA

1. Da tenersi almeno una volta all'anno, con variabilità temporale raccordata alle priorità contingenti della vita associativa, fatta eccezione per l'elezione del Presidente e dei Vice Presidenti che deve necessariamente rispettare la scadenza del mandato.
2. Può essere articolata in una parte privata, riservata ai soci, ed in una parte pubblica aperta alla partecipazione di esterni, espressione del sistema confederale e del mondo istituzionale di riferimento; la parte pubblica può prevedere specifici interventi e relazioni tematiche o anche dibattiti e format di confronto e di analisi di temi emergenti di particolare attualità.
3. È ordinaria quella convocata per l'approvazione annuale del bilancio e della delibera contributiva nonché per tutti gli altri eventuali adempimenti organizzativi (incluse, se del caso, le modificazioni statutarie e la delibera di eventuale scioglimento); è straordinaria in tutti i casi di ulteriore convocazione durante l'anno, indipendentemente dai contenuti posti all'ordine del giorno ma conservando i quorum costitutivi e deliberativi previsti per la convocazione in via ordinaria.
4. Le imprese associate intervengono in Assemblea direttamente - attraverso propri rappresentanti anche non in possesso dei requisiti di responsabilità aziendale di grado rilevante necessari per l'accesso alle cariche direttive - o per delega conferita ad altra impresa associata nel limite massimo inderogabile di una per ogni azienda iscritta.
5. È ammessa una pluralità di deleghe tra imprese riconducibili ad un medesimo Gruppo societario secondo le figure civilistiche del controllo e del collegamento e, comunque, tra imprese legate da vincoli, anche solo di fatto, di proprietà familiare che abbiano dichiarato preventivamente all'Associazione di voler essere considerate unitariamente ai fini della presenza in Assemblea.
6. Le imprese non in regola con gli obblighi di natura contributiva possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto e senza possibilità di intervento nella discussione; in previsione dello svolgimento dell'Assemblea, nella logica di assicurare l'espressione del voto, l'Associazione segnala ai Soci eventuali situazioni di irregolarità contributiva.
7. La regolarizzazione contributiva può avvenire fino al momento dell'apertura dei lavori assembleari; è tuttavia facoltà di ogni singola Associazione fissare un termine perentorio che, in ogni caso, non deve superare i cinque giorni lavorativi antecedenti la data dell'Assemblea.
8. Non possono partecipare all'Assemblea e non possono ricevere delega le imprese per le quali siano in corso gli effetti di provvedimenti disciplinari di sospensione del rapporto associativo.
9. Nel caso di Associazioni con particolare e complessa articolazione interna - Sezioni, Zone, Gruppi, Filieri - l'Assemblea può essere costituita da Delegati individuati dalle stesse

articolazioni, attribuiti in numero variabile secondo i rispettivi voti complessivamente assegnati alle imprese di ciascuna componente; rimane, tuttavia, aperta la possibilità per tutte le imprese di partecipare, senza diritto di voto, all'appuntamento assembleare.

10. Sono ammesse - attraverso l'ausilio di strumenti di videoconferenza - anche Assemblee simultanee in più sedi in caso di Associazioni territoriali di perimetro regionale articolate in presidi territoriali; Presidenza e Segreteria nell'Assemblea della sede legale, con supporto di coordinatori dei lavori nelle diverse sedi collegate; operazioni di voto e scrutinio in simultanea e proclamazione dei risultati nell'Assemblea della sede legale.
11. Non è ammesso il voto capitario nella rappresentanza in Assemblea degli associati.
12. Per le Associazioni di particolari dimensioni e complessità - nelle quali l'Assemblea sia costituita in tutto o in parte da delegati delle articolazioni interne - può essere ammesso un sistema di voto misto, con voto capitario attribuito ai componenti degli organi direttivi che partecipano in via diretta all'Assemblea.
13. È facoltà di ciascuna Associazione definire un proprio meccanismo di attribuzione dei voti che deve essere necessariamente differenziato in base al contributo versato, secondo scaglioni calcolati con progressione geometrica ed avendo cura di assicurare una equilibrata rappresentanza delle tipologie dimensionali/merceologiche di cui si compone la base associativa.
14. Nelle Assemblee costituite da delegati delle articolazioni interne sono ammessi ulteriori e specifici meccanismi di attribuzione dei voti rispetto al solo criterio basato sui contributi.

CAPO II - ORGANI DIRETTIVI

SEZIONE A – Norme generali

1. Massimo due organi, con denominazione uniforme in tutto il sistema: Consiglio Generale, organo collegiale allargato, con funzioni organizzative di indirizzo politico e Consiglio di Presidenza, organo collegiale ristretto, con attribuzioni di conduzione politico-operativa.

È ammessa la previsione di un Consiglio Direttivo, costituito dal Consiglio di Presidenza, da tutti i Past President e da un numero variabile di componenti nominati dal Presidente – non oltre 20 – tra rappresentanti di imprese aderenti, espressione significativa delle diverse realtà dimensionali ed articolazioni merceologiche della base associativa. Possibili inviti – non oltre tre – di soggetti esterni di particolare rilevanza ed esperienza per il ruolo ricoperto nel sistema economico e produttivo di riferimento dell'Associazione.

2. Sono competenze inderogabili:
 - a) per il Consiglio Generale: proposta al voto dell'Assemblea del Presidente designato, dei Vice Presidenti, del programma di attività, del bilancio consuntivo e della delibera contributiva; delibera atti di straordinaria amministrazione; irrogazione sanzioni; approvazione regolamenti di attuazione dello statuto
 - b) per il Consiglio di Presidenza: definizione ed attuazione linee strategiche; approvazione proposta bilancio consuntivo e delibera contributiva; nomina rappresentanti esterni.

La nomina e la revoca del Direttore Generale devono essere effettuate preferibilmente in Consiglio di Presidenza o, in alternativa, in Consiglio Generale.

3. Il Consiglio di Presidenza può esercitare d'urgenza attribuzioni del Consiglio Generale, ad eccezione di quelle relative alla designazione del Presidente ed alla approvazione delle

proposte dei Vice Presidenti, con necessaria successiva ratifica dei provvedimenti adottati nella prima riunione utile.

4. Al Consiglio Generale spetta, in ogni caso, assicurare la realizzazione degli obiettivi di razionalizzazione ed efficientamento del sistema associativo di cui agli articoli 1 e 2 dello statuto confederale attraverso la necessaria implementazione dei protocolli di aggregazione sottoscritti.
5. Facoltà di prevedere un solo organo che dovrà essere necessariamente strutturato come organo collegiale allargato; tale soluzione è ammessa solo per gli Associati effettivi con meno di 500 imprese associate; Presidente e Vice Presidenti costituiscono, in tal caso, un informale ufficio di Presidenza, aperto, di volta in volta, alla partecipazione di altri componenti dell'unico organo associativo.
6. Mandato del Consiglio di Presidenza con scadenza necessariamente sfalsata di un anno rispetto a quella del mandato del Consiglio Generale.
7. Doppio inquadramento per l'accesso alle cariche di Presidente e Vice Presidente, elettivo o di diritto (Piccola Industria e Giovani Imprenditori, laddove previsti).

Per la copertura di incarichi nelle Associazioni di territorio, il doppio inquadramento si realizza con:

- Adesione all'Associazione di territorio nella quale si concorre alla carica, con l'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti ubicata nel perimetro di riferimento dell'Associazione medesima; adesione della stessa impresa o unità locale alla Associazione/ Federazione di settore competente all'inquadramento
- Adesione all'Associazione di territorio e alla Associazione/Federazione di settore competenti all'inquadramento, con l'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti nell'ambito dell'intero territorio nazionale (*laddove non coincidente con l'impresa o unità locale di cui al precedente capoverso*)

Per la copertura di incarichi nelle Associazioni e nelle Federazioni di settore, il doppio inquadramento si realizza con:

- Adesione all'Associazione/ Federazione di settore nella quale si concorre alla carica, con l'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti operante nell'ambito merceologico di competenza della componente associativa medesima; adesione della stessa impresa o unità locale all'Associazione di territorio competente all'inquadramento
- Adesione alla Associazione/Federazione di settore e all'Associazione di territorio competenti all'inquadramento, con l'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti nell'ambito dell'intero territorio nazionale (*laddove non coincidente con l'impresa o unità locale di cui al precedente capoverso*)

Le verifiche relative alle imprese e alle unità locali sono condotte in base alle risultanze della visura camerale ordinaria e secondo la figura del controllo prevista dall'articolo 2359, numero 1, del codice civile.

Il doppio inquadramento deve sussistere al momento della:

- formalizzazione della auto candidatura a Presidente
- chiusura della relazione della Commissione di designazione in caso di candidatura a Presidente emersa nel corso delle consultazioni

- elezione in Assemblea o nell'organo competente, rispettivamente per i Vice Presidenti elettivi e di diritto.

Il requisito del doppio inquadramento deve essere certificato dal Collegio speciale dei Probiviri che deve riconoscere all'interessato, in caso di situazioni di verificata insussistenza dello stesso, un termine di sette giorni per procedere alla regolarizzazione attraverso la formalizzazione delle necessarie domande di adesione.

Trascorso inutilmente tale termine:

- l'auto candidatura non è procedibile
- in caso di candidatura emersa nel corso delle consultazioni, l'interessato non è candidabile
- il Vice Presidente, elettivo o di diritto, non è eleggibile.

La mancata certificazione del Collegio speciale invalida:

- la prosecuzione delle audizioni della Commissione di designazione
- il voto di designazione del Consiglio Generale
- l'elezione in Assemblea o nell'organo competente dei Vice Presidenti elettivi o di diritto.

Il doppio inquadramento deve permanere fino al termine del mandato. In caso di perdita del requisito, il Collegio speciale dei Probiviri deve dichiarare la decadenza dalla carica, trascorsi trenta giorni senza azioni di ripristino dello stesso.

È facoltà di ogni singola organizzazione confederata prevedere nel proprio statuto requisiti di inquadramento di maggiore ampiezza di contenuto, fissandone anche il momento della sussistenza e della necessaria certificazione.

8. Voto pro-capite e presenza/partecipazione non delegabile.
9. Valida nomina di almeno la metà dei componenti statutariamente previsti permette l'insediamento dell'organo, con possibilità di completamento progressivo della sua composizione.
10. Il venir meno di oltre la metà dei componenti di un organo determina la sua decadenza totale.
11. Ammessi inviti permanenti, senza diritto di voto, solo in Consiglio Generale, proposti dal Presidente, nel limite massimo di 1/5 dei componenti elettivi dell'organo. Gli inviti devono riguardare rappresentanti di imprese aderenti.

SEZIONE B – Consiglio Generale: composizione-tipo

1. Componenti di diritto, con diritto di voto: membri del Consiglio di Presidenza, tutti i Past President, i Presidenti delle componenti territoriali e merceologiche interne (Sezioni, Zone, Gruppi, Filiere); si applicano le rispettive regole di rotazione.
2. Componenti elettivi:
 - a) rappresentanti generali votati dall'Assemblea: numero variabile non inferiore ad un 1/10 del totale dei componenti; lista predisposta sulla base di candidature, con parere dello speciale Collegio dei Probiviri sul profilo personale e professionale

- b) membri aggiuntivi espressi dalle componenti territoriali e merceologiche interne: preferibilmente in rapporto alla contribuzione versata oppure in base a parametri quantitativi relativi al numero delle imprese e dei dipendenti di ciascuna componente; l'attribuzione dei seggi aggiuntivi deve avvenire in progressione geometrica; regole di rotazione analoghe a quelle dei rappresentanti generali; sempre necessario parere dello speciale Collegio dei Probiviri sul profilo dei candidati
 - c) Piccola Industria e Giovani Imprenditori (solo nelle componenti territoriali del sistema): previsto in statuto un numero di seggi aggiuntivi, con incidenza percentuale sul totale dei componenti, coerente con quella del livello confederale; possibile non coincidenza delle scadenze dei mandati di Sezioni, Zone, Gruppi merceologici, Filieri, Piccola Industria e Giovani Imprenditori, con conseguente meccanismo di inserimento a scorrimento in corso di mandato
3. Di nomina del Presidente: fino al 5%, arrotondato per eccesso, del totale dei componenti del Consiglio; devono essere scelti tra rappresentanti di imprese associate che abbiano caratteristiche di particolare rappresentatività per storia personale ed imprenditoriale; mandato coincidente con quello del Presidente che li ha nominati, possibile completamento progressivo delle nomine a disposizione, facoltà del Presidente di revoca e sostituzione in corso di mandato, applicazione delle norme sulla rotazione previste per i rappresentanti generali e sulla decadenza in caso di numero elevato di assenze.
4. Invitati permanenti di diritto, senza diritto di voto: Revisori contabili, Probiviri, gli eventuali Special Advisor che non siano già componenti ad altro titolo e tutti i Past President, laddove non siano componenti di diritto. Per mantenere il diritto di partecipazione e di voto i Past President devono continuare ad essere espressione di imprese regolarmente associate e non devono ricoprire incarichi politici di contenuto elettivo e non.

SEZIONE C – Consiglio di Presidenza: composizione-tipo

1. Presidente e Vice Presidenti, elettivi e di diritto.
2. In caso di processi di aggregazione tra Associazioni del sistema – al fine di garantire un'adeguata rappresentanza delle diverse componenti interne – è riconosciuta la possibilità, fino a tre mandati successivi alla avvenuta costituzione del soggetto unico, di allargare la composizione a membri aggiuntivi, nominati dal Presidente in numero non superiore a quello dei Vice Presidenti.
3. Nelle Associazioni di territorio, Presidenti Piccola Industria e Giovani Imprenditori laddove non siano già Vice Presidenti di diritto.
4. Durata mandati dei vertici Piccola Industria e Giovani imprenditori – che devono essere sempre eletti e non nominati da altre istanze apicali – autonoma rispetto a Presidente e Vice Presidenti, con meccanismo di inserimento analogo a quanto previsto per il Consiglio Generale.
5. Possibile prevedere, come invitati permanenti di diritto, l'ultimo Past President e gli eventuali Special Advisor.

CAPO III – PRESIDENTE

SEZIONE A - Consultazioni

1. Insediamento di una Commissione di designazione di tre componenti, con modalità di formazione a scelta tra le seguenti opzioni:
 - a) sorteggio all'interno di un elenco di almeno cinque nominativi. Tale elenco è definito dal Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi, ove istituito, o dal Collegio speciale dei Probiviri, in coordinamento in ambedue i casi con tutti i Past President e con applicazione degli altri meccanismi previsti dall'articolo 13 dello statuto confederale. Possono essere inseriti nell'elenco anche componenti del Consiglio Generale, purché non siano anche membri del Consiglio di Presidenza. In caso di estrazione, il componente non può esprimere la propria preferenza in occasione del voto di designazione del nuovo Presidente.
 - b) di diritto, gli ultimi tre Past President purché siano espressione di imprese regolarmente associate e non ricoprano incarichi politici di contenuto elettivo e non.
2. In data antecedente al sorteggio dei nominativi della Commissione di designazione o alla comunicazione alla base associativa inerente all'attivazione degli ultimi tre Past President, non è ammessa alcuna attività elettorale.
3. Insediamento della Commissione di designazione dopo un massimo di sei settimane dal sorteggio o dalla comunicazione alla base associativa inerente all'attivazione degli ultimi tre Past President. Durante questa finestra temporale, coloro che ambiscono a rivestire la carica di Presidente possono svolgere ogni attività utile al conseguimento dell'appoggio alla propria candidatura. Tutte le azioni poste in essere devono risultare coerenti ai più elevati standard etici richiamati dal Codice etico e dei valori associativi di Confindustria, con particolare riferimento al Codice di condotta. La vigilanza su tali passaggi e la verifica di eventuali comportamenti non conformi alla normativa confederale sono affidate al Collegio speciale dei Probiviri dell'Associazione del sistema.
4. Durata delle consultazioni compresa tra le due e le sei settimane dall'insediamento della Commissione al voto di designazione; fino a otto settimane per Associazioni con più di 2.000 imprese aderenti.
5. Mandato della Commissione di designazione finalizzato alla più ampia consultazione delle imprese iscritte per emersione candidati e raccolta di indicazioni e proposte per le strategie associative.

Nella prima settimana di mandato la Commissione di designazione può ricevere eventuali autocandidature - formalizzate con il sostegno di almeno il 10% dei voti assembleari attribuiti ad imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi - e accompagnate da linee programmatiche e curriculum vitae. È possibile prevedere in statuto ulteriori requisiti di accompagnamento e supporto per la presentazione di una autocandidatura.

Sono valide e computabili esclusivamente le dichiarazioni di sostegno alla candidatura sottoscritte in una fase antecedente al termine della prima settimana dall'insediamento della Commissione, da parte di rappresentanti di imprese in regola con il versamento dei contributi associativi.

6. Verifica del profilo personale, professionale ed associativo nonché del possesso dei requisiti richiesti affidata al Collegio speciale dei Probiviri.

7. Comunicazione alle imprese iscritte dei candidati emersi e degli autocandidati con relative linee programmatiche con modalità stabilite dalla Commissione di designazione.
8. Possibile richiesta di intervento del Collegio speciale dei Probiviri da parte della Commissione per garantire il mantenimento delle modalità di confronto interne al perimetro associativo.
9. Attivazione di uno specifico indirizzo di posta elettronica della Commissione; predisposizione di un calendario comunicato a tutti gli associati con congruo preavviso e con l'indicazione di almeno cinque date d'incontro; ammesse modalità alternative alla audizione personale dei soci - in grado di garantire riservatezza e riconducibilità delle opinioni espresse - come audio e videoconferenze, mail riservate e lettere personali; non accettati i fax.
10. Ammesso il temporaneo funzionamento della Commissione anche con la presenza di due soli componenti; in caso di impedimento definitivo si procede necessariamente ad integrare la Commissione, rispettivamente con un sorteggiato di riserva preventivamente estratto, un ulteriore Past President procedendo a ritroso.
11. Tutta la base associativa ha diritto a partecipare alla fase delle consultazioni. La Commissione è impegnata a consultare un'ampia, qualificata e rappresentativa platea di associati. Nel corso di questa fase, le dichiarazioni formali di appoggio alla candidatura potranno essere trasmesse direttamente alla Commissione di designazione.
12. Redazione di una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte sui candidati, sui rispettivi programmi di attività e sulle indicazioni emerse dalle consultazioni dei soci, comprensiva altresì del parere, obbligatorio e vincolante, sul profilo personale e professionale rilasciato dal Collegio speciale dei Probiviri; spetta alla Commissione indicare la dimensione del consenso.
13. Obbligo di sottoporre in ogni caso al voto del Consiglio Generale quei candidati che certifichino, per iscritto, di raccogliere il consenso di almeno il 20% dei voti assembleari espressi da imprese iscritte in regola con gli obblighi associativi.

Concorrono alla formazione del predetto consenso le dichiarazioni di sostegno sottoscritte entro la conclusione delle consultazioni.

Le imprese non in regola con il versamento dei contributi associativi che hanno formalizzato il proprio sostegno ad una candidatura possono sanare la propria posizione entro la conclusione delle consultazioni. Spetta alla Commissione di designazione segnalare tali situazioni di irregolarità contributiva.

SEZIONE B – Designazione ed elezione

1. Lettura della relazione da parte del più anziano di età dei componenti della Commissione di designazione.
2. Possibili dichiarazioni programmatiche del candidato o dei candidati prima del voto del Consiglio Generale.
3. Scrutinio segreto inderogabile anche in caso di un unico candidato, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta della Commissione di designazione.

4. In caso di due o più candidati predisposizione di schede con relativi nominativi, elencati in ordine alfabetico.
5. Tre come numero massimo di candidati per il voto del Consiglio Generale, fermo restando un obiettivo di sintesi e di promozione della massima unitarietà possibile come parametro prioritario di riferimento nell'espletamento del mandato della Commissione di designazione.
6. Per acquisire lo status di Presidente designato necessario conseguire almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.
7. Mancato raggiungimento del quorum richiesto alla prima votazione:
 - a) in caso di candidato unico, proposta della Commissione di designazione si intende respinta
 - b) in caso di due candidati, ripetizione immediata della votazione: proposte entrambe respinte se ancora mancante quorum minimo
 - c) in caso di tre candidati, ballottaggio tra i due candidati più votati nel primo scrutinio; proposte entrambe respinte se non viene raggiunto quorum minimo
 - d) in caso di parità tra voti favorevoli e contrari ovvero tra due candidati, ripetizione immediata della votazione; con un ulteriore risultato di parità, convocazione di una nuova riunione per la ripetizione della votazione; proposte respinte alla terza votazione laddove non realizzato il quorum necessario o in presenza di un nuovo esito di parità.
8. Ripartenza consultazioni in caso di bocciatura proposta/e della Commissione di designazione che rimane in carica per un secondo mandato di audizioni; in caso di nuovo esito negativo, formazione di una nuova Commissione di designazione, utilizzando il sorteggio, anche se non previsto dallo statuto.
9. Voto in Assemblea a scrutinio segreto, con scheda recante espressione di voto alternativa di approvazione/non approvazione della proposta di Presidente designato, deliberata dal Consiglio Generale.
10. Non ammessa, in ogni caso, presentazione diretta di altre candidature in Assemblea o recupero di nominativi non approvati dal Consiglio Generale.
11. Per l'elezione necessario conseguire almeno la metà più uno dei voti dei presenti, senza tener conto degli astenuti e delle schede bianche; si computano, invece, le schede nulle.
12. In caso di voto negativo dell'Assemblea ripartenza consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica; insediamento di una nuova Commissione in analogia a quanto previsto in caso di due esiti negativi consecutivi in Consiglio Generale.
13. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea la proposta della Commissione di designazione, approvata dal Consiglio Generale, non si intende respinta; necessaria la convocazione di una nuova Assemblea e solo dopo due ulteriori riunioni andate deserte, è necessaria la ripartenza delle consultazioni.

SEZIONE C – Mandato ed attribuzioni

1. Durata massima quadriennale del mandato, in un'unica soluzione o in mandati distinti.
2. Inderogabilmente vietata ogni ipotesi di prorogatio.

3. Automatica decadenza del Presidente in carica - accertata e dichiarata dallo speciale Collegio dei Probiviri confederali - in caso di mancato insediamento della Commissione di designazione almeno due mesi prima della scadenza del suo mandato.
4. Lo speciale Collegio di cui al precedente alinea può autorizzare - in casi specifici di comprovata eccezionalità - uno slittamento tecnico del termine generale per l'insediamento della Commissione, in ogni caso per una durata non superiore ai tre mesi.
5. Laddove non siano emersi auto candidati o candidati durante le consultazioni della base associativa, cessazione automatica del mandato del Presidente e dei Vice Presidenti elettivi - ad eccezione del Vice Presidente vicario o più anziano d'età - al termine della sua naturale conclusione. Il Vice Presidente vicario o più anziano d'età avvia la procedura per la costituzione di una nuova Commissione di designazione, che indice ulteriori consultazioni e svolge un ruolo proattivo per l'individuazione di un candidato. Tale percorso deve concludersi con l'elezione di un nuovo Presidente entro tre mesi.
6. Nell'eventualità che la procedura di cui al precedente alinea non venisse completata entro i termini stabiliti e con le modalità indicate, il Collegio speciale dei Probiviri confederali subentra al Vice Presidente vicario o più anziano d'età e adotta le soluzioni ritenute più idonee a favorire il rinnovo della governance.
7. Qualora la Commissione di designazione verifichi ed accerti l'assenza di candidati prima della naturale conclusione del mandato del Presidente in carica, può proporre al Consiglio Generale - previo parere favorevole del Collegio speciale dei Probiviri confederali - la conferma del Presidente uscente per un solo biennio, indipendentemente dalla previsione statutaria di durata del mandato.

Per le verifiche e gli accertamenti di cui al precedente comma la Commissione di designazione farà riferimento ai parametri ed ai requisiti previsti per l'ammissione alle consultazioni delle auto candidature.

Tale proposta deve essere approvata a scrutinio segreto dal Consiglio Generale con un quorum costitutivo di almeno i tre quarti dei componenti ed il voto favorevole di almeno l'80% dei membri votanti.

La stessa proposta dovrà conseguire il voto favorevole del 75% dei voti presenti in Assemblea.

8. Esaurito il proprio mandato, possibilità di una sola ulteriore rielezione, trascorso un intervallo di almeno due mandati dalla prima elezione.
9. In caso di cessazione anticipata del mandato - per dimissioni o per impedimento - insediamento della Commissione di designazione entro i trenta giorni successivi; laddove la permanenza in carica sia stata inferiore alla metà del mandato è comunque preclusa la possibilità di future rielezioni, salvo il caso di dimissioni per motivi di salute.
10. Il Presidente subentrante a quello dimissionario o cessato porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha coperto meno della metà di tale arco temporale; acquisisce, in ogni caso, lo status di Past President.
11. Qualifica di Past President attribuita solo in caso di normale completamento del proprio mandato, fatta eccezione per il caso di cessazione anticipata per motivi di salute.
12. La carica di Presidente e di Vice Presidente è incompatibile con ogni altra carica all'interno della medesima componente associativa.
13. Al Presidente spetta:

- a) rappresentanza istituzionale e legale di fronte ai terzi e in giudizio
- b) vigilanza sull'andamento delle attività associative ed esecuzione deliberazioni degli organi direttivi
- c) coordinamento degli organi associativi e di quelli delle articolazioni organizzative interne, anche con poteri sostitutivi in caso d'impedimento o di immotivata inerzia
- d) promozione nuovi servizi e del grado di soddisfazione delle imprese associate
- e) esercizio, in via d'urgenza, dei poteri del Consiglio di Presidenza, con ratifica dei provvedimenti adottati nella prima riunione utile.

CAPO IV - VICE PRESIDENTI

1. Proposti dal Presidente designato al Consiglio Generale in una riunione successiva a quella di designazione ed antecedente al voto dell'Assemblea.
2. Prima della suddetta presentazione, comunicazione riservata al Collegio speciale dei Probiviri per acquisirne il parere sul profilo personale e professionale e verificare il possesso del requisito del doppio inquadramento.
3. Designati "a pacchetto", con voto segreto, dal Consiglio Generale con una scheda recante alternativa di voto tra approvazione/non approvazione della proposta del Presidente designato. Questa deve riguardare un numero di Vice Presidenti non inferiore a $\frac{3}{4}$ degli eleggibili. Eventuali altre designazioni potranno essere effettuate in una Assemblea successiva.
4. Numero variabile fino a otto in rapporto alla consistenza organizzativa; fino a dieci per gli Associati effettivi con più di 2.000 imprese associate; nel computo del numero minimo e massimo si considerano anche altre figure che compongono insieme ad almeno un Vice Presidente la squadra del Presidente e alle quali si applicano le disposizioni del presente capitolo. Nel predetto computo sono comunque esclusi i componenti del Consiglio di Presidenza eletti dal Consiglio Generale nelle Associazioni con più di 2.000 imprese iscritte.
5. È facoltà di ogni statuto di Associazione di territorio assegnare lo status di Vice Presidenti di diritto ai Presidenti delle componenti Piccola Industria e Giovani Imprenditori che, in tal caso, non si computano nei numeri totali di cui al precedente alinea.
6. In raccordo con gli obiettivi di razionalizzazione e di aggregazione del sistema associativo è rimessa alla discrezionalità del Presidente designato la definizione di una composizione della propria squadra, capace di assicurare rappresentanza adeguata delle diverse articolazioni interne territoriali/merceologiche.
7. Possibilità di indicare un Vice Presidente vicario permanente; in caso contrario, il Vice Presidente più anziano di età assume la reggenza in presenza di dimissioni o altro impedimento, temporaneo o permanente, del Presidente.
8. In caso di voto negativo del Consiglio Generale possibilità per il Presidente designato di presentare una nuova proposta di composizione della propria squadra.
9. Nell'ipotesi di ulteriore bocciatura riavvio delle consultazioni per trovare nuove candidature a Presidente.
10. Eletti dall'Assemblea attraverso una votazione unica a scrutinio segreto sulle proposte approvate dal Consiglio Generale relative al Presidente designato e alla sua squadra.

Non è mai ammessa l'elezione dei Vice Presidenti in Consiglio Generale.

11. In caso di voto negativo dell'Assemblea, i candidati a Vice Presidente possono essere riproposti da un nuovo Presidente designato.
12. Mandato biennale o quadriennale, rinnovabile fino ad un massimo di otto anni consecutivi di permanenza in carica.
13. Terminano il mandato in caso di cessazione anticipata del Presidente che li ha proposti.
14. In caso di dimissioni o di impedimento di un Vice Presidente, il Presidente propone al Consiglio Generale la relativa sostituzione.
15. Ai Vice Presidenti possono essere assegnate deleghe tematiche nell'ambito del programma del Presidente; possono costituire Gruppi Tecnici con funzioni progettuali e di supporto tecnico alle attività raccordate alle deleghe assegnate.
16. Laddove tali figure siano previste all'interno dello statuto associativo, ulteriori deleghe tematiche possono essere assegnate dal Presidente agli Special Advisor, nel numero massimo di cinque.

CAPO V – ORGANI DI CONTROLLO: PROBIVIRI E REVISORI

1. Sempre eletti dall'Assemblea in un anno diverso da quello di elezione del Presidente, preferibilmente nell'anno precedente al suo rinnovo.
2. Sono candidabili anche soggetti esterni al mondo associativo, purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire.
3. Modalità di formazione delle liste: candidature dalla base associativa anche a seguito di sollecitazione del Presidente, con adeguato anticipo e con possibilità di indicare anche terzi esterni; importanza di far ricadere le scelte su rappresentanti di imprese che abbiano particolari caratteristiche di affidabilità ed esperienza.
4. Per i candidati espressione del sistema associativo non è comunque richiesto il doppio inquadramento e non è necessario ricoprire una posizione con responsabilità aziendale di grado rilevante.
5. Incompatibilità assoluta con tutte le altre cariche dell'Associazione nonché con la carica di Presidente e Vice Presidente. Solo la carica di Probiviro è incompatibile anche con la medesima carica di altra componente del sistema.
6. Numero minimo: 5 Probiviri e 3 Revisori di cui uno necessariamente con qualifica di Revisore contabile.
7. Durata del mandato: di norma quadriennale.
8. Possibile prevedere decadenza per scarsa partecipazione.
9. Presidenza organo: i Probiviri non nominano un Presidente in quanto tecnicamente sono singoli arbitri; Presidente dei Revisori è il più votato dall'Assemblea, non necessariamente quello con qualifica di Revisore contabile.
10. Funge da Segretario il Direttore o altra risorsa della tecnostruttura appositamente delegata.
11. Attribuzioni tipiche dei Revisori: vigilanza sull'andamento della gestione economico-finanziaria, relazione annuale all'Assemblea, possibilità di richiedere convocazione Consiglio Generale per tematiche connesse ai propri compiti.

12. Per integrare le funzioni dei Revisori confederali e dei Revisori delle componenti confederate impegno per gli Associati effettivi di inviare a Confindustria il proprio bilancio - non appena approvato e comunque non oltre il 30 settembre di ciascun anno - redatto, o riclassificato, in base allo schema allegato al presente regolamento e articolato nelle seguenti sezioni: rendiconto economico, stato patrimoniale, nota integrativa, struttura delle partecipazioni in società controllate e collegate, prospetto delle fonti e degli impieghi, relazione dei Revisori contabili; è obbligatoria la previsione della revisione contabile attraverso società o professionisti iscritti nel Registro unico dei revisori legali.
13. Attribuzioni tipiche dei Probiviri: funzioni arbitrali di risoluzione delle controversie organizzative che non si siano potute definire bonariamente, affidate alla competenza di Collegi di tre Probiviri costituiti ad hoc a seguito di attivazione della procedura, funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla vita associativa, riservate ad un Collegio speciale di almeno tre Probiviri.
14. Potere di commissariamento riconosciuto solo al Collegio speciale di Confindustria con le modalità ed i contenuti previsti dall'articolo 16 dello statuto confederale nonché dal regolamento di attuazione.
15. Nomina Collegio speciale: a rotazione tra i Probiviri eletti dall'Assemblea, non necessario lo scrutinio segreto salvo impossibilità oggettiva di condivisione.
16. Attivazione: Collegio arbitrale con presentazione ricorso e nomina arbitro di fiducia entro 60 giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli, salvo termini più ristretti per specifiche procedure; Collegio speciale attivato dagli organi direttivi e, comunque, dotato di poteri d'ufficio.
17. Necessario prevedere deposito cauzionale del ricorrente fino ad un massimo di 10 volte il contributo minimo e possibilità di dichiarare la lite temeraria, con conseguente rivalsa sul deposito cauzionale da destinare a progetti di formazione interna.
18. Procedura arbitrale ed attività del Collegio speciale: normativa analoga a quella prevista per Confindustria nel capitolo V, punti 1, 2 e 3, del regolamento di attuazione dello statuto confederale, con possibilità di riduzione dei termini temporali fino alla metà di quelli previsti per Confindustria.
19. Coordinamento stretto tra Collegio speciale e Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi, ove costituito, in particolare sulle procedure elettorali, la verifica dei requisiti per l'accesso alle cariche ed il mantenimento dell'appartenenza associativa.
20. Appello contro le decisioni del Collegio speciale: con ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
21. La Segreteria tecnica raccoglie in un volume quadriennale i lodi emessi, distinti per Collegi arbitrali e Collegio speciale.
22. Costituzione facoltativa e opzionale del Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi: in caso di costituzione utilizzo integrale di quanto previsto dall'articolo 15 dello statuto confederale.

TITOLO V – MECCANISMI ORGANIZZATIVI: FUNZIONAMENTO ORGANI

E CARICHE ASSOCIATIVE

CAPO I - CONVOCAZIONE

1. Preavviso: per Assemblea da 10 a 15 giorni, ridotti a 5/7 in caso di urgenza; per organi direttivi da 5 a 7 giorni, ridotti a 3/5 in caso di urgenza; per organi articolazioni interne da 3 a 5 giorni, ridotti a 48 ore in caso d'urgenza.
2. Modalità: comunicazione del Presidente dell'Associazione/articolazione interna, senza formalità particolari, inviata per posta elettronica, con indicazione giorno, ora, luogo e ordine del giorno; trasmissione anche differita della relativa documentazione ma, in ogni caso, entro i 3 giorni precedenti per l'Assemblea e le 24 ore antecedenti per tutti gli altri organi.
3. Richiesta di convocazione straordinaria: per Assemblea dal 15% al 20% dei voti totali o iniziativa del Consiglio Generale; per organi direttivi e delle articolazioni interne da 1/3 ad 1/4 dei componenti; autoconvocazione con le medesime frazioni in caso di inerzia del Presidente protratta da 7 a 10 giorni dalla richiesta; per Assemblea articolazioni interne tra il 30% ed il 40% dei voti totali o iniziativa del Direttivo.
4. Integrazione ordine del giorno:
 - a) di iniziativa del Presidente: per Assemblea fino a 48 ore prima e per organi direttivi fino a 24 ore, con esclusione, in ogni caso, di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento
 - b) richiesta in apertura dei lavori: dal 50% al 70% dei voti assembleari presenti che rappresentino almeno il 20% di quelli totali; da almeno la metà dei componenti degli organi direttivi, sempre con esclusione delle materie di cui al precedente alinea
 - c) analoghe norme di cui ai precedenti alinea per Assemblea ed organi delle articolazioni interne.
5. Ad inizio anno solare comunicazione di un calendario delle riunioni ordinarie degli organi direttivi.
6. Cadenza indicativa minima: almeno quadrimestrale per Consiglio Generale e almeno ogni due mesi per il Consiglio di Presidenza; possibilità di aumentare la frequenza; per organi di articolazioni interne almeno quadrimestrale.

CAPO II - COSTITUZIONE

1. Quorum costitutivo: per Assemblea almeno il 20% dei voti esercitabili; nessun quorum richiesto trascorsa un'ora dalla prima convocazione ovvero in una successiva specifica riconvocazione, con esclusione di adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20%; per Consiglio Generale: da 1/3 ad 1/4 dei componenti, con esclusione delle materie sopra indicate per le quali è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti; per il Consiglio di Presidenza: maggioranza dei componenti; per Assemblea e altri organi delle articolazioni interne: quorum definiti negli statuti - in assenza dei regolamenti di attuazione - delle singole Associazioni, garantendo, in ogni caso, una presenza non inferiore al 10% dei voti esercitabili e ad 1/5 dei componenti.

2. Operazioni di calcolo del quorum: le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori.
3. Solo per organi direttivi e delle componenti interne concorrono al quorum i membri collegati in video e audioconferenza.
4. Verifica del quorum costitutivo solo in apertura di riunione, fatta salva la richiesta di almeno 1/5 dei voti/componenti presenti di richiederla nuovamente durante i lavori.
5. Presidenza: sempre il Presidente dell'Associazione/articolazione interna o, in caso di sua assenza e impedimento, il Vice Presidente vicario o quello più anziano d'età.
6. Segreteria: Direttore dell'Associazione o altra risorsa individuata all'interno della tecnostruttura associativa, a sua cura la comunicazione delle variazioni nella composizione degli organi direttivi; per Assemblea ed organi articolazioni interne risorsa dedicata all'interno della tecnostruttura.
7. Interventi: in base all'ordine di prenotazione e di durata temporale definita.
8. Possibilità per il Presidente, senza chiedere un voto di approvazione, di invertire i punti all'ordine del giorno, fatta salva richiesta contraria di almeno il 50% dei voti/componenti presenti.
9. Assenze: decadenza automatica, accertata e dichiarata dall'organo di appartenenza e comunicata dal segretario, dopo cinque assenze consecutive o mancata partecipazione alla metà delle riunioni indette nell'anno solare; non rieleggibilità per almeno un mandato successivo alla dichiarazione di decadenza.

CAPO III - DELIBERAZIONI, VOTAZIONI E VERBALI

1. Quorum deliberativi generali: per Assemblea e Consiglio Generale maggioranza semplice, senza tener conto di astenuti e schede bianche che si computano, invece, in Consiglio di Presidenza; le schede nulle rilevano sempre per calcolo quorum.
2. Sono nulle le schede che recano espressione di voto non pertinente rispetto all'oggetto della votazione ovvero che riportano un numero di preferenze superiore al limite massimo ammesso.
3. Quorum deliberativi speciali: per approvazione modifiche statutarie maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti in Assemblea e che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili; per approvazione scioglimento maggioranza qualificata non inferiore al 65% dei voti presenti che rappresentino almeno il 30% dei voti totali esercitabili; per l'approvazione delle proposte di modifica statutaria e di scioglimento maggioranza assoluta dei presenti, che rappresentino almeno il 25% dei componenti totali. In caso di approvazione di modifiche statutarie per referendum è sempre necessario il quorum deliberativo della maggioranza assoluta dei voti regolarmente esercitabili.
4. Negli statuti redatti a valle di processi di aggregazione possibile prevedere elezione del Presidente con maggioranza qualificata non inferiore al 55% dei voti presenti e che rappresentino almeno il 15% dei voti totali esercitabili.
5. Analoghe norme di cui ai precedenti alinea per Assemblea ed organi delle articolazioni interne; necessarie maggioranze qualificate per approvazione modifiche regolamentari e proposte di accorpamento/fusione/scioglimento per le successive deliberazioni del Consiglio Generale.

6. Nelle votazioni a scrutinio segreto il Presidente dell'Associazione/articolazione interna può fissare la durata massima dello svolgimento delle operazioni elettorali, in ogni caso non superiore ad un'ora per Assemblea e 15 minuti per tutti gli altri organi; in tale lasso temporale potranno votare anche i componenti dell'organo intervenuti successivamente alla formale apertura della riunione; in casi eccezionali e di comprovata necessità, il Presidente dell'Associazione/articolazione interna può ammettere l'espressione del voto anche prima della formale apertura della votazione. Sono ammesse regole procedurali specifiche e di maggiore durata temporale della votazione – fino ad un massimo di tre ore – disposte dal Presidente, in caso di votazioni elettroniche a distanza.
7. In caso di più votazioni simultanee devono essere predisposte schede di colore diverso per distinguere i diversi adempimenti elettorali ai quali sono chiamati i soci/componenti votanti, anche ai fini dell'eventuale esercizio del diritto di astensione.
8. I soci/componenti collegati in video e audioconferenza partecipano solo alle votazioni a scrutinio palese, fatta salva l'attivazione di modalità idonee a garantire la segretezza del voto.
9. Diritto ad un solo voto in caso di partecipazione a più titoli in Consiglio Generale.
10. Scrutinio segreto: inderogabile per le votazioni concernenti persone; 1/4 dei voti/componenti presenti nelle Assemblee e in tutti gli altri organi può chiederne l'utilizzo anche per altre deliberazioni, ad esclusione di modifiche statutarie e scioglimento; opportuno frazionamento dei voti assembleari spettanti a ciascun socio per garantirne la segretezza; sono considerati astenuti i soci/componenti che non ritirano la scheda ovvero non la immettono nell'urna o che si esprimono deponendo scheda bianca.
11. Scrutinio palese: per alzata di mano, chiamata in sequenza di favorevoli, contrari ed astenuti, valore doppio del voto del Presidente in caso di parità; per approvazione nelle Assemblee di modifiche statutarie/regolamentari e dello scioglimento appello nominale con chiamata in ordine alfabetico dei soci oppure voto palese su supporto cartaceo, con identificazione del votante e senza frazionamento dei voti.
12. Ripetizione delle votazioni a scrutinio segreto: si applicano a tutte le delibere di tutti gli organi le norme previste per la designazione del Presidente da parte del Consiglio Generale.
13. Proclamazione degli eletti: rigorosamente in ordine alfabetico, senza indicazione del numero di preferenze conseguite.
14. Necessaria la verbalizzazione di tutte le riunioni di Assemblee ed organi; possibile utilizzo della registrazione dei lavori, previa informativa dei soci/componenti partecipanti.
15. Approvazione dei verbali: per Assemblee con silenzio-assenso dopo 15 giorni dall'invio a tutti i soci; per tutti gli altri organi in apertura della seduta successiva; possibilità, entro 10 giorni, di richiedere rettifiche prima dell'approvazione, con adeguate comunicazioni del segretario in caso di possibili contestazioni di contro interessati ai contenuti delle rettifiche stesse.
16. Contenuti dei verbali: report degli interventi nelle Assemblee e in Consiglio Generale, resoconto sintetico in Consiglio di Presidenza e in tutti gli altri organi delle componenti interne; per le votazioni a scrutinio palese: numero totale di soci/componenti votanti, astenuti, voti favorevoli e voti contrari; per le votazioni a scrutinio segreto: numero totale di soci/componenti presenti, voti espressi - distinti in schede nulle e schede valide - astenuti - distinti in schede bianche e numero di coloro che non hanno partecipato alla votazione - voti favorevoli, voti contrari, preferenze riportate.

17. Consultazione dei verbali: ammessa solo per i soci in regola con i contributi associativi ed in possesso di tale qualifica alla data delle Assemblee per le quali si richiede di accedere al relativo verbale; possibile per tutti i componenti in carica in tutti gli altri organi, anche con riferimento a mandati nel frattempo esauriti e anche in caso di assenza alla riunione per il verbale della quale si richiede la consultazione; rilascio di eventuali estratti a cura del segretario.
18. Conservazione dei verbali: presso l'Associazione, con raccolta, in sequenza cronologica, in appositi volumi riferiti ai singoli mandati; per le Assemblee implementazione progressiva di un libro verbali, organizzato per durata dei mandati del Presidente dell'Associazione/articolazione interna; conservazioni per cinque anni delle schede di votazione a scrutinio segreto.

CAPO IV - CARICHE ASSOCIATIVE, FORMAZIONE LISTE E PREFERENZE

1. Gratuità generalizzata delle cariche; certificazione di eventuali situazioni difformi determina causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
2. Sfalsamento temporale dei mandati degli organi: realizzato con abbinamenti necessari tra Presidente, Vice Presidenti e Consiglio di Presidenza, preferibilmente in anni dispari, nonché tra Consiglio Generale, organi di controllo e altri organi delle componenti interne, preferibilmente in anni pari; ove costituito, abbinamento del Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi al rinnovo della Presidenza; eventuali situazioni difformi non permettono il rilascio del parere confederale di conformità.
3. Rotazione: inderogabili meccanismi di rotazione in tutte le cariche associative, con i seguenti limiti:
 - mandato di 4 anni per il Presidente, con possibilità di una sola successiva rielezione, trascorso un intervallo minimo di almeno due mandati;
 - mandato di 2 o 4 anni con possibilità di rielezione fino a un massimo di otto anni consecutivi per i Vice Presidenti;
 - per gli organi direttivi: mandato di non oltre 12 anni.

Dopo i predetti mandati consecutivi, possibilità di ulteriori rielezioni allo stesso titolo solo dopo una *vacatio* di almeno un mandato.

4. Certificazione di eventuali situazioni difformi determina causa di decadenza automatica, deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri e non ricorribile.
5. Ai fini della rotazione, tempo di copertura del mandato superiore alla metà vale esercizio di mandato intero.
6. In caso di dimissioni o di altre cause di cessazione della copertura della carica associativa elezioni suppletive per la ricomposizione del Consiglio di Presidenza; in tutti gli altri organi possibilità di subentro del primo dei non eletti, di cooptazione mediante votazione o seggio vacante; in caso di subentro, a parità di voti, assume la carica il non eletto con maggiore anzianità associativa.
7. Modalità preferenziale di raccolta per formazione liste: autocandidature espresse dalla base associativa, successivamente verificate dal Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi, ove costituito, o dal Collegio speciale dei Probiviri.

8. Non sono eleggibili a cariche direttive tutti coloro che risultino privi del requisito della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificata nel regolamento di attuazione dello statuto confederale.
9. In mancanza di dimissioni volontarie, decadenza immediata dalla carica dichiarata dall'organo di appartenenza laddove vengano meno i requisiti di cui al precedente alinea; costituisce causa di decadenza l'oggettivo impedimento, di qualsiasi natura, a svolgere le funzioni, protratto per sei mesi consecutivi; per il Presidente e i Vice Presidenti, decadenza deliberata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri eletti dall'Assemblea.
10. Non possono candidarsi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico e dei valori associativi come particolarmente lesive dell'immagine dell'organizzazione confederale nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive; non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative ed incarichi politici, secondo quanto previsto dalle delibere di Confindustria. Non possono candidarsi alle cariche di Presidente e Vice Presidente coloro che hanno subito provvedimenti di decadenza, ineleggibilità e incandidabilità per i gravi motivi previsti dall'articolo 16 dello statuto confederale, confermati da due gradi di giudizio del sistema confederale ovvero in assenza di impugnazione della pronuncia di primo grado.
11. In mancanza di dimissioni volontarie, decadenza immediata pronunciata dal Collegio speciale dei Probiviri, con possibilità di ricorso ai restanti Probiviri laddove si determinino le situazioni di cui al precedente alinea.
12. In ipotesi di incerte situazioni di criticità, autosospensione dalla carica è comportamento associativo virtuoso a tutela della tenuta dell'impianto etico-valoriale del sistema; facoltà del Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi, ove costituito, o del Collegio speciale dei Probiviri di esprimere indirizzi e sollecitazioni in tal senso, destinati ai singoli interessati.
13. Esclusione dalle liste elettorali disposta dal Consiglio di indirizzo etico e dei valori associativi, ove costituito, o dal Collegio speciale dei Probiviri; possibile ricorso ai restanti Probiviri.
14. Nei casi di decadenza disposti dal Collegio speciale dei Probiviri deriva una non rieleggibilità per almeno due mandati successivi.
15. Il numero dei candidati deve essere superiore a quello degli eligendi. Spetta al Presidente attivare ogni azione organizzativa per promuovere e realizzare il raggiungimento di tale obiettivo.
16. In caso di oggettiva e verificata impossibilità, il numero dei candidati deve essere almeno pari a quello dei seggi da ricoprire e i singoli statuti, in assenza dei regolamenti di attuazione, possono prevedere:
 - ove possibile, proporzionale riduzione del numero degli eligendi
 - predisposizione di una lista aperta con possibilità per ciascun votante di esprimere preferenze ulteriori rispetto alle candidature raccolte, sempre nel rispetto del numero massimo ammesso
 - votazione favorevole/sfavorevole su tutti i candidati, con elezione solo di quelli che avranno conseguito la maggioranza dei voti espressi.

17. In caso di raccolta di un numero di candidature superiori ai seggi, possibile esprimere un numero di preferenze sempre inferiore ai seggi da ricoprire: sono possibili previsioni diversificate per i singoli organi ma i 2/3 degli eligendi rappresenta, in ogni caso, il tetto massimo.
18. Al fine di evitare errori nella espressione delle preferenze e di prevenire ragioni di nullità della scheda, il numero massimo delle preferenze ammesse deve essere adeguatamente evidenziato sulla scheda stessa.

TITOLO VI – ASSOCIAZIONI DI SETTORE, RAPPRESENTANZE DI SETTORE E FEDERAZIONI EVOLUTE

1. Sono Associati effettivi di Confindustria le Associazioni di settore e le Federazioni di settore con caratteristica organizzativa qualificante la formalizzazione di un rapporto associativo diretto con le proprie imprese aderenti.
2. Sono componenti del sistema le Rappresentanze di settore costituite obbligatoriamente da Associazioni di settore, Associati effettivi di Confindustria, ovvero con formule miste di organizzazione interna validate da Confindustria, con adesione anche di organizzazioni non direttamente associate a Confindustria, sezioni merceologiche territoriali, singole grandi imprese; hanno obiettivi di coordinamento e possono svolgere altre attribuzioni delegate; in ogni caso, non hanno diritto di accesso diretto al Consiglio Generale di Confindustria.
3. Sono anche Associati effettivi di Confindustria, con riconoscimento attribuito dal Vice Presidente di Confindustria per l'Organizzazione, sentito il Comitato di coordinamento organizzativo, le Rappresentanze di settore che intraprendano processi di trasformazione dei modelli e delle formule di funzionamento attraverso la sottoscrizione di uno specifico atto organizzativo di aggregazione evolutiva, con i contenuti e le modalità di seguito declinate, da intendersi inderogabili:
 - a. titolarità e responsabilità diretta del rapporto contributivo verso Confindustria; in tal caso le entrate contributive della Federazione evoluta e il ruolo contributivo a Confindustria della stessa, ai fini della partecipazione alla governance confederale, vengono calcolati sommando le entrate e i contributi delle Associazioni di settore a quelli della Federazione
 - b. condivisione di una rappresentanza unitaria delle Associazioni di settore federate, laddove risultino realizzati i parametri previsti per le Federazioni di settore per il superamento della soglia di accesso nel Consiglio Generale di Confindustria
 - c. concentrazione di prestazioni e di servizi associativi di interesse trasversale, con finalità di implementazione della fidelizzazione delle imprese; a titolo esemplificativo: analisi, studi e ricerche, rapporti con la UE, internazionalizzazione, attività promozionale e fieristica, formazione, comunicazione e marketing
 - d. condivisione delle risorse umane, con azioni di ridefinizione ed efficientamento della tecnostuttura per la migliore realizzazione degli obiettivi funzionali di cui al precedente punto c.
4. Con delibera del Vice Presidente di Confindustria per l'Organizzazione, sentito il Comitato di coordinamento organizzativo, sono altresì riconosciute come Federazioni evolute quelle Rappresentanze di settore che adottano processi di armonizzazione dei sistemi contributivi

e/o dei meccanismi di attribuzione dei voti in Assemblea e/o cooperazioni di filiera strutturate e formalizzate per tutelare interessi comuni delle Associazioni federate.

5. Sono ammesse come ulteriori modalità di realizzazione dei processi di evoluzione la devoluzione alla Rappresentanza di settore del rapporto associativo diretto con Confindustria e della titolarità diretta del rapporto associativo con le imprese.
6. All'interno delle Federazioni evolute le Associazioni federate mantengono il proprio statuto e i propri organi e concorrono alla formazione degli organi federali secondo il rispettivo apporto contributivo.
7. L'Area organizzazione di Confindustria assiste e supporta le Rappresentanze di settore nella redazione dell'atto iniziale del processo, con l'obiettivo di garantire omogeneità delle soluzioni e riferimento a finalità di sviluppo e miglioramento comuni, ferma restando la valorizzazione delle specificità dei singoli contesti merceologici.
8. Tutti i percorsi organizzativi di cui ai precedenti punti devono portare, nel termine di quattro anni, alla realizzazione del modello di Federazione di settore di cui al precedente punto 1.

NORME TRANSITORIE

I

In caso di realizzazione di processi di aggregazione il numero massimo dei componenti del Consiglio Generale di cui al punto 5 del titolo IV, capitolo II, sezione B, del presente regolamento, deve essere rapportato alla somma dei membri degli organi collegiali allargati delle Associazioni partecipanti al processo.

II

Le Rappresentanze di settore che - alla data di approvazione del presente regolamento - abbiano versato a Confindustria per la loro specifica natura organizzativa un contributo associativo esprimono il voto nell'Assemblea in deroga al combinato disposto degli artt. 5, comma 14 e art. 8, comma 1, dello statuto confederale.

III

Gli Associati effettivi sono tenuti a recepire all'interno dei propri statuti le modifiche al regolamento unico per il sistema deliberate contestualmente alla presente norma transitoria, entro la data delle rispettive Assemblee chiamate ad approvare il bilancio 2026.

STATO PATRIMONIALE

<u>ATTIVITA'</u> Cassa Banche Titoli Crediti con esigibilità prevista entro 12 mesi: a) verso associati b) verso società controllate e collegate c) altri crediti Ratei e risconti attivi Altre attività correnti <u>TOTALE ATTIVITA' CORRENTI</u> Immobilizzazioni tecniche: a) valore originario b) meno: fondo ammortamento Partecipazioni: a) in società controllate b) in società collegate c) altre partecipazioni Crediti con esigibilità prevista oltre i 12 mesi a) verso associati b) verso società controllate e collegate c) altri crediti d) meno: fondo svalutazione crediti Altre attività immobilizzate <u>TOTALE ATTIVITA' IMMOBILIZZATE</u> <u>TOTALE ATTIVITA'</u>	<u>PASSIVITA'</u> Banche Debiti pagabili entro 12 mesi: a) verso fornitori b) verso società controllate e collegate c) altri debiti Ratei e risconti passivi Altre passività correnti <u>TOTALE PASSIVITA' CORRENTI</u> Debiti pagabili oltre 12 mesi: - verso società controllate e collegate Trattamento fine rapporto Altri fondi Finanziamenti a medio e lungo termine Altre passività non correnti <u>TOTALE PASSIVITA' NON CORRENTI</u> <u>TOTALE PASSIVITA'</u> Riserve Riserva attività istituzionali <u>TOTALE PATRIMONIO NETTO</u> <u>TOTALE PASSIVITA' E PATRIMONIO NETTO</u>
--	--

RENDICONTO ECONOMICO

ONERI ONERI DA ATTIVITA' TIPICA: Stipendi Oneri previdenziali Accantonamento fondo TFR e altre erogazioni Altri oneri per il personale Personale Consulenze e collaborazioni Altri oneri per consulenze Consulenze Viaggi e trasferte Canoni locazione e manutenzione immobili Canoni locazione e manutenzione attrezzature Telecomunicazioni Lavori tipografici Rappresentanza Servizi informatici e vari Prestazioni di servizi Cancelleria e stampati Pubblicazioni e pubblicità Agenzie di stampa Altri acquisti Acquisti di beni Ammortamento immobilizzazioni Contributi passivi al sistema Contributi ad altri enti Costi vari Contributi al sistema ed erogazioni ad enti Studi, ricerche e servizi ONERI FINANZIARI E PATRIMONIALI: Oneri finanziari Accantonamento fondo svalutazione crediti Svalutazione partecipazioni Accantonamento fondo rischi Accantonamento riserva attività istituzionali ALTRI ONERI: Irap Oneri tributari Differenze cambi Arrotondamenti e differenze diverse TOTALE ONERI	PROVENTI PROVENTI DA ATTIVITA' TIPICA: Contributi associativi Altri proventi PROVENTI FINANZIARI E PATRIMONIALI: Dividendi Proventi finanziari Utilizzo riserva attività istituzionali TOTALE PROVENTI
---	--

RENDICONTO FINANZIARIO

FONTI DI LIQUIDITA'

Accantonamento TFR
Accantonamento ai fondi per ferie, rischi ed oneri
Accantonamento al fondo svalutazione crediti
Accantonamento a Riserva attività istituzionali
Ammortamenti
- Aumento (+ diminuzione) crediti
- Aumento (+ diminuzione) ratei e risconti attivi
- Aumento (+ diminuzione) altre attività
- Diminuzione (+ aumento) debiti
- Diminuzione (+ aumento) ratei e risconti passivi

TOTALE FONTI DI LIQUIDITA'

IMPIEGHI DI LIQUIDITA'

Acquisizione di immobilizzazioni tecniche
Acquisizione/Riduzione di partecipazioni

ACQUISIZIONE DI ATTIVO IMMOBILIZZATO

Utilizzo TFR
Utilizzo dei fondi per ferie, rischi ed oneri
Utilizzo del fondo svalutazione crediti
Utilizzo della Riserva Attività Istituzionali

TOTALE IMPIEGHI DI LIQUIDITA'

LIQUIDITA' INIZIALE
+ FONTI DI LIQUIDITA'
- IMPIEGHI DI LIQUIDITA'
= LIQUIDITA' FINALE



REGOLAMENTO RAPPRESENTANZE INTERNAZIONALI

**Approvato dalla Consulta dei Presidenti delle Rappresentanze
Internazionali il 29 luglio 2019**

**Modificato dalla Consulta dei Presidenti delle Rappresentanze
Internazionali il 20 gennaio 2023 e
approvato dal Consiglio Generale il 23 febbraio 2023**

**Modificato dalla Consulta dei Presidenti delle Rappresentanze
Internazionali il 7 marzo 2024 e
approvato dal Consiglio Generale il 21 marzo 2024**

INDICE

TITOLO I - LE RAPPRESENTANZE INTERNAZIONALI

Articolo 1 - Modelli organizzativi	126
--	-----

TITOLO II - CONSULTA DEI PRESIDENTI

Articolo 2 - Costituzione e composizione	126
Articolo 3 - Attribuzioni e compiti	127
Articolo 4 - Convocazione e funzionamento	127
Articolo 5 - Presidente e Vice Presidenti	128
Articolo 6 - Segreteria tecnica	128

TITOLO III – MODALITA’ DI APPARTENENZA DELLE RAPPRESENTANZE INTERNAZIONALI AL SISTEMA CONFEDERALE

Articolo 7 - Contenuti degli statuti delle Rappresentanze Internazionali	128
Articolo 8 - Perimetro della Rappresentanza e categorie di soci	129
Articolo 9 - Imprese a prevalente nazionalità non italiana	129
Articolo 10 - Organi	129
Articolo 11 - Cariche associative e modalità elettorali	130

Norma transitoria	131
-------------------------	-----

TITOLO I – LE RAPPRESENTANZE INTERNAZIONALI

Articolo 1 – Modelli organizzativi

Le Rappresentanze internazionali di cui all'articolo 5 dello statuto di Confindustria - formalmente riconosciute alla data di approvazione del presente regolamento - sono impegnate a perseguire obiettivi di razionalizzazione e di efficientamento operativo che devono essere realizzati attraverso le seguenti opzioni:

a) costituzione di una Rappresentanza internazionale di perimetro transnazionale, rappresentativa di una macro area geografica, caratterizzata da elementi di trasversalità di interessi e problematiche comuni, con fusione per incorporazione delle Rappresentanze internazionali costituenti

b) costituzione di una Rappresentanza internazionale federativa, con trasformazione delle Rappresentanze costituenti in sedi operative, riferita ad una macro area geografica, con le caratteristiche di cui alla precedente lettera a)

I processi di semplificazione di cui al precedente comma devono essere progettati ed implementati con il coordinamento di Confindustria e conclusi - previa approvazione del Consiglio Generale di Confindustria - non oltre i 18 mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

La costituzione di una Rappresentanza internazionale di cui alla lettera a) del primo comma del presente articolo può includere anche Paesi nei quali - alla data di approvazione del presente regolamento - non è presente una Rappresentanza internazionale riconosciuta dal Consiglio Generale di Confindustria.

Alle Rappresentanze internazionali federative di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo è riconosciuta la possibilità di promuovere la costituzione di nuovi soggetti di rappresentanza in aree geografiche limitrofe a quelle nelle quali si sviluppa la loro operatività, previa approvazione unanime di tutte le componenti federate.

TITOLO II – CONSULTA DEI PRESIDENTI

Articolo 2 - Costituzione e composizione

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 5 dello statuto confederale, i Presidenti delle Rappresentanze internazionali - riconosciute dal Consiglio Generale di Confindustria alla data di approvazione del presente regolamento e successivamente in entrambe le modalità costitutive di cui al precedente articolo 1 - costituiscono una Consulta, con attribuzioni organizzative e modalità di funzionamento disciplinati dal presente regolamento.

La composizione della Consulta è mobile ed in rinnovo automatico in relazione allo svolgimento ed esaurimento del mandato di ciascun Presidente di Rappresentanza internazionale.

Costituisce requisito inderogabile di accesso e mantenimento della carica apicale di una Rappresentanza internazionale essere espressione di una impresa con sede legale nel perimetro di riferimento geografico della stessa Rappresentanza.

Articolo 3 - Attribuzioni e compiti

Sono attività distintive della Consulta:

- contribuire, nel suo ruolo di coordinamento e raccordo, alla realizzazione della vision e della mission di Confindustria, di cui all'articolo 1 dello statuto confederale, per l'affermazione di imprese sempre più internazionalizzate e competitive e di un contesto favorevole al raggiungimento di tale obiettivo
- assicurare il costante collegamento funzionale e progettuale tra le singole Rappresentanze internazionali e Confindustria
- essere la prima sede di impostazione di azioni di sviluppo e consolidamento delle Rappresentanze internazionali per le successive analisi e determinazioni dei Gruppi Tecnici di Confindustria che operano all'interno delle deleghe organizzative e della struttura di coordinamento internazionale di Confindustria
- sviluppare i valori dell'identità e dell'appartenenza al sistema confederale
- stipulare accordi e convenzioni di interesse generale, con soggetti ed interlocutori interni ed esterni all'organizzazione confederale, a supporto dell'efficientamento delle prestazioni di assistenza, informativa e consulenza destinate alle imprese associate
- organizzare studi, dibattiti e momenti di rifrazione esterna per la migliore conoscenza delle eccellenze e delle best practice sviluppate e delle opportunità di crescita per le imprese, assicurate e messe a disposizione dalle Rappresentanze internazionali.

Articolo 4 - Convocazione e funzionamento

La Consulta è convocata dal Presidente almeno una volta ogni tre mesi e in via straordinaria quando ne faccia richiesta almeno 1/5 dei suoi componenti.

La convocazione avviene per posta elettronica o con altro mezzo idoneo almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, con l'indicazione del luogo, della data, dell'ora e degli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche con preavviso di soli tre giorni.

Per quanto possibile, le riunioni della Consulta devono avere sede itinerante tra i diversi Paesi, sede di Rappresentanza internazionale, con l'obiettivo di favorire il più ampio coinvolgimento di ogni area geografica.

È ammessa l'organizzazione di riunioni con l'ausilio di mezzi di video conferenza che devono comunque essere atti a garantire lo sviluppo di un proficuo dibattito e confronto tra tutti i Presidenti.

La Consulta si considera regolarmente costituita quando sia presente almeno la metà dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice dei componenti senza tener conto degli astenuti, salvo quanto previsto dal successivo articolo.

È facoltà del Presidente convocare riunioni della Consulta in seduta allargata a tutti i componenti della Presidenza di ciascuna Rappresentanza internazionale.

Sono sempre invitati a partecipare i Direttori che possono anche collegarsi in audio conferenza.

La presenza del solo Direttore non viene calcolata ai fini del quorum costitutivo della riunione.

Segreteria della Consulta di cui al successivo articolo 5 provvede alla predisposizione di un verbale delle riunioni che viene poi inviato a tutti i Presidenti ed approvato con il meccanismo del silenzio-assenso.

Per opportuna conoscenza e reciproco raccordo operativo e funzionale il verbale definitivo viene inviato anche ai Presidenti dei Gruppi tecnici confederali interessati nonché ai Direttori delle rispettive Aree di attività di Confindustria.

Articolo 5 - Presidente e Vice Presidenti

Come previsto dall'articolo 5 dello statuto confederale, la Consulta è presieduta dal Vice Presidente confederale con delega all'internazionalizzazione che assume l'incarico all'atto della sua elezione nell'Assemblea confederale di ogni biennio pari.

Il Presidente neo insediato propone fino a tre Vice Presidenti individuati tra i Presidenti delle Rappresentanze internazionali, avendo cura di assicurare la rappresentanza per macro aree geografiche delle diverse vocazioni ed istanze territoriali di cui si compone la Consulta.

Sull'indicazione del Presidente si procede a scrutinio segreto, con il voto favorevole della maggioranza semplice dei presenti.

L'incarico di Vice Presidente della Consulta cessa automaticamente con l'esaurimento del mandato di Presidente di una Rappresentanza internazionale. In tal caso, spetta al Presidente sottoporre alla Consulta una nuova proposta per la copertura della posizione rimasta vacante, sempre nel rispetto del criterio di rappresentanza di cui al secondo comma del presente articolo.

È facoltà del Presidente della Consulta affidare deleghe specifiche ad altri Presidenti di Rappresentanza internazionale, sempre nella logica del più ampio coinvolgimento dei diversi interessi rappresentati nella Consulta.

Articolo 6 - Segreteria tecnica

Le attività della Consulta sono supportate da una segreteria tecnica, assicurata da una risorsa individuata e nominata dal Presidente pro tempore.

Compito specifico della segreteria è quello di assicurare i flussi di informazione e conoscenza delle azioni ed attività, promuovendo la massima efficienza della rete dei Direttori delle Rappresentanze internazionali ed assicurando il collegamento con tutti i Direttori del sistema.

Di concerto con l'Area Organizzazione di Confindustria, assicura il migliore funzionamento della Consulta.

TITOLO III – MODALITA' DI APPARTENENZA DELLE RAPPRESENTANZE INTERNAZIONALI AL SISTEMA CONFEDERALE

Articolo 7 – Contenuti degli statuti delle Rappresentanze internazionali

Le Rappresentanze internazionali sono tenute a recepire nei rispettivi statuti tutti i principi e le regole previsti per gli Associati effettivi di Confindustria, secondo le specifiche soluzioni operative indicate negli articoli seguenti.

Articolo 8 – Perimetro della rappresentanza e categorie di soci

Sono soci effettivi le imprese italiane localizzate nel Paese di riferimento e quelle con partecipazione maggioritaria italiana le cui attività siano riconducibili al perimetro di rappresentanza del sistema confederale.

Sono soci aggregati le imprese con le caratteristiche di nazionalità di cui al precedente comma che evidenzino elementi di strumentalità, complementarità e raccordo economico con le imprese inquadrare come soci effettivi.

Le imprese in possesso dei requisiti per essere inquadrare come soci effettivi non possono aderire come soci aggregati.

I Consigli Generali delle Rappresentanze internazionali possono deliberare meccanismi temporanei e incentivanti per favorire l'adesione delle imprese aderenti alle componenti territoriali e di categoria nazionali.

Articolo 9 – Imprese a prevalente nazionalità non italiana

Al fine di valorizzare l'interazione con il tessuto economico e produttivo dei Paesi di presenza delle Rappresentanze internazionali, gli statuti possono prevedere l'adesione di imprese a prevalente nazionalità non italiana, istituendo la categoria dei soci aderenti.

Costituisce titolo preferenziale per acquisire la qualifica di cui al precedente comma una comprovata esperienza di proficua e fattiva collaborazione con imprese aderenti come soci effettivi.

I soci aderenti hanno diritto di elettorato attivo in Assemblea e diritto di elettorato passivo soltanto in Consiglio Generale, ad esclusione di incarichi apicali di Presidenza, con attribuzioni di rappresentanza politica esterna.

La delibera contributiva annuale deve stabilire uno specifico metodo di determinazione del contributo dovuto e dei relativi voti spettanti in Assemblea, diversificato rispetto a quello riguardante i soci effettivi.

In ogni caso, le adesioni ammesse dal presente articolo non devono snaturare la qualificazione rappresentativa della Rappresentanza internazionale.

I soci aderenti non possono superare complessivamente il 40% del totale delle imprese associate.

Articolo 10 – Organi

Gli statuti disciplinano la governance della Rappresentanza internazionale in attuazione di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo.

L'Assemblea è composta dai rappresentanti dei soci effettivi e dei soci aderenti in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi.

È inderogabile il limite massimo di una delega per ciascuna azienda. È ammessa una pluralità di deleghe soltanto tra imprese riconducibili ad un medesimo gruppo societario.

Sono competenze inderogabili dell'Assemblea: elezione del vertice politico, approvazione di bilancio e delibera contributiva, modifiche statutarie e scioglimento.

Il sistema di attribuzione dei voti è disciplinato nello statuto di ogni Rappresentanza internazionale in raccordo con gli oneri contributivi sostenuti in attuazione della delibera contributiva annuale.

Trovano applicazione i principi generali di adeguata rappresentanza delle componenti associative.

La struttura minima degli organi direttivi deve prevedere:

- un organo collegiale allargato, denominato Consiglio Generale, con la seguente composizione: membri eletti dall'Assemblea e membri di diritto, Presidenza in carica e Past President.
- un organo collegiale ristretto denominato Consiglio di Presidenza, composto dal Presidente e da un numero variabile di Vice Presidenti in rapporto alla consistenza organizzativa della Rappresentanza internazionale

La rappresentanza dei soci effettivi non deve essere inferiore al 70% del totale dei componenti degli organi.

Ai fini della ripartizione delle competenze tra gli organi di cui al precedente comma si applicano le disposizioni del regolamento unico per il sistema.

L'iter di rinnovo del Presidente e dei Vice Presidenti deve inderogabilmente prevedere:

- la costituzione di una Commissione di designazione di tre componenti
- la designazione votata a scrutinio segreto dal Consiglio Generale
- l'indicazione di una soglia percentuale non inferiore al 20% dei voti regolarmente esercitabili per l'automatico accesso al voto di designazione
- l'esclusione dell'ipotesi di due candidati in Assemblea
- la proposta dei Vice Presidenti effettuata dal Presidente designato e approvata dal Consiglio Generale
- il voto assembleare a scrutinio segreto su Presidente e Vice Presidenti

È facoltativa la previsione della possibilità di presentare autocandidature sostenute da almeno il 10% dei voti regolarmente esercitabili, nella prima settimana del mandato della Commissione di designazione.

Per la disciplina dei Probiviri e Revisori contabili si applicano le disposizioni del regolamento unico per il sistema.

Articolo 11 – Cariche associative e modalità elettorali

Ai fini dell'accesso alla carica di Presidente, sono inderogabili i requisiti del doppio inquadramento e della copertura di una posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, come specificata nel regolamento di attuazione dello statuto confederale, fatta eccezione soltanto per il primo mandato di Presidente di una neo costituita Rappresentanza internazionale.

Il doppio inquadramento si realizza con l'adesione dell'impresa ad almeno una componente territoriale e di settore, socio diretto ed effettivo di Confindustria.

Per la durata dei mandati trovano applicazione le regole previste per tutte le organizzazioni confederate.

È inderogabile lo scrutinio segreto per tutte le votazioni concernenti persone.

Per poter esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo trovano applicazione le norme sulla regolarità contributiva previste nei regolamenti confederali.

NORMA TRANSITORIA

- I. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Vice Presidente di Confindustria con delega alla internazionalizzazione sottopone alla Consulta delle Rappresentanze internazionali la proposta sui Vice Presidenti, in attuazione dell'articolo 4 del presente regolamento.